



38085/12

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE**

UDIENZA PUBBLICA
DEL 05/07/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. GIULIANA FERRUA	- Presidente -	SENTENZA N. 1798/2012
Dott.ri PIERO SAVANI – STEFANO PALLA	- Rel.	- Consiglieri -
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO	- Consigliere -	REGISTRO GENERALE N. 46428/2011
Dott. GERARDO SABEONE	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVA

nel procedimento a carico di: (anche ricorrenti):

- 1) CALDAROZZI GILBERTO
- 2) FERRI FILIPPO
- 3) CICCIMARRA FABIO
- 4) DOMINICI NANDO
- 5) MORTOLA SPARTACO
- 6) DI SARRO CARLO
- 7) MAZZONI MASSIMO
- 8) CERCHI RENZO
- 9) DI NOVI DAVIDE
- 10) CANTERINI VINCENZO
- 11) FOURNIER MICHELANGELO
- 12) BASILI FABRIZIO
- 13) TUCCI CIRO
- 14) LUCARONI CARLO
- 15) ZACCARIA EMILIANO
- 16) CENNI ANGELO
- 17) LEDOTI FABRIZIO
- 18) STRANIERI PIETRO
- 19) COMPAGNONE VINCENZO
- 20) NUCERA MASSIMO
- 21) PANZIERI MAURIZIO
- 22) TROIANI PIETRO
- 23) GAVA SALVATORE
- 24) DI BERNARDINI MASSIMILIANO

sul ricorso proposto anche dalle parti civili:

- 1) GALEAZZI LORENZO
- 2) PAVARINI FEDERICO
- 3) CORDANO ENRICO
- 4) COSTANTINI MASSIMO
- 5) SCHIAVI GLORIA
- 6) BIANCO PAOLA
- 7) BRUSETTI RONNY
- 8) BRIA FRANCESCA
- 9) PODOBNICH GABRIELLA
- 10) FLETZER ENRICO
- 11) FORTE MAURO
- 12) MESSUTI RAFFAELE
- 13) MASU ANDREA
- 14) LUPPICHINI MANOLO
- 15) VALENTI MATTEO MASSIMO
- 16) URGEGHE MARTA

nel procedimento a carico di:

- 1) GAVA SALVATORE -anche ricorrente-
- 2) MINISTERO DELL'INTERNO -(RESPONSABILE CIVILE)- anche ricorrente

e dalle parte civili:

- 1) BARTESAGHI ENRICA
- 2) GANDINI ETTORINA

nel procedimento a carico di: -anche ricorrenti-

- 1) LUPERI GIOVANNI
- 2) GRATTERI FRANCESCO
- 3) CALDAROZZI GILBERTO
- 4) FERRI FILIPPO
- 5) CICCIMARRA FABIO
- 6) DOMINICI NANDO
- 7) MORTOLA SPARTACO
- 8) DI SARRO CARLO
- 9) MAZZONI MASSIMO
- 10) CERCHI RENZO
- 11) DI NOVI DAVIDE
- 12) CANTERINI VINCENZO
- 13) FOURNIER MICHELANGELO
- 14) NUCERA MASSIMO
- 15) PANZIERI MAURIZIO
- 16) GAVA SALVATORE
- 17) DI BERNARDINI MASSIMILIANO
- 18) MINISTERO DELL'INTERNO

e sul ricorso proposto dal:

MINISTERO DELL'INTERNO - responsabile civile-

nel procedimento a carico di: - anche ricorrenti-

- 1) LUPERI GIOVANNI
- 2) GRATTERI FRANCESCO
- 3) CALDAROZZI GILBERTO



- 4) FERRI FILIPPO
- 5) CICCIMARRA FABIO
- 6) DOMINICI NANDO
- 7) MORTOLA SPARTACO
- 8) JUNCA PIERGIOVANNI
- 9) DI SARRO CARLO
- 10) MAZZONI MASSIMO
- 11) CERCHI RENZO
- 12) DI NOVI DAVIDE
- 13) CANTERINI VINCENZO
- 14) FOURNIER MICHELANGELO
- 15) BASILI FABRIZIO
- 16) TUCCI CIRO
- 17) LUCARONI CARLO
- 18) ZACCARIA EMILIANO
- 19) CENNI ANGELO
- 20) LEDOTI FABRIZIO
- 21) STRANIERI PIETRO
- 22) COMPAGNONE VINCENZO
- 23) NUCERA MASSIMO
- 24) PANZIERI MAURIZIO
- 25) TROIANI PIETRO
- 26) GAVA SALVATORE
- 27) FAZIO LUIGI
- 28) DI BERNARDINI MASSIMILIANO

ed inoltre dalle parti civili non ricorrenti :

- 1) ALBERTI MASSIMO
- 2) ALBRESCHT DANIEL THOMAS
- 3) ALEINKOVAS TOMAS
- 4) ALLUEVA FORTEA ROSANA
- 5) ASSOCIAZIONE GIURISTI DEMOCRATICI DI GENOVA
- 6) BACHMANN BRITTA AGNES
- 7) BACZAK GRZEGORZ
- 8) BALBAS RUIZ AITOR
- 9) BARO WOLFGANG KARL
- 10) BARRINGHAUS GEORG
- 11) BARTESAGHI GALLO SARA
- 12) BERTOLA MATTEO
- 13) BLAIR JONATHAN NORMAN
- 14) BODMER FABIENNE NADIA
- 15) BRAUER STEFAN
- 16) BROERMANN GROSSE MIRIAM
- 17) BRUSCHI VALERIA
- 18) BUCHANAN SAMUEL
- 19) CEDERSTROM INGRID THEA HELENA
- 20) CESTARO ARNALDO
- 21) CHNIELEWSKI MICHAL
- 22) CIRIO DANIELE
- 23) COBAS (CONFEDERAZIONE DEI COMITATI DI BASE)
- 24) COELLE MARK WILLIAM (REV. COSTITUZ. P.C. 11/6/2012)
- 25) CUNNINGAM DAVID JOHN
- 26) DIGENTI SIMONA
- 27) DI PIETRO ADA ROSA
- 28) DOHERTY NICOLA ANNE
- 29) DREYER JEANNETTE SYBILLE
- 30) DUMAN MESUT
- 31) ENGEL JAROSLAW JACEK
- 32) FNSI (FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA)
- 33) GALANTE STEFANIA
- 34) GALLOWAY IAN FARREL

- 35) GATERMANN CHRISTIAN
- 36) GENOA SOCIAL FORUM
- 37) GIESER MICHEL ROLAND
- 38) GIOVANNETTI IVAN
- 39) GOL SUNA
- 40) HAGER MORGAN KATHERINE
- 41) HALDIMANN FABIAN
- 42) HEGLUND CECILIA
- 43) HEIGL MIRIAM
- 44) HERRERO VILLAMOR DOLORES
- 45) HERMANN JENS
- 46) HERMANN JOCHEN
- 47) HINRICHSMEYER THORSTEN
- 48) HUBNER TOBIAS
- 49) HUTH ANDREAS
- 50) JAEGER LAURA
- 51) JONASCH MELANIE
- 52) KRESS HOLGER
- 53) KUTSCKAU ANNA JULIA
- 54) LELEK STELLA
- 55) LUTHI NATHAN RAPHAEL
- 56) MARCUELLO FELIX PABLO
- 57) MATERNSEN NIELS
- 58) MARTINEZ FERRER ANA
- 59) MASSO' PAZ GUILLERMO
- 60) MC QUILLAN DANIEL MARC THOMAS
- 61) MIRRA CHRISTIAN
- 62) MORET FERNANRDEZ DAVID
- 63) MOTH RICHARD ROBERT
- 64) NANNI MATTEO
- 65) NATHRATH ACHIM
- 66) NOGUERAS CHABIER FRANCHO CORRAL
- 67) OLSSON HEDDA KATARINA
- 68) OTTOVAY KATHRIN
- 69) PANCIOLO GUADAGNUCCI LORENZO
- 70) PATZKE JULIA
- 71) PERRONE VITO
- 72) PETRONE ANGELA
- 73) POLLOK RAFAEL
- 74) PRIMOSIG FEDERICO
- 75) PROVENZANO MANFREDI
- 76) RADIO ONDA D'URTO ASSOCIAZIONE CULTURALE
- 77) RESCHKE KAI MANFRED
- 78) SAMPERIZ BENITO FRANCISCO JAVIER
- 79) SANZ MADRAZO FRANCISCO JAVIER
- 80) SCALA ROBERTA
- 81) SCHLETTING MIRCO
- 82) SCHMIEDERER SIMON
- 83) SCRIBANI GIUSEPPE
- 84) SIBLER STEFFEN
- 85) SICILIA JOSE LUIS
- 86) SIEVEWRIGHT KARA
- 87) SOC. COOP. LABORATORIO 2001
- 88) SVENSSON JOANS TOMMJ
- 89) SZABO JONAS
- 90) TOMELLERI ENRICO
- 91) TREIBER THERESA
- 92) VON UNGER MORITZ KASPAR KARL
- 93) WAGENSCHNIG KIRSTEN
- 94) WEISSE TANJA
- 95) WIEGERS DAPHNE
- 96) ZAPATERO GARCIA GUILLERMINA

- 97) ZEHATSCHEK SEBASTIAN
- 98) ZEUNER ANNA KATHARINA
- 99) ZUHLKE LENA

avverso la sentenza n. 2511/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del 18/05/2010

visti gli atti, la sentenza ed i ricorsi

Udita in PUBBLICA UDIENZA dell'11-12-13-14-15-/6/2012- e del 05/07/2012

la relazione fatta dai consiglieri dott.ri: SAVANI PIERO E PALLA STEFANO

Udito il Procuratore generale in persona del Dott. Pietro Gaeta

che ha concluso per:

1) **RICORSO DEL PROCURATORE GENERALE:**

- a) accoglimento del primo motivo di ricorso, con correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p. quanto all'omesso inserimento, in dispositivo, della statuizione relativa alla declaratoria di prescrizione per il reato di calunnia nei confronti degli imputati Caldarozzi, Ferri, Di Bernardini, Ciccimarra, Dominici, Mortola, Di Sarro, Mazzoni, Cerchi, Di Novi, Canterini, Nucera e Panzieri;
- b) accoglimento del secondo motivo di ricorso, con annullamento senza rinvio della sentenza nel punto in cui ha assolto Troiani Pietro dal reato di calunnia ascrittogli. In esito all'annullamento del punto, dichiarazione di non doversi procedere in ordine al predetto reato nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione.
- c) Rigetto nel resto (motivi da tre a cinque).

2) **RICORSI NUCERA e PANZERI:**

Annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio (in accoglimento del tredicesimo motivo), con rideterminazione della pena nella misura di anni tre e mesi cinque di reclusione da parte della Corte di Cassazione- inammissibile nel resto.

3) **AVVOCATURA DELLO STATO: inammissibilità**

4) **RICORSI: CANTERINI, FOURNIER, BASILI, TUCCI, LUCARONI, COMPAGNONE, STRANIERI: inammissibilità.**

5) **RICORSI CENNI - ZACCARIA-LEDOTTI: inammissibilità**

6) **RICORSO DOMINICI: inammissibilità**

7) **RICORSO MAZZONI: inammissibilità**

8) **RICORSO TROIANI: inammissibilità**

9) **RICORSO CALDAROZZI- FERRI: rigetto.**

10) **RICORSO CERCHI - DI NOVI: rigetto.**

11) **RICORSO CICCIMARRA: rigetto.**

- 12) RICORSO DI BERNARDINI: rigetto.
- 13) RICORSO DI SARRO: rigetto.
- 14) RICORSO GAVA: rigetto.
- 15) RICORSI GRATTERI : rigetto.
- 16) RICORSO LUPERI: rigetto.
- 17) RICORSO MORTOLA: rigetto.
- 18) RICORSO FAZIO LUIGI: inammissibilità.

PARTI CIVILI E STATUZIONI CIVILI

- 1) RICORSO AVVOCATURA DELLO STATO avverso ordinanza Corte d'appello di Genova del 3.12.2010: accoglimento del ricorso- annullamento sul punto e correzione del relativo errore materiale ex art. 130 c.p.p.
- 2) RICORSI GALEAZZI, PAVARINI, CORDANO, COSTANTINI, SCHIAVI, BIANCO, BRUSETTI: accoglimento del ricorso ed annullamento con rinvio ex art. 622 cpp al Giudice Civile competente per determinazione provvisoria.
- 3) RICORSI VALENTI, BRIA, FLETZER, FORTE, LUPPICHINI, MASU, MESSUTI, PODIBNICH, URGEGHE: accoglimento del ricorso annullamento con rinvio ex art. 622 c.p.p. al Giudice Civile competente per determinazione provvisoria.
- 4) RICORSI BARTESAGHI E GANDINI: rigetto del ricorso.

Uditi i difensori delle parti civili:

avv.ti: Romeo Francesco, Simonetta Crisci , Alessandro Gamberini, Ezio Paolo Menzione, Maria D'Addabbo , Pierpaolo Bottino , Felicia D'Amico, Francesco Romeo, Alfredo Galasso, Alessandro Gamberini , Filippo Guiglia , Emanuele Tambuscio , Raffaella Multedo, Massimo Pastore, Paolo Angelo Sodani, Stefano Bigliuzzi, Fabio Taddei, Claudio Novaro, Emilio Robotti, Laura Tartarini, Gilberto Pagani, Antonio Lericci, Lorenzo Trucco, Carlo Malossi.

Uditi i difensori degli imputati:

avv.ti Carlo Di Bugno, Enrico Marzaduri, Vincenzo Nico D'Ascola, Tullio Padovani, Marco Valerio Corini , Gilberto Lozzi, Sergio Usai , Giovanni Aricò, Piergiorgio Junca, Giuliano Dominici, Silvio Romanelli, Domenico Battista, Alfredo Biondi , Leonardo Mazza, Ida Blasi , Piero Longo, Franco Cardiello, Giovanni Destito, Massimo Biffa, Maurizio Mascia.

Avvocatura Generale dello Stato -Ministero degli Interni:

avv. Salvemini Domenico e avv. Urbani Neri Fabrizio.

RITENUTO IN FATTO

I) I fatti oggetto del processo si inquadrano nel complesso degli avvenimenti sviluppatisi a Genova nei giorni del luglio 2001 in cui si teneva in città il vertice di Capi di Stato e di Governo del G8, per le manifestazioni dei gruppi che, sotto varie forme e con diversi approcci, si opponevano alla globalizzazione dell'economia (della quale la riunione al vertice veniva vista come simbolo) e che si ponevano nel solco delle proteste già verificatesi in occasione di analoghi eventi tenuti in altre sedi.

I giorni dell'incontro G8 erano stati segnati dalla tragica morte, in Piazza Alimonda, di Carlo GIULIANI, attinto da un colpo di pistola nel pomeriggio di venerdì 20 luglio; da ripetuti e gravi disordini verificatisi nei giorni precedenti ed ancora in particolare nel sabato 21 luglio, fatti tutti oggetto di diversi procedimenti penali.

L'episodio per cui si procede aveva avuto per teatro un complesso scolastico denominato "Diaz" e costituito da due edifici posti l'uno di fronte all'altro lungo la Via Cesare Battisti, sede l'uno della scuola "Sandro Pertini" e l'altro della scuola "Giovanni Pascoli".

La scuola "Pertini" era stata adibita a luogo di soggiorno e pernottamento dei partecipanti alle manifestazioni organizzate sotto l'egida del "Genoa Social Forum", cui era stata affidata la gestione del complesso scolastico, e che aveva destinato la scuola "Pascoli" a sede di strutture di primo soccorso, di comunicazione, radiofoniche e giornalistiche, nonché di supporto, anche legale, per organizzatori e partecipanti.

Le manifestazioni contro il vertice G8 si erano esaurite nella sera del 21 luglio 2001 ed i manifestanti si accingevano a ritornare alle loro sedi; in parte tuttavia si trattennero per trascorrere la notte nelle strutture allo scopo organizzate all'interno dell'edificio scolastico "Pertini"; inoltre, si trovavano ancora, in quelle ore, nell'interno della scuola "Pascoli", giornalisti ed altre persone che avevano a disposizione strumenti di ripresa, di trasmissione e *computers* per realizzare gli ultimi articoli sugli avvenimenti di quelle giornate.

La Polizia di Stato, nella serata di quel sabato, organizzò ed eseguì un'operazione rilevante, per numero di uomini e di mezzi impiegati, presso gli edifici costituenti il complesso "Diaz" intervenendo sia all'interno della scuola "Pertini" che all'interno della scuola "Pascoli", operazione preceduta dall'organizzazione, nel pomeriggio avanzato, di *pattuglioni* per la città alla ricerca dei "black bloc", considerati i responsabili delle devastazioni che avevano colpito più zone dell'abitato.

Le decisioni e le azioni conseguenti vennero adottate da una serie di perso-

ne, ai diversi livelli della scala gerarchica dell'organizzazione della Polizia, alcune delle quali poi coinvolte nel procedimento, secondo le diverse imputazioni che si vedranno.

Le decisioni che costituirono l'antefatto della vicenda, poi sviluppatasi nella notte e nel giorno successivo, fecero capo ai più alti livelli della Polizia di Stato presenti quel giorno a Genova ed in particolare al dott. Francesco COLUCCI, quale Questore di Genova; al Prefetto Ansoino ANDREASSI, vice capo vicario della Polizia, inviato in un primo tempo a presiedere all'organizzazione delle attività della Polizia in occasione del vertice politico; al Prefetto Arnaldo LA BARBERA, direttore dell'Ucigos, giunto a Genova nel pomeriggio del 21 luglio in quanto specificamente inviato dal vertice ministeriale; al dott. Giovanni LUPERI, dirigente superiore e vice del direttore dell'Ucigos, già a Genova con funzioni di Consulente Ministeriale; al dott. Francesco GRATTERI, dirigente superiore e direttore del Servizio Centrale Operativo; al dott. Gilberto CALDAROZZI, primo dirigente, vice direttore del S.C.O; al dott. Spartaco MORTOLA, primo dirigente, dirigente della Digos della Questura di Genova; al dott. Vincenzo CANTERINI, comandante del I° Reparto Mobile di Roma, in seno al quale era il VII° Nucleo Sperimentale Antisommossa.

Nel procedere di quella sera si attuò poi l'operazione di polizia, strutturata come perquisizione ad iniziativa autonoma, ex art. 41 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), finalizzata alla ricerca di armi, con l'arrivo degli operanti in massa nella via Cesare Battisti e l'ingresso dei medesimi in entrambe le scuole, "Pertini" e "Pascoli".

I singoli momenti della vicenda sono oggetto delle diverse imputazioni, ma certo è che, al termine dell'operazione, i 93 presenti nella scuola "Pertini" furono arrestati e per la maggior parte (78) dovettero essere assistiti dal personale medico, intervenuto sul posto in forze, e trasferiti in Ospedale per gli interventi necessari in considerazione delle lesioni anche gravi che avevano riportato.

Gli atti redatti in seguito dal personale intervenuto, a tutti i livelli, hanno formato oggetto di indagine quanto alla rispondenza al vero dei fatti riferiti e sono stati al centro delle diverse imputazioni di falso contestate.

IL PROCESSO E LE SUE VICENDE

II) Il più consistente nucleo di imputazioni riguarda l'azione della Polizia presso la scuola "Diaz-Pertini", conclusasi con l'arresto in flagranza delle 93 persone trovate all'interno, mentre un secondo concerne l'azione presso la scuola "Diaz-Pascoli", posta, come detto, esattamente di fronte alla prima lungo la via, dove le attrezzature in dotazione alle associazioni, enti, collettivi professionali e studi radiofonici ivi installati avevano subito danni a seguito dell'intervento della

Polizia.

II.1) A Francesco GRATTERI, riferimento, quale direttore del S.C.O., per quanti appartenevano alle Squadre Mobili ed al Reparto Prevenzione e Crimine, ed a Giovanni LUPERI, riferimento, quale vice direttore dell'Ucigos, per gli operatori appartenenti alle Digos, è stato ascritto, al capo A), il delitto di cui agli artt. 110, 61 n. 2, 479 c.p. per aver attestato fatti e circostanze non corrispondenti al vero, in quanto (secondo imputazione), presenti sui luoghi, determinavano ed inducevano gli Agenti ed Ufficiali di p.g. ad attestare falsamente, sia che era stata opposta una violenta resistenza esterna, ed anche resistenza all'interno dell'edificio, con coltelli ed armi improprie, sia che quanto era stato rinvenuto all'interno dell'istituto era stato utilizzato come arma impropria dagli occupanti, e che fra il materiale rinvenuto nella scuola v'erano anche due bottiglie incendiarie con innesco.

Il tutto con la finalità di giustificare l'azione della Polizia ed i conseguenti arresti ed anche l'avvenuto ferimento di numerose persone coinvolte nell'operazione.

Da tale addebito i due imputati erano stati assolti dal tribunale e, su gravame degli uffici del Pubblico Ministero, dichiarati responsabili con la sentenza della Corte d'appello.

II.2) Al capo B) era loro ascritto, in concorso con gli Agenti ed Ufficiali di p.g. presenti, alcuni dei quali loro diretti sottoposti, nonché con Pietro TROIANI e Michele BURGIO, il delitto di calunnia in danno delle persone arrestate (artt. 110, 368, comma I e II, 61 n. 2, 81 cpv., c.p.) incolpate, con la consapevolezza della loro innocenza, di associazione a delinquere finalizzata alla devastazione ed al saccheggio, di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, nonché di possesso di congegni esplosivi ed armi improprie.

Da tale addebito i due imputati erano stati assolti dal tribunale; la Corte d'appello, sul gravame degli uffici del Pubblico Ministero, aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di prescrizione.

II.3) Al capo C), il medesimo delitto di falso ideologico – descritto sub A) nella prospettiva dell'addebito ai funzionari al vertice – è ascritto anche ai sottoscrittori dei diversi atti e verbali di polizia giudiziaria ed in particolare a Gilberto CALDAROZZI, Spartaco MORTOLA, Nando DOMINICI, Filippo FERRI, Fabio CICCIMARRA, Carlo DI SARRO, Massimo MAZZONI, Davide DI NOVI, Renzo CERCHI e Massimiliano DI BERNARDINI (per il quale l'addebito è rubricato al capo 1), in quanto il procedimento a suo carico era stato stralciato, sospeso per gravi ragioni di salute e poi riunito al processo principale nel 2005.

Anche nei confronti di tali imputati era intervenuta assoluzione in primo grado e condanna da parte della Corte d'appello.

II.4) Come ai due dirigenti superiori, anche ai funzionari sopra menzionati era ascritto, nei termini di cui sub B), il delitto di calunnia, al capo D) (per DI BERNARDINI al capo 2 per il motivo già detto).

Dopo l'assoluzione in primo grado, la Corte d'appello non ha assunto determinazioni specifiche nel dispositivo; solo in motivazione ha rilevato che la prescrizione del reato non era stata dichiarata per un mero errore materiale, errore che ha provveduto a correggere *de plano* in sentenza.

In relazione al delitto di calunnia contestato in vari capi della rubrica la situazione si è riproposta nei medesimi termini ed è oggetto di ricorso di più parti.

II.5) A tutti gli imputati indicati in precedenza (i dirigenti superiori ed i funzionari) sono poi ascritti i fatti rubricati sub E) (n. 3 per DI BERNARDINI), concernenti l'arresto di tutte le persone trovate all'interno dell'edificio, originariamente qualificati come abuso d'ufficio, dal quale il tribunale aveva assolto gli imputati e che la Corte d'appello ha dichiarato prescritti, riquilificandoli come arresto illegale ex art. 606 c.p.).

Sempre per le vicende della scuola "Pertini", ai capi F) e G) sono rubricati i delitti ascritti a Vincenzo CANTERINI, comandante, come visto, del I° Reparto Mobile di Roma della Polizia di Stato, il cui VII Nucleo Sperimentale aveva effettuato l'accesso in forze all'edificio scolastico.

II.6) Al capo F), un'ipotesi di falso ideologico (110, 61 n. 2, 479 c.p.) è ascritta al prevenuto in concorso con i precedenti imputati, ma riguarda in special modo la relazione di servizio a sua firma, diretta al Questore di Genova ed allegata agli atti trasmessi all'A.G. in relazione all'arresto di ALBRECHT Thomas ed altri 92, avente per oggetto sia la resistenza esterna che quella interna che sarebbe stata opposta alle forze dell'ordine anche con coltelli ed armi improprie, oltre al rinvenimento del materiale utilizzato come arma dagli occupanti.

Il CANTERINI aveva subito condanna primo grado limitatamente a quanto attestato in ordine alla resistenza all'interno dell'edificio e tale statuizione è stata confermata dalla Corte d'appello.

II.7) Al capo G) è ascritto al CANTERINI il delitto di calunnia in concorso, con riferimento ai fatti contestati anche agli altri imputati, per il quale aveva riportato condanna in primo grado, limitatamente a quanto attestato in ordine alla resistenza all'interno dell'edificio.

Anche per l'imputazione sub G) la Corte d'appello ha ritenuto di procedere in motivazione alla correzione dell'errore materiale del dispositivo nel quale non era riportata l'estinzione del reato per prescrizione.

II.8) Il CANTERINI, nella posizione di comando sopra indicata, Michelangelo FOURNIER, vice comandante del reparto, ed i capi squadra Fabrizio BASILI, Ciro TUCCI, Carlo LUCARONI, Emiliano ZACCARIA, Angelo CENNI, Fabrizio LEDOTI,

Pietro STRANIERI e Vincenzo COMPAGNONE sono stati ritenuti dal tribunale colpevoli del delitto, sub H), di lesioni aggravate dall'uso di arma ex art. 585, 1°, co, seconda parte e 2° co., c.p., contestate come lesioni lievi in 65 casi, e come gravi ex art. 583 1° co., c.p. in relazione a 13 persone offese.

La Corte d'appello, per l'intervento delle attenuanti generiche e l'applicazione del più favorevole regime previsto dalla disciplina della prescrizione in vigore prima delle modifiche della legge 251 del 2005, ha dichiarato la prescrizione di tutti i delitti ascritti a FOURNIER, nonché dei delitti di lesioni lievi ascritti agli altri imputati, ma ha confermato per costoro la condanna per le lesioni gravi, con conferma delle disposizioni civili per gli episodi prescritti.

II.9) I successivi capi di imputazione concernono uno dei fatti avvenuti all'interno della scuola "Pertini" in occasione dell'intervento del personale del VII nucleo di Roma, e precisamente quello relativo alla pretesa aggressione all'agente NUCERA.

Massimo NUCERA, in forza a quel reparto, è stato imputato del delitto di falso ideologico in atto pubblico – in concorso con l'ispettore capo Maurizio PANZIERI, aggregato al medesimo Nucleo, e con gli altri imputati fra cui LUPERI e GRATTERI cui sono ascritti i falsi sub A) e B) – per avere attestato falsamente in un'annotazione di servizio di essere stato aggredito da un soggetto ignoto e colpito con una coltellata vibrata all'altezza del torace.

Assolto in primo grado il prevenuto è stato condannato dalla Corte d'appello.

Al capo L) al NUCERA era ascritto, nei termini in cui era contestato ai restanti imputati, il delitto di calunnia, commesso in danno dell'ignoto soggetto accusato di averlo aggredito. Delitto di calunnia per il quale si è verificato, come in relazione ad analoghe imputazioni, che, dopo l'assoluzione in primo grado, la Corte d'appello in dispositivo non ha assunto determinazioni specifiche, provvedendo poi con la correzione dell'errore materiale in motivazione ad attestarne l'estinzione per prescrizione.

Maurizio PANZIERI era imputato, al capo M), del delitto di falso ideologico in concorso con l'agente NUCERA in merito a quanto riferito nella relazione di servizio sull'aggressione che l'agente avrebbe subito da un ignoto, armato di coltello, alla quale aveva attestato di aver assistito. Assolto in primo grado, il prevenuto era stato condannato dalla Corte d'appello.

Come per il NUCERA anche al PANZIERI era ascritto, al capo N), il delitto di calunnia dal quale era stato assolto dal tribunale. Anche per PANZIERI, dopo l'assoluzione in primo grado, la Corte d'appello aveva ommesso in dispositivo specifiche determinazioni, correggendo poi l'errore materiale in motivazione.

II.10) Le imputazioni a carico di Pietro TROIANI e Michele BURGIO concernono l'episodio relativo alla comparsa presso la scuola "Pertini" di due bottiglie

molotov che in seguito sarebbero state oggetto di sequestro assieme a tutto il materiale rinvenuto all'interno della scuola, mentre pacificamente erano state trovate in Via Medaglie D'Oro di Lunga Navigazione dal vice questore aggiunto dott. Pasquale GUAGLIONE, in quel medesimo pomeriggio di sabato 21 luglio, quindi in un luogo ed in un momento diversi rispetto a quelli degli avvenimenti per cui è processo, ed erano state successivamente depositate, senza che ne fosse stato formalizzato il sequestro, su di un autoveicolo della Polizia, un *Magnum* condotto da BURGIO, a bordo del quale TROIANI nella sera avanzata aveva raggiunto, partendo dalla Questura, il plesso scolastico "Diaz".

Pietro TROIANI, vice Questore aggiunto al comando di operatori appartenenti al Reparto Mobile della Polizia di Stato, fra cui l'Assistente BURGIO, del 1° Reparto Mobile di Roma, era stato rinviato a giudizio nel procedimento principale per rispondere, al capo O), in concorso con gli imputati a cui veniva ascritto sub B), del delitto di calunnia in danno delle persone presenti nella scuola "Pertini", nonché (al capo P) del delitto di detenzione e porto di materiali esplosivi per aver consegnato ai colleghi impegnati nell'operazione presso quell'istituto, per il tramite dell'assistente BURGIO, le due bottiglie incendiarie, affinché ne potesse esser attribuita la detenzione a persone estranee a quel reato.

Il TROIANI era stato condannato dal tribunale per entrambi i reati e la Corte d'appello ha confermato la sentenza quanto al delitto in materia di materiali esplosivi, assolvendolo dal delitto di calunnia.

La posizione del TROIANI si completa con l'imputazione di falso in atto pubblico, in concorso con le persone indicate nel capo B), formulata nel diverso procedimento riunito al principale nel 2008, dopo un proscioglimento in udienza preliminare, con sentenza annullata dalla Corte di cassazione, e successivo rinvio a giudizio.

Il tribunale aveva condannato l'imputato anche per il falso e la Corte d'appello aveva confermato la sentenza del primo giudice sul punto.

A Michele BURGIO, Assistente del 1° Reparto Mobile di Roma, alle dipendenze di TROIANI erano ascritti ai capi Q) ed R) i delitti di calunnia e di detenzione e porto di materie esplosive in concorso e nei medesimi termini in cui erano ascritti al superiore, per la parte avuta nell'aver portato sul veicolo da lui guidato le bottiglie molotov e nella successiva consegna delle stesse ad altro personale di polizia su indicazioni di TROIANI.

Alla condanna in primo grado per entrambi i reati aveva fatto seguito l'assoluzione da parte della Corte d'appello.

II.11) I reati rubricati nei successivi capi di imputazione a carico di Salvatore GAVA riguardano fatti verificatisi durante l'operazione presso la scuola "Pascolli", che, come rilevato sopra, si trovava esattamente di fronte alla "Pertini".

Al GAVA, Commissario Capo della Polizia di Stato, aggregato alla Questura di Genova, erano ascritti i delitti di perquisizione arbitraria e violazione di domicilio aggravata (capo S), per la perquisizione dei locali di quell'edificio scolastico che erano in uso al "Genoa Social Forum", nonché per la perquisizione arbitraria di gran parte degli occupanti; al capo T) il delitto di violenza privata in danno di tutte le persone costrette con la minaccia dei manganelli, a sedersi, inginocchiarsi o sdraiarsi a terra ed a mantenere tale posizione per almeno mezz'ora, nonché, al capo U), il delitto di danneggiamento aggravato, materialmente commesso da personale dipendente, di *computers* ed apparecchi telefonici di proprietà del Comune di Genova, in uso al "Genoa Social Forum" ed all' "Associazione Giuristi Democratici".

Da tali addebiti il GAVA era stato assolto in primo grado, mentre la Corte d'appello, riformando la sentenza del tribunale, ne ha dichiarato la prescrizione, con condanna al risarcimento dei danni.

La Corte d'appello ha invece confermato la sentenza del tribunale, di assoluzione del GAVA dal delitto di peculato, contestato sub V) con riguardo all'appropriazione di parti interne (*hard disk*) di alcuni *computers* di proprietà del Comune di Genova, in uso alle citate associazioni all'interno della scuola "Pascoli", che sarebbero stati prelevati nel corso dell'intervento del personale di polizia sotto il suo comando.

Anche la posizione del GAVA, come quella di TROIANI, formava oggetto del separato procedimento riunito al principale nel 2008, con l'imputazione di falso in atto pubblico riguardo ai fatti verificatisi nella scuola "Pertini", per aver sottoscritto, in concorso con le persone indicate nel capo B), il verbale di una perquisizione e sequestro senza avervi partecipato.

Dopo un proscioglimento in udienza preliminare, con sentenza annullata da questa Corte, e successivo rinvio a giudizio, il tribunale aveva assolto l'imputato mentre la Corte d'appello ha riformato la sentenza del primo giudice, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

II.12) Nel medesimo contesto dell'operazione presso la scuola "Pascoli" si colloca imputazione ascritta sub Z1) a Luigi FAZIO, di percosse aggravate in danno di Andreas HUTH.

Dopo la condanna in primo grado, la Corte d'appello, riformando la sentenza del tribunale, aveva dichiarato la prescrizione del reato, con conferma delle disposizioni civili.

I RICORSI PER CASSAZIONE

III) Hanno proposto ricorso per cassazione:

- il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova;

- il Ministero dell'Interno quale responsabile civile;
- le parti civili BARTESAGHI (Enrica), GANDINI, BRUSETTI, GALEAZZI, PAVARINI, CORDANO, COSTANTINI, SCHIAVI, BIANCO, VALENTI, BRIA, FLETZER, FORTE, LUPPICHINI, MASU, MESSUTI, PODOBNICK e URGEGHE;
- gli imputati GRATTERI, LUPERI, CALDAROZZI, MORTOLA, DOMINICI, FERRI, CICCIMARRA, DI SARRO, MAZZONI, DI NOVI, CERCHI, DI BERNARDINI, CANTERINI, FOURNIER, BASILI, TUCCI, LUCARONI, ZACCARIA, CENNI, LEDOTI, COMPAGNONE, STRANIERI, NUCERA, PANZIERI, TROIANI, GAVA e FAZIO.

RICORSO DEL PROCURATORE GENERALE DI GENOVA

IV) Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova si articola su cinque motivi.

IV.1) Con il primo il ricorrente lamenta il contrasto tra dispositivo e motivazione in relazione all'omessa dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione di alcuni dei reati di calunnia di cui all'imputazione.

La Corte territoriale, nel decidere sull'appello del Pubblico Ministero contro le assoluzioni per insussistenza del fatto pronunciate dal primo giudice nei confronti degli imputati di calunnia, ha riformato la sentenza impugnata, con declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di prescrizione, relativamente ad alcune delle imputazioni di calunnia (capo B) e di arresto illegale (capo E), pronunciando correlativamente condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, mentre, come già rilevato, ha omesso una formale statuizione di non doversi procedere in relazione al delitto di calunnia di cui al capo D), ascritto agli imputati CALDAROZZI, FERRI, DI BERNARDINI, CICCIMARRA, DOMINICI, MORTOLA, DI SARRO, MAZZONI, CERCHI, DI NOVI, in concorso con LUPERI e GRATTERI imputati del medesimo fatto-reato al capo B), espressamente dichiarato prescritto; ha pure omesso la dichiarazione di estinzione per prescrizione in relazione alla calunnia contestata al capo G) al CANTERINI ed alla calunnia contestata ai capi L) e N) agli imputati NUCERA e PANZIERI.

Il ricorrente rileva che l'evidenza dell'errore materiale emerge da più elementi di contrasto rinvenibili nella medesima sentenza della Corte di merito:

- in particolare per il capo D), la corrispondente statuizione, in riforma della sentenza, quanto allo stesso delitto ascritto sub B) ad altri imputati (GRATTERI e LUPERI);

- la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili anche per il delitto di calunnia; la pena inflitta al CANTERINI, calcolata solo con riferimento ai reati non ancora estinti per prescrizione; ed allo stesso modo per NUCERA e PANZIERI, peraltro condannati al risarcimento dei danni anche per la calunnia.

Ritiene il ricorrente che nel panorama della giurisprudenza di questa Corte vi

sarebbe spazio per una valutazione di prevalenza della motivazione sul dispositivo, nonostante l'orientamento contrario prevalente.

L'immediata riconoscibilità dell'errore materiale dovrebbe convincere che il contrasto fra dispositivo e motivazione sarebbe solo apparente e che legittimo sarebbe il ricorso alla motivazione per chiarire l'effettiva portata del dispositivo, al fine di individuare l'errore ed eliminarne gli effetti.

In ogni caso, pur ritenendo che dovrebbe imporsi un'interpretazione del dispositivo nel senso di cui alla motivazione, il ricorrente Procuratore generale chiede che la Corte annulli senza rinvio la sentenza appellata, *in parte qua*, ove non si ritenesse di poter ovviare mediante il procedimento di correzione di errori materiali.

IV.2) Con un secondo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'assoluzione del TROIANI dal delitto di calunnia rubricato sub O).

Come notato sopra, la posizione del TROIANI è collegata al rinvenimento di un sacchetto contenente due bottiglie *molotov* in zona diversa da quella del complesso scolastico "Diaz" ed alla consegna di tale sacchetto, per iniziativa del prevenuto, ai colleghi che avrebbero dovuto redigere i verbali delle attività di polizia giudiziaria connesse all'intervento nella scuola; all'iniziale rinvio a giudizio per calunnia era poi seguito quello per concorso nel falso ideologico, dopo l'annullamento da parte di questa Corte della sentenza di proscioglimento ex art. 425 c.p.p.

La sentenza di condanna per entrambi i reati da parte del tribunale era stata riformata dalla Corte d'appello che, ribadita la responsabilità per il falso, aveva escluso quella per la calunnia, con motivazione che il ricorrente censura denunciandone l'illogicità, non apparentovi consequenzialità logica tra l'accertamento del dolo di falso e l'esclusione del dolo di calunnia, che era stato riconosciuto invece in capo agli altri imputati coinvolti nella redazione dei verbali diretti a far risultare tali reperti come frutto della perquisizione in corso e sequestrati in quanto rinvenuti all'interno dell'edificio scolastico.

Rileva l'illogicità dell'affermazione della Corte territoriale secondo cui, seppure il prevenuto avesse consegnato le bottiglie a chi redigeva i verbali di perquisizione e sequestro concernenti l'intervento al complesso scolastico ben sapendo che i reperti provenivano da tutt'altro luogo, non si sarebbe unita alla ritenuta consapevolezza della falsità del verbale, nella parte riguardante il luogo di rinvenimento, anche la consapevolezza che di quel possesso in quel luogo sarebbero state accusate le persone che ben aveva potuto vedere esser state arrestate perché trovate all'interno di quello stabile, a seguito di una perquisizione d'iniziativa volta proprio al rinvenimento di armi.

Il ricorrente P.G. chiede quindi che, rilevata la contraddizione interna al ragionamento della Corte di merito, la sentenza venga annullata, con dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.

IV.3) Con il terzo motivo deduce contraddittorietà ed illogicità della motivazione con cui la Corte di merito ha assolto, per non avere commesso il fatto, Salvatore GAVA dal reato di peculato sub V), relativo all'appropriazione di parti dei *computers* prelevate nell'ambito della perquisizione alla scuola "Diaz-Pascoli".

Rileva il ricorrente che la Corte territoriale aveva ritenuto la penale responsabilità, negata dal primo giudice, del GAVA quale responsabile dell'operazione, per i reati, poi dichiarati prescritti, di perquisizione arbitraria, violazione di domicilio, violenza privata e danneggiamento aggravato, riconoscendo che anche in quell'edificio v'era stata un'operazione di perquisizione organizzata, e con la precisa finalità di impedire l'ulteriore ripresa di quanto la Polizia stava compiendo nell'edificio di fronte, e di eliminare le riprese audio e video ed i supporti necessari per la memorizzazione, come gli *hard disk* dei *computers*.

Peraltro, ad avviso del ricorrente Procuratore generale, il giudice d'appello, in contraddizione con la propria lettura delle emergenze processuali, secondo cui dal cospicuo dato testimoniale emergeva che nella perquisizione, per altri aspetti superficiale, l'interesse degli operatori era "concentrato sui materiali informatici ed audio visivi", aveva poi escluso la consapevolezza del responsabile dell'operazione proprio in relazione alla condotta più significativa, l'asportazione di parti dei *computers*, fra l'altro, avvenuta in modo del tutto evidente, così negando la posizione di comando che aveva accertato nel ritenere la responsabilità per i restanti reati; peraltro, con l'ulteriore contraddizione del riconoscimento dell'aggravante del nesso teleologico, contestata sub S), per la condotta di perquisizione arbitraria e violazione di domicilio, posta in essere al fine di commettere sia il reato di danneggiamento che quello di peculato, aggravante che secondo la Corte sarebbe integrata, "essendo stata la perquisizione finalizzata a danneggiare le apparecchiature per asportare ciò che era ritenuto di interesse".

IV.4) Con il quarto motivo censura la dichiarazione da parte della Corte territoriale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti degli imputati CANTERINI, FOURNIER, BASILI, TUCCI, LUCARONI, ZACCARIA, CENNI, LEDOTI, STRANIERI e COMPAGNONE in ordine ai reati di lesioni personali lievi loro ascritti al capo H).

Deduce violazione di legge e propone eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 157 c.p. per contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

Osserva in primo luogo il ricorrente che dalle sentenze di merito emerge una situazione per la quale i trattamenti inflitti alle persone indicate nel capo H) in occasione dell'intervento della polizia nel plesso scolastico "Diaz-Pertini" ben potrebbero essere ricompresi nella nozione di "tortura o di trattamenti inumani o degradanti" previsti dall'art. 3 della CEDU, nell'interpretazione fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con plurime sentenze, che, secondo il ricorrente, si riferirebbero a situazioni di minor gravità rispetto a quella dei fatti che dalle sentenze di merito appaiono essersi verificati nell'occasione per cui si procede.

Rileva altresì il Procuratore generale che, secondo la giurisprudenza della Corte europea, è indispensabile che gli ordinamenti degli Stati prevedano norme che garantiscano la punizione di fatti e atti di prevaricazione del genere, provenienti da esponenti dell'Autorità, con abuso dei loro poteri, e soprattutto che garantiscano che l'accertamento e la repressione dei reati non abbiano limiti dipendenti dal trascorrere del tempo.

Osserva quindi che, poiché, secondo la Corte costituzionale, le norme della CEDU — nel significato attribuito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo — integrano quali "norme interposte" il parametro costituzionale di cui all'art. 117, primo comma, Costituzione, nella parte in cui impone che la legislazione interna si conformi ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, un rilevato contrasto con una norma CEDU comporta la necessità della proposizione di una questione di legittimità costituzionale, per eventuale violazione dell'art. 117, primo comma, Costituzione", della norma interna, l'art. 157 c.p., per contrasto con l'art. 3 della CEDU, nella parte in cui non esclude dalla prescrizione i delitti, comunque nominati e qualificati ai sensi del diritto interno, integrati da condotte realizzate in violazione dell'art 3 della Convenzione EDU.

Evidenzia al proposito che nella giurisprudenza costituzionale, e di questa Corte di legittimità, esisterebbero spazi di configurabilità della questione, anche se comportante una possibile incidenza sulla riserva di legge in materia penale (superabile con il riferimento al disposto della norma costituzionale violata che configura un vero e proprio obbligo di conformità per lo Stato sottratto alla discrezionalità del legislatore); espone poi i profili di rilevanza nel procedimento di un'eventuale dichiarazione di illegittimità, pur a fronte dell'intangibilità del principio di irretroattività della norma meno favorevole.

IV.5) Con il quinto motivo il Procuratore generale censura la motivazione della sentenza della Corte territoriale che, a fronte di un fatto qualificabile nei termini di cui sopra, aveva applicato all'imputato FOURNIER le attenuanti generiche, determinando in tal modo l'estinzione per prescrizione anche del delitto di lesioni gravi lui ascritto.

RICORSO GRATTERI

V.1) I difensori di Francesco GRATTERI deducono, con il primo motivo, violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. assumendo che la dichiarazione di responsabilità a carico del loro assistito per i reati di cui agli artt. 479 c.p. (capo A); 368 c.p. (capo B) e 606 c.p. (capo E), si caratterizza, da un lato, per erronea applicazione della regola di giudizio in tema di valutazione della prova e, dall'altro, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alle argomentazioni svolte dalla difesa nelle diverse memorie difensive depositate nei due gradi di giudizio di merito.

Il giudice di appello, nel ribaltare la pronuncia assolutoria di primo grado, avrebbe dovuto delineare le linee portanti del proprio ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, ma nella specie la motivazione della sentenza di secondo grado appariva irrazionale in quanto la decisione di ribaltare la sentenza assolutoria si fondava su conclusioni del tutto immotivate ed illogiche, che avevano travisato il portato probatorio con un approccio motivazionale intenzionalmente "fattualistico" in una con una ricostruzione dei fatti che non giustificava le conclusioni in punto di affermazione della responsabilità, avendo la Corte territoriale operato un evidente "salto logico" laddove non aveva spiegato attraverso quale argomentazione razionale, ispirata ai canoni della logica, fosse giunta ad una affermazione di colpevolezza soltanto sulla base della ricostruzione dei fatti.

L'affermazione dei giudici secondo cui quello del GRATTERI – Direttore del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato – sarebbe stato un concorso morale appariva una formula vuota, in mancanza della indicazione della rilevanza causale, rispetto al fatto, della condotta ascritta all'imputato a titolo di concorso morale, non avendo i giudici spiegato attraverso quale argomentare giuridico e/o logico tale conclusione fosse legittima, come se fosse di per sé sufficiente la dimostrazione che il GRATTERI rivestisse, in quella occasione, una posizione apicale nel contesto degli avvenimenti relativi alla irruzione e alla perquisizione effettuate, nella notte tra il 21 e il 22 luglio del 2001, presso l'istituto scolastico "Diaz-Pertini" di Genova in occasione del vertice del G8.

Un simile ragionamento avrebbe dovuto comportare di conseguenza la responsabilità anche di altri soggetti – quali il Prefetto ANDREASSI, vice capo vicario della Polizia di Stato, e il Prefetto LA BARBERA – che, in quella occasione, rivestivano cariche ben più alte rispetto a quella del GRATTERI, tutte le iniziative necessarie ad effettuare la perquisizione alla scuola "Diaz-Pertini" avendo trovato nel Prefetto ANDREASSI il riferimento istituzionale principale, il quale nel corso dell'operazione aveva sempre tenuto i contatti con il Capo della Polizia, come aveva riferito sul punto il Prefetto LA BARBERA e, al termine di essa, si era incon-

trato, da solo, con il dott. CANTERINI, comandante del I° Reparto Mobile di Roma, per poi vagliare il comunicato, da leggere nel corso della conferenza stampa tenutasi nei locali della Questura la mattina successiva.

Lo stesso ANDREASSI – evidenziano ancora i difensori – aveva sempre ribadito che la decisione di compiere la perquisizione, ai sensi dell'art.41 T.U.L.P.S., considerata come una doverosa reazione all'accaduto ed anche strumento necessario per la individuazione dei manifestanti violenti, presso l'istituto scolastico "Diaz-Pertini", era stata assunta in maniera unanime, assieme al Questore (dott. Francesco COLUCCI), LA BARBERA, MORTOLA e GRATTERI, mentre lo stesso COLUCCI, nell'illustrare quella riunione, aveva dichiarato che nessuna pressione era giunta dal dott. GRATTERI.

Inoltre – prosegue la difesa del ricorrente – la stessa sentenza impugnata aveva ammesso esservi stato uno "stacco temporale" tra la condotta ascritta al GRATTERI e il momento in cui erano stati redatti i verbali ritenuti falsi, durante il quale si ignorava cosa avesse fatto il prevenuto, senza che neppure nel momento della sua accertata presenza sul luogo dei fatti fosse dato rinvenire qualsivoglia elemento dimostrativo in via diretta del concorso morale, ritenuto probatoriamente accertato in via indiretta, attraverso fatti ritenuti dai giudici "concludenti".

Tuttavia, per argomentare il passaggio logico dal fatto noto a quello ignoto, secondo la regola di cui al comma 2° dell'art.192 c.p.p., il giudice deve tener conto della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari ed il suo giudizio conclusivo deve essere l'unico possibile, alla stregua degli elementi disponibili, secondo i criteri di razionalità dettati dall'esperienza umana, e nella specie i dati probatori acquisiti al processo dimostravano in maniera inequivoca che il dott. GRATTERI non aveva avuto alcun controllo del contenuto degli atti pubblici di cui al capo A), ritenuti falsi, allorquando essi erano stati confezionati in Questura dopo l'intervento alla "Diaz-Pertini", oltre alla circostanza per cui il ricorrente non era un ufficiale di p.g.

Non era pertanto possibile, in tale contesto, sostenere che i falsi verbali erano la conseguenza, sul piano causale, delle condotte ascritte al GRATTERI, non essendo possibile affermare che egli fosse consapevole proprio di ciò che, solo successivamente, con i verbali ritenuti falsi, era stato da altri rappresentato, tanto che la stessa sentenza aveva dato atto dell'assenza del dott. GRATTERI in Questura nella fase della redazione degli atti ritenuti falsi.

Quanto agli elementi reputati dalla Corte genovese dimostrativi della presunta consapevolezza del GRATTERI in ordine al contenuto falso dei verbali, vi era stato un travisamento della prova, in quanto nella conversazione telefonica, avvenuta alle ore 2,56 del 22.7.2001 tra il prevenuto ed il dott. CANTERINI,

GRATTERI aveva affermato di aver solo chiesto a CANTERINI che se vi erano stati dei feriti <se li facesse refertare, non di evidenziare una forte resistenza assolutamente> , come era comprovato dal contenuto della conversazione – depositata in dibattimento dalla difesa – tra il dott. CANTERINI ed il dott. MORTOLA, registrata sulla linea 113 della Questura, intervenuta subito dopo la precedente conversazione tra GRATTERI e CANTERINI, nonché dagli stessi referti medici prodotti dal personale del VII Nucleo del I° Reparto Mobile di Roma, mai tacciati di falso, dove era apposto l'orario in cui era avvenuta la visita del paziente, tutti cronologicamente successivi alla telefonata intercorsa tra GRATTERI e CANTERINI.

Quest'ultimo, inoltre, aveva dichiarato che al ritorno dall'operazione aveva avuto modo di intrattenersi con il dott. Lorenzo MURGOLO, dal quale aveva ricevuto i complimenti per l'operato del VII Nucleo nel corso dell'intervento alla scuola 'Diaz-Pertini'; con il dott. CALESINI, vice capo vicario della Questura di Genova; con il Prefetto ANDREASSI, con il quale aveva parlato *de visu*, per circa un'ora, dell'operazione appena conclusa, senza aver avuto occasione alcuna di parlare con il dott. GRATTERI nel momento in cui si era recato in Questura per redigere la relazione.

Vi era stato pertanto – concludono sul punto i difensori – il travisamento della prova essendo rimasto dimostrato che GRATTERI non aveva mai richiesto a CANTERINI la stesura di una relazione né tanto meno sollecitato la produzione di "più certificati medici".

Quanto poi alla testimonianza dibattimentale del Prefetto ANDREASSI, da cui la sentenza aveva ritenuto dimostrato come, dal momento della perquisizione presso la scuola "Paul Klee" del 21.7.2001, il GRATTERI fosse stato di fatto messo a capo delle operazioni di ordine pubblico, con conseguente passaggio in secondo piano della figura del Prefetto Ansoino ANDREASSI, anche relativamente a tale circostanza la Corte territoriale era incorsa nel travisamento della prova, avendo i giudici dell'appello ommesso di valutare gran parte degli eventi che avevano preceduto la perquisizione presso la scuola "Paul Klee", dimenticando di narrare il ruolo avuto dal vice capo vicario della Polizia in quella vicenda, facendo assurgere a prova una non documentabile telefonata del Capo della Polizia, Prefetto Giovanni DE GENNARO, il quale, a dire dell'ANDREASSI, avrebbe chiesto di delegare il GRATTERI per quella operazione, conversazione che non aveva trovato alcun riscontro obiettivo nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Così facendo, però – lamenta la difesa del ricorrente – la Corte di appello aveva conferito al Prefetto ANDREASSI una veste di assoluta estraneità ai fatti, del tutto distonica con la funzione svolta nel corso del "G8" e con quanto scaturito dal compendio probatorio posto a sostegno della motivazione emessa dal tri-

bunale di Genova, dal momento che in base al compendio probatorio relativo al primo intervento presso la scuola "Paul Klee", alle ore 10 del 21.7.2001, emergeva la totale estraneità ai fatti del dott. GRATTERI e, inversamente, la responsabilità del Prefetto ANDREASSI, dal momento che le deposizioni dei funzionari di polizia partecipi, a diverso titolo, a quel primo intervento (dott. Francesco NANNUCCI; dott. Pasquale ZAZZARO; dott. Giovanni COSTANTINO), avevano illustrato il fallimento del primo tentativo di perquisizione e l'estraneità a quei fatti del dott. GRATTERI e dello S.C.O., ed invece la responsabilità del Prefetto ANDREASSI, evidente anche nel secondo intervento presso il predetto istituto scolastico non dovuto all'iniziativa del dott. GRATTERI, come confermato anche dal dott. Vincenzo D'AGNANO, funzionario che aveva proceduto alla perquisizione presso la scuola "Paul Klee", il quale aveva dichiarato di aver effettuato l'intervento su ordine dell'Operativo e di non aver ricevuto alcuna disposizione dal dott. GRATTERI, a lui noto solo di nome.

Inoltre, l'informativa di reato ex art. 347 c.p.p., datata 21.7.2001, su carta intestata della Squadra Mobile di Genova - S.C.O., recava la firma del dott. Nando DOMINICI, mentre dall'ulteriore documentazione depositata presso la Procura alle ore 16,25 del 22.7.2001 risultava che tutti gli adempimenti di natura procedurale (verbale di arresto; verbale di perquisizione e sequestro; annotazione redatta dal dott. D'AGNANO; annotazione redatta dal dott. COSTANTINO; annotazione redatta dall'Ispezzore superiore Tommaso MARINALI), relativi alla predetta perquisizione, erano stati eseguiti dallo S.C.O. di Genova.

Quanto ai riscontri oggettivi alla deposizione di ANDREASSI, ritenuti dalla Corte genovese decisivi, non era dato comprendere - secondo la difesa - come la presenza del GRATTERI presso la scuola "Diaz-Pertini" costituisse un riscontro oggettivo decisivo in termini di colpevolezza, anche perché dal frammento video 234 che lo riprendeva, attraverso le deposizioni, riportate nei contributi difensivi ed ignorate dai giudici, emergeva che l'imputato era intento ad indicare con il manganello (e non con il "tonfa", in dotazione solo agli operatori del VII° Nucleo del I° Reparto Mobile di Roma) le impalcature, non ad ordinare di fermare i fuggitivi, come invece ritenuto erroneamente in sentenza con riferimento ai 13 frammenti di cui alla consulenza delle parti civili, dal momento che l'immagine in questione era antecedente e non inclusa in quei 13 frammenti.

Dopo aver appreso del rinvenimento delle bottiglie molotov e del tentativo di accoltellamento dell'agente NUCERA, il dott. GRATTERI - proseguono i difensori - si era convinto, anche a seguito di quanto acquisito *de relato* da chi era intervenuto per primo, che ci fosse stata una forte resistenza, sì da affidare al dott. Fulvio FILOCAMO - funzionario della Squadra Mobile di Padova che sul punto aveva deposto - l'incarico di procedere ad una perquisizione più accurata, di si-

stemare gli oggetti rinvenuti e di attribuire quanto sequestrato ai singoli occupanti della scuola, circostanza confermata anche dal dott. Filippo FERRI, il quale aveva assistito personalmente al conferimento dell'incarico al predetto, per cui anche sul punto vi era stato travisamento della prova, come pure allorché i giudici di appello avevano sostenuto che il GRATTERI stava rilasciando interviste alla stampa, dal momento che se i frammenti video fossero stati riproposti anche con l'audio tale circostanza non sarebbe risultata.

La sentenza, dunque, confondendo la atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art.110 c.p. con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi, non si era preoccupata di indicare quali sarebbero state le disposizioni impartite dal dott. GRATTERI, cioè se esse fossero dirette ad ottenere il confezionamento di verbali falsi, non essendo al riguardo sufficiente affermare che il ricorrente ed il dott. LUPERI avessero la linea di comando delle operazioni, anche perché in proposito sul punto vi era stato un ulteriore travisamento della prova, in quanto il teste FRIERI aveva espresso solo impressioni, prive di riscontro; il teste dott. CALESINI aveva affermato che il dott. GRATTERI era gerarchicamente subordinato al Prefetto ANDREASSI, al Prefetto LA BARBERA e al dott. COLUCCI, mentre il tenente CREMONINI aveva, nella sua deposizione dibattimentale, rivisto in senso favorevole all'imputato le sue dichiarazioni, in quanto, dopo aver effettuato una individuazione fotografica del tutto irrituale, riconoscendo il dott. GRATTERI come la persona che gli aveva detto di non preoccuparsi del ferimento del sig. Mark COVELL, solo su sollecitazione del Pubblico Ministero, che gli aveva mostrato la foto dell'imputato asserendo che questi era uno dei funzionari in giacca e cravatta quella sera, posto successivamente, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, di fronte a tutte le discordanze tra le sue dichiarazioni ed il quadro probatorio formatosi, aveva finito con l'ammettere di poter aver visto il dott. GRATTERI in momenti successivi all'individuazione del COVELL, anche perché il dirigente, a dire del teste, non indossava il casco.

Quanto alla consapevolezza in capo al dott. GRATTERI della falsità dei verbali redatti la notte del 21.7.2001 - osservano ancora i difensori - la sentenza dimenticava che per poter ritenere sussistente una condotta colpevole del GRATTERI a titolo di concorso morale, non doveva essere dimostrata l'esistenza di atti di violenza commessi ai danni di alcuni civili, quanto invece la consapevolezza in capo al ricorrente della illegittimità di quelle violenze, anche di quelle perpetrate all'interno della scuola "Diaz-Pertini", nonché la volontà di farle invece apparire come legittime nel corpo dei verbali poi da altri redatti.

In ordine poi alla motivazione relativa alla vicenda delle bottiglie *molotov*, l'illogicità era manifesta, la perentoria affermazione circa l'essersi LUPERI e GRATTERI <preso atto del fallimentare esito della perquisizione, adoperati per

nascondere la vergognosa condotta dei poliziotti violenti concorrendo a predisporre una serie di false rappresentazioni della realtà a costo di arrestare e accusare ingiustamente i presenti nella scuola> essendo rimasta priva di qualsivoglia spiegazione, il materiale video (costituito dal reperto 199), totalmente travisato dalla Corte di appello, dimostrando la totale estraneità del GRATTERI a qualsiasi conversazione o rapporto con chicchessia, notandosi il ricorrente impegnato in una sequenza di telefonate che palesavano il suo disinteresse a ciò che stava accadendo in relazione al rinvenimento delle molotov, tanto che gli altri funzionari presenti al "conciliabolo", MURGOLO e FIORENTINO, non avevano mai assunto la veste di imputati nel processo, la posizione del primo essendo stata archiviata ed il secondo mai risultato indagato.

Da nessun elemento - proseguono i difensori - era emerso che il dott. GRATTERI fosse a conoscenza del fatto che le bottiglie *molotov* provenissero da un luogo diverso da quello ove ne era stato attestato il rinvenimento; non vi era prova che il prevenuto avesse detto al dott. CANTERINI di redigere una relazione di servizio falsa e la sentenza non si era preoccupata dell'intervallo temporale intercorrente tra la presenza del GRATTERI ai fatti ed il momento (di molto successivo) della redazione dei verbali in Questura, momento al quale il GRATTERI non aveva partecipato, come riconosciuto dalla stessa sentenza.

V.2) Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per avere la sentenza di secondo grado ignorato non solo le questioni rappresentate dalla difesa nelle memorie depositate in appello, ma anche le convincenti argomentazioni del tribunale di Genova, che aveva mandato assolto l'imputato dai reati contestatigli, fino al punto di ritenere sussistente la responsabilità del ricorrente per imputazioni neppure formulate dalla Pubblica accusa, come quella per i reati contestati al capo H) (lesioni personali dolose), di cui tutti erano stati ritenuti responsabili, a titolo di dolo e a prescindere dagli eventuali personali contributi alla realizzazione dei fatti di reato, ritenendo la Corte di merito ininfluenza la circostanza che precedenti imputazioni a titolo di lesioni nei confronti dei vertici della Polizia fossero state archiviate per essere in questo processo il materiale probatorio a disposizione di gran lunga più completo e ricco di quanto fosse all'epoca dell'archiviazione.

Anche in questo caso - osservano i difensori - vi era stato vizio di travisamento della prova, in quanto il 3.3.04 vi era stata la richiesta di rinvio a giudizio del GRATTERI per i reati di cui al presente procedimento; in data 13.12.04 il G.U.P. aveva accolto la richiesta; in data 26.12.04 vi era stata richiesta di archiviazione della posizione del GRATTERI in relazione ai reati di lesioni; in data 6.4.05 si era tenuta la prima udienza del "Processo Diaz"; in data 15.6.05 il G.I.P. aveva emesso ordinanza di archiviazione nei confronti del dott. GRATTERI per i reati di

lesioni, osservando come non potesse desumersi dall'omogeneità dei comportamenti tenuti da quasi tutti gli agenti, indipendentemente dal reparto di appartenenza, che l'operazione fosse stata sin dall'inizio concepita come una sorta di "spedizione punitiva"; che pertanto l'ordinanza di archiviazione era successiva all'inizio del processo "Diaz" e quindi il giudice aveva avuto a disposizione tutto il materiale che era stato riversato anche nel dibattimento principale, nulla essendosi aggiunto in merito a quelle fasi.

Circa il delitto di calunnia, di cui al capo B), la Corte di merito aveva fatto leva su tre elementi indizianti: il ritenuto fallimento dell'alibi; la presunta sollecitazione al dott. CANTERINI di redigere un'informativa completa, anche sul punto delle riferite (false) resistenze incontrate all'interno dell'edificio; la presunta richiesta al medesimo funzionario di confrontarne il contenuto con quello di altre relazioni.

Si era però trattato - lamentano i difensori - di inferenze illogicamente fondate sull'attività istituzionale del dott. GRATTERI, in assenza della prova della consapevolezza da parte del medesimo della falsità degli episodi di resistenza o finanche della collocazione nella scuola Pertini di bottiglie *molotov aliunde* rinvenute.

Quanto al fallimento dell'alibi già il tribunale di Genova aveva evidenziato la confusione e l'agitazione che regnavano in quei momenti, con operatori delle Forze dell'ordine che si muovevano <senza un preciso riferimento organizzativo...con le allarmanti notizie circa l'arrivo di altri gruppi di appartenenti al "black bloc">, e quindi non poteva escludersi <che i ricordi di singoli avvenimenti e dei particolari possano essere imprecisi, confusi e lacunosi>, per cui il coinvolgimento dell'imputato nel reato di cui al capo B) si riduceva ad una sorta di responsabilità "da frammento filmico" desumibile dalla circostanza che il funzionario dello S.C.O. compariva in alcune riprese del "celeberrimo filmato 199 (scena del c.d. conciliabolo)" e senza che fosse rimasto appurato a quale dei funzionari presenti si fosse riferito il dott. LUPERI nell'affermare che in quella occasione i funzionari avevano discusso e parlato delle *molotov*.

In ordine al delitto di falso ideologico contestato al capo A) si deduce ancora violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per avere i giudici di appello basato la responsabilità sempre sulla "posizione di comando" del GRATTERI nell'operazione di perquisizione nella scuola "Pertini", prendendo a base la testimonianza del Prefetto ANDREASSI e le operazioni di perquisizione presso la scuola "Paul Klee", senza però considerare che il ricorrente non era presente in Questura mentre altri ufficiali redigevano gli atti asseritamente affetti da falsità e fornendo una ricostruzione dell'elemento soggettivo improntata alla logica del "non poteva non sapere" in quanto - secondo i giudici di appello - il GRATTERI

era a conoscenza delle violenze perpetrate in assenza di qualsiasi causa giustificativa poiché, o vi aveva assistito direttamente, oppure aveva sicuramente riscontrato gli effetti di una violenza, oppure perché qualcuno glielo aveva riferito, col risultato finale di declinare in ogni caso una responsabilità di posizione dedotta dal ruolo dell'imputato e dalle sue attività istituzionali.

Anche in ordine alla responsabilità per il delitto di cui al capo E) – lamenta il ricorrente – la motivazione della sentenza era di tipo "circolare": poiché il GRATTERI aveva collaborato attivamente alla predisposizione di prove false, ne conseguiva la responsabilità anche nella decisione di procedere all'arresto, senza però che venisse individuata né la condotta asseritamente concorsuale dell'imputato nella decisione di procedere agli arresti, né il momento temporale in cui collocare tale decisione.

V.3) Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., con riferimento alla aggravante relativa alla natura fidefaciente degli atti pubblici asseritamente falsi, riscontrata dalla Corte genovese limitatamente alle attestazioni relative alla <resistenza incontrata anche all'interno dell'istituto da parte degli occupanti, che ingaggiavano violente colluttazioni con gli agenti di polizia>, all'utilizzo di quanto rinvenuto all'interno dell'istituto come arma impropria dagli stessi occupanti, al rinvenimento di due bottiglie incendiarie in luogo visibile ed accessibile a tutti.

Senonché – secondo il ricorrente – doveva escludersi che l'ordinamento avesse conferito ai pubblici ufficiali redigenti il potere di rappresentazione all'Autorità giudiziaria dei fatti cui avevano assistito per lo scopo di attribuire ad essi pubblica fede, limitandosi l'ordinamento processuale penale a riconoscere tali poteri per scopi inerenti lo svolgimento del servizio di polizia giudiziaria, che, ai sensi dell'art. 55 c.p.p., è quello di prendere notizia dei reati ed impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, non certo fissare ad un dato momento una verità che solo il processo penale è in grado di disvelare.

Peraltro – concludono i difensori – l'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 476 c.p. non era stata né formalmente né sostanzialmente contestata nel capo A) dell'imputazione, per cui vi era stata violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza.

RICORSO LUPERI

VI) Giovanni LUPERI è stato condannato dalla Corte d'appello di Genova, in riforma della sentenza assolutoria del tribunale, per il delitto di falso ideologico in atto pubblico rubricato al capo A), ed è stato prosciolto per intervenuta prescrizione dai delitti di calunnia, rubricato sub B), e di arresto illegale, così riqualificata l'originaria imputazione (sub E), di abuso d'ufficio, oltre al risarcimento dei

danni ed al rimborso delle spese in favore delle parti civili.

Propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

VI.1) Con il primo articolato motivo, lamentando che la Corte d'appello, nel riformare la sentenza di primo grado avrebbe ricostruito, nella valutazione della propria posizione, condotte illecite, quali lesioni, ulteriori rispetto a quelle oggetto dei capi di imputazione, individua elementi di illogicità della motivazione, interni al provvedimento, nel percorso argomentativo relativo a tutte le fasi degli avvenimenti in oggetto, sia nella fase genetica dell'operazione, sia nella fase attuativa dell'intervento presso il plesso scolastico "Diaz".

In primo luogo deduce vizio di motivazione sulla circostanza, ritenuta dalla Corte d'appello, che al momento della riunione in Questura, quando era stata decisa l'operazione, i funzionari che avevano deliberato l'intervento presso la scuola sarebbero stati già al corrente, per la telefonata fra MORTOLA e KOVAC, che in quel luogo non potevano esservi "black bloc".

La Corte, che aveva rovesciato la valutazione di attendibilità del resoconto di MORTOLA su quella telefonata, dando maggior credito alla versione definitiva del suo interlocutore, avrebbe quindi considerato che, nel momento in cui discutevano se intervenire o meno, gli esponenti della Polizia di Stato avessero quell'informazione.

Il giudice d'appello in tal modo si sarebbe posto in contraddizione con le proprie valutazioni del comportamento del Vice Capo della Polizia, Prefetto ANDREASSI, presente a quella riunione, il quale aveva ritenuto che si potesse intervenire presso la scuola sulla base del medesimo patrimonio informativo, rappresentato dall'esito del pattugliamento in zona, con l'aggressione alla pattuglia, del sopralluogo personale di MORTOLA e della telefonata di questi con KOVAC.

Se ANDREASSI, si sostiene, era stato considerato in buona fede, sulla base delle informazioni avute, la stessa condizione si sarebbe dovuta riconoscere agli altri partecipanti alla riunione, che invece in seguito erano stati imputati.

Una tale situazione avrebbe dovuto logicamente portare a considerare adeguata la risposta di una perquisizione generalizzata decisa da persone che avevano le medesime informazioni potenzialmente fallaci che avevano qualificato la buona fede riconosciuta ad ANDREASSI.

La Corte, che attribuisce rilievo alla precedente operazione presso la scuola "Paul Klee", ritenendo che la mancata convalida degli arresti eseguiti in quell'occasione per un'ipotizzata associazione a delinquere avrebbe dovuto costituire remora ad agire con la medesima impostazione, avrebbe poi ommesso di riscontrare gli esiti di quell'operazione ed avrebbe dimenticato che per l'A.G. le regole applicabili in sede di perquisizione di edifici pubblici e (l'eventuale) consequenziale sequestro erano state ritenute non erano necessariamente condiziona-

te dall'adozione di criteri che consentissero di attribuire ad un soggetto determinato, tra quelli presenti nel luogo, le armi eventualmente rinvenute.

In più, contraddittoria sarebbe l'impostazione della Corte territoriale che, da un lato avrebbe attribuito ai dirigenti, al momento della decisione di intervento, la volontà di procedere ad arresti tramite perquisizione per possesso di armi, pur accreditando dall'altro che i medesimi fossero consapevoli della scarsa probabilità che vi fossero armi all'interno della scuola "Diaz-Pertini", non considerando che in tal modo si escludeva una delle motivazioni ritenute alla base dell'azione.

Si lamenta poi mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione laddove la Corte aveva ritenuto che, già nella preventiva riunione in Questura, erano state ideate ed in parte poste in esecuzione le condotte finalizzate all'arresto illegale ed alle lesioni, per l'assenza di direttive al personale che doveva operare la perquisizione e per aver i dirigenti preso anche solo astrattamente in considerazione - invece di respingerla seccamente - l'ipotesi di intervento ventilata da CANTERINI, di sgomberare l'edificio con i gas lacrimogeni prima di effettuare la perquisizione.

Una tale valutazione negativa di quegli elementi di fatto si porrebbe in contraddizione con le diverse argomentazioni della sentenza, secondo le quali l'idea degli imputati sarebbe stata quella di procedere ad arresti di massa con riferimento ad un'ipotesi di reato associativo, in prospettiva del quale, sia la mancanza di direttive particolari, sia l'ipotesi di vuotare l'edificio, avrebbero avuto un senso, considerato che tutto quanto rinvenuto all'interno sarebbe stato attribuito all'unico soggetto collettivo. In tal modo la motivazione finirebbe per accreditare un modo di operare che avrebbe avuto l'avallo dell'A.G. e che avrebbe visto gli imputati agire nella consapevolezza di svolgere legittimamente le proprie funzioni.

Manchevole, illogica e contraddittoria sarebbe poi la motivazione della sentenza laddove aveva ritenuto che i dirigenti al massimo livello della Polizia di Stato, seppur consapevoli che nel luogo di intervento gravitavano soprattutto ragazzi innocui, non solo avevano organizzato un apparato militare sproporzionato all'intervento, ma avevano altresì motivato la truppa alla violenza, fornendo la falsa informazione che all'interno della scuola si trovavano i nemici in quel momento più ricercati dalle forze dell'ordine.

Verrebbe così ascritto agli imputati un progetto in netta contrapposizione con quelle che la stessa Corte di merito aveva ritenuto essere le finalità dell'operazione, di riscattare cioè l'immagine della Polizia, com'era dimostrato dal fatto che era stato previsto un risultato destinato ad essere esposto alla pubblica opinione attraverso l'ufficio stampa della Polizia, la cui ostensibilità non sarebbe stata inficiata dall'eventuale mancata convalida degli arresti, scelta che, sul ver-

sante mediatico, sarebbe state attribuita all'attività della magistratura.

La sentenza si contraddirebbe quando, dopo aver accreditata una sorta di accettazione di rischio calcolato da parte dei dirigenti, aveva poi affermato che costoro avevano voluto e progettato le lesioni, pur se consapevoli che le conseguenze sarebbero state esattamente quelle che poi si erano manifestate a seguito dell'irruzione, con esiti indubitabilmente in contrasto con la finalità di recuperare l'immagine della Polizia facendo arresti destinati a pubblicità mediatica.

Illogico poi aver ritenuto, da un lato, che gli imputati, già in Questura, avevano realizzato condotte idonee a consumare il reato di lesioni e, dall'altro, aver rilevato che il Capo della Polizia non aveva dato direttive che contemplavano di procedere ad un massacro, finendo per ipotizzare che i dirigenti che si trovavano a Genova avessero autonomamente deliberato una tale azione criminosa, tutto questo senza preoccuparsi di avere una copertura dall'alto, quando poi la stessa motivazione aveva riconosciuto la presenza costante di DE GENNARO nella fase di preparazione dell'operazione, con l'invio di LA BARBERA, la richiesta di informazioni e l'invio dell'addetto stampa SGALLA.

Infine la Corte di merito – che aveva individuato l'informazione ai reparti che nella scuola v'erano "black bloc" e la predisposizione di un sovrabbondante apparato militare con schiacciante superiorità sui possibili oppositori all'interno dell'istituto, quali elementi significativi di una consapevolezza da parte di chi aveva deciso l'intervento che si sarebbero verificati gli eccessi in concreto manifestatisi – sarebbe poi incapace dare risposte sui motivi per cui i prevenuti avrebbero agito in tal modo, non apparendo verosimile un'impostazione che vedrebbe i dirigenti voler motivare i destinatari della falsa informazione per ottenere maggiore aggressività, del tutto inutile dato l'evidente divario di forze in campo e, in ogni caso, inutile laddove era diretta anche ai carabinieri che, dovendo solo garantire la cintura di sicurezza nel perimetro esterno della zona di operazioni, non avrebbero avuto bisogno di motivazione alcuna.

La circostanza dell'esasperato assetto militare dell'operazione, non potendosi spiegare nella logica di provocare lesioni, finirebbe, secondo il ricorrente, per avere significato solo presupponendo che i dirigenti ritenessero di incontrare forte resistenza alla "Diaz".

Sulla fase più immediatamente operativa, il ricorso evidenzia in primo luogo l'illogicità di una motivazione che dopo aver dato atto della presenza di LA BARBERA come inviato dal Capo della Polizia ed al vertice della catena di comando, poi non ne aveva più considerato la presenza, come se volesse quasi accreditare che i dirigenti sottoposti, nonostante la presenza di quel loro superiore, in contatto continuo con il Capo della Polizia, avessero scelto di percorrere vie autonome, in contrasto con i motivi per i quali era stata decisa l'operazione, ed in modo

tale da rischiare di danneggiare quell'immagine che il LA BARBERA era stato chiamato a risollevarlo con il suo intervento.

Peraltro, l'affermazione della Corte di merito sul fatto che l'operazione sarebbe stata decisa nella piena consapevolezza che alla scuola "Diaz" non vi fossero "black bloc" e che quindi GRATTERI e LUPERI, al vertice della catena di comando quale configurata dalla Corte, ben si fossero preventivamente rappresentati che era stata decisa un'operazione che avrebbe portato ad affrontare persone indifese e quindi a provocare lesioni – ipotesi che la Corte considera dimostrata dall'indifferenza manifestata dai dirigenti ai primi episodi di violenza avvenuti ancora al di fuori della scuola – si porrebbe in contrasto con il motivo per il quale, sempre secondo la motivazione della sentenza, i vertici presenti sul posto si sarebbero poi indotti a porre in atto una serie di condotte mistificatorie, e cioè l'essersi verificata una situazione, che la Corte considera nuova, quale l'esito infelice, disastroso, dell'irruzione, l'inesistenza dei c.d. "black bloc", l'assenza di armi e lo scarso risultato della perquisizione, che non rendeva sicuri che il ricorso all'ipotesi della resistenza fosse sufficiente per giustificare un arresto di massa.

La motivazione sarebbe poi contraddittoria quando giudica nuova per gli imputati una situazione della quale, secondo quanto esposto in altro passaggio, i dirigenti ben sarebbero stati consapevoli, proprio perché accusati di aver agito sapendo che gli occupanti della "Diaz" erano in assoluta maggioranza manifestanti pacifici e che scarsamente probabile sarebbe stato rinvenire armi in quel posto.

Affermando che gli esiti dell'operazione non erano previsti ed avevano determinato l'insorgere di azione illecite indispensabili a rimediare, la Corte avrebbe accreditato che gli imputati avessero agito nel sospetto che alla "Diaz" vi fossero "black bloc", perché solo se avessero ritenuto che si sarebbero trovati antagonisti di altro spessore si sarebbe potuta ipotizzare come inaspettata la situazione constatata *a posteriori*, e ciò si porrebbe radicalmente in contrasto con la ricostruzione dei fatti poi accolta per giungere ad affermare la responsabilità di LUPERI.

Per la Corte di merito, quindi, LUPERI e GRATTERI avrebbero gestito una vera e propria opera di mistificazione, una serie di operazioni dirette a coordinare l'attività di confezionamento di un complesso di false accuse apparentemente idoneo a giustificare arresti e violenze.

Il ricorso denuncia l'illogicità di una tale impostazione, contrastante con quanto affermato dalla stessa sentenza in ordine agli episodi cardine che dovrebbero testimoniare l'azione mistificatoria della catena di comando – quello delle *molotov* e dell'aggressione all'agente NUCERA – ed evidenzia i passaggi motivazionali relativi alla posizione di TROIANI dai quali rilevare come il suo

comportamento e le sue motivazioni non fossero state convergenti con quelle attribuite ai vertici della catena di comando, tanto che l'imputato, ritenuto responsabile per il falso sulla provenienza delle bottiglie, era stato poi assolto dalla calunnia, per non esser stato considerato partecipe del ritenuto programma di attribuzione a tutti gli arrestati della detenzione di quegli ordigni, e quindi non aver avuto alcuna indicazione in tal senso dagli imputati.

Quanto al giubbotto lacerato dell'agente NUCERA, la Corte irragionevolmente avrebbe ascritto ad un'iniziativa del LUPERI quella di evidenziare l'aggressione, della quale era stato messo al corrente, attribuendogli la consapevolezza che si trattasse di un episodio inventato dall'agente, per il fatto di non aver dato un seguito investigativo ad un episodio grave come quello che gli era stato rappresentato.

Rileva il ricorrente che la sentenza contraddittoriamente attribuisce, da un lato, quella di fare arresti ad una decisione adottata in Questura in un momento anteriore all'azione ed alla comparsa di quegli oggetti - posta poi alla base delle imputazioni di calunnia a carico dei massimi rappresentanti della Polizia di Stato - e, dall'altro, ad una decisione estemporanea adottata sul posto da questi ultimi.

La situazione registrabile presso la scuola prima dell'apparizione degli ordigni sarebbe stata già ritenuta sufficiente da dirigenti più alti in grado di LUPERI (e GRATTERI) per essere posta alla base di una misura precautelare, così che i vertici della catena di comando presente sul posto non avrebbero avuto alcuna necessità ed interesse di prendere autonome iniziative criminali per giustificare gli arresti.

Rileva inoltre il ricorso che la motivazione parrebbe contraddittoria anche nella parte in cui riconosce la strumentalità del rinvenimento delle armi rispetto alla prospettiva di fare arresti di massa per associazione a delinquere attraverso l'utilizzo della perquisizione ex art. 41 T.U.L.P.S., in quanto cozzerebbe con la propria diversa prospettazione, che i dirigenti cioè agivano secondo lo schema seguito alla "Paul Klee", nella prospettiva di fare arresti per associazione a delinquere, a prescindere dagli esiti della perquisizione, così che la circostanza che si rinvenissero armi al termine della perquisizione sarebbe stata del tutto indifferente rispetto allo scopo perseguito.

Tanto premesso ed affrontando la questione del comportamento di TROIANI, il ricorrente evidenzia contraddizioni del tessuto motivazionale laddove aveva ritenuto che TROIANI non fosse stato il solo artefice dell'introduzione delle *molotov*, ponendosi in contrasto con se stessa quando riteneva che costui avesse tenuto condotte oggettivamente idonee a rappresentare una falsa realtà ai riceventi, per poi ipotizzare che gli altri fossero stati messi al corrente del luogo del

rinvenimento degli ordigni e che, addirittura, fosse stato invitato a farli trasportare presso la "Diaz", circostanze che farebbero venire meno qualsiasi possibilità di ritenere che i riceventi potessero essere ingannati.

Infine, erroneamente la sentenza avrebbe ritenuto che non verrebbe esclusa la responsabilità degli imputati, anche nel caso si fosse trattato di iniziativa autonoma di TROIANI, senza aver chiarito perché sia TROIANI che NUCERA avrebbero rappresentato il falso ai dirigenti ed, in particolare, a LUPERI.

Mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione anche con riferimento all'indicazione della Corte d'appello secondo cui nel corso del c.d. *conciliabolo*, ripreso in un filmato in cui il gruppo dei dirigenti osservava le *molotov*, sarebbe stata presa la decisione di attribuire la detenzione degli ordigni a tutti gli occupanti la scuola e si sarebbe visto successivamente LUPERI, allontanarsi dagli altri con il sacchetto delle *molotov* in mano e consegnarlo alla dott.ssa MENGONI, per spezzare la catena che legava lui e gli altri dirigenti agli ordigni e per fare in modo che le bottiglie incendiarie fossero collocate tra gli altri reperti all'interno della scuola.

Illogicamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto che il limitato tempo di alcuni secondi dell'incontro ripreso dal filmato avrebbe consentito ai vertici di vedere gli ordigni, valutarne e deciderne l'utilizzo, ritenendo necessario introdurli nell'edificio con modalità tali da non coinvolgere i dirigenti, ed affidare l'incarico a LUPERI.

Illogicamente sarebbe visto come dimostrazione della consapevole risoluzione criminosa l'affidamento delle bottiglie affinché venissero portate all'interno della scuola, laddove si accredita che già in partenza sarebbe stato deciso di attribuire a tutti i presenti nella scuola il materiale sequestrato e nessuna necessità avrebbe avuto LUPERI, che per l'inganno di TROIANI sapeva che le bottiglie erano state trovate all'interno del perimetro della perquisizione, di far collocare le bottiglie in qualche preciso luogo.

Per il ricorrente, tutti gli spunti di illogicità della sentenza nel ricostruire la vicenda delle *molotov* e la partecipazione del LUPERI alla medesima farebbero cadere il principale argomento su cui la motivazione basa le proprie conclusioni sulla responsabilità per i reati ascrittigli, perché solo la mala fede nel momento della consegna del sacchetto alla MENGONI renderebbe verosimilmente ipotizzabile che egli avesse tenuto altre condotte delittuose, fra le quali anche quella, conseguente, di contribuire a falsificare i verbali degli atti di polizia giudiziaria che avrebbero costituito la versione ufficiale dell'operazione.

Né potrebbe ricavarsi, come pretende la Corte, una dimostrazione di mala fede dal suo comportamento processuale, mala fede riportata alle pretese menzogne all'A.G. sullo specifico episodio, quando aveva affermato, prima del rinve-

nimento del filmato, di non aver assistito al ritrovamento delle *molotov*, di averle viste conservate in un sacchetto di plastica e di non ricordare chi aveva in mano il sacchetto, ed anche il luogo dove quest'ultime erano state trovate, e poi, alle successive menzogne, dopo la visione del filmato sul conciliabolo, per aver attribuita a MORTOLA l'informazione della provenienza delle bottiglie dalla scuola, e per aver sostenuto, smentito dal filmato, di aver affidato le bottiglie alla MENGONI sol perché, dopo la telefonata con LA BARBERA, si era ritrovato da solo nel cortile.

Sul punto la motivazione sarebbe manchevole, illogica e contraddittoria laddove fonda le sue conclusioni, quanto al mendacio di LUPERI, su circostanze (incompatibilità della sua versione con quella di MORTOLA, contrasto rispetto alle risultanze del video 199) che la sentenza afferma essere obiettive.

La versione di MORTOLA – secondo cui avrebbe visto due agenti di polizia giudiziaria con il sacchetto contenente le bottiglie dentro la scuola in un momento precedente al c.d. conciliabolo – non sarebbe incompatibile con la versione di LUPERI, né la ritenuta infondatezza della versione di MORTOLA potrebbe togliere fondatezza alle affermazioni di LUPERI circa la provenienza da MORTOLA di quell'informazione; quanto al video 199, la Corte di merito non aveva considerato che la MENGONI era apparsa sulla scena come unico agente operativo a cui affidare il reperto, dopo la telefonata con LA BARBERA (telefonata non interpretabile come avviso al complice su quanto rinvenuto, perché era risultato che era stato LA BARBERA a chiamare e non viceversa) e non erano più presenti né TROIANI né BURGIO, gli unici "protagonisti" rispetto ai quali sarebbe potuto apparire incongruente il comportamento di LUPERI, di preferire a loro la MENGONI.

Il ricorso evidenzia come le affermazioni della Corte secondo cui quelle di LUPERI non sarebbero dichiarazioni conseguenti ad errori di memoria, ma tesi difensive chiaramente finalizzate solo a prendere le distanze da una situazione conosciuta come fonte di personale responsabilità diretta, sarebbero smentite da dati di fatto ricavabili dal testo stesso del provvedimento, non avendo considerato il giudice d'appello che LUPERI aveva riferito del fatto che le *molotov* fossero in un sacchetto, prima che fosse emersa l'esistenza del video 199, introducendo così in buona fede un elemento non solo incompatibile con la ritenuta volontà di allontanarsi dal fatto, ma anche capace di insospettire l'A.G. a fronte della constatazione che il sacchetto non risultava tra gli oggetti sequestrati alla "Diaz", elencati nel verbale di perquisizione e sequestro.

Neppure sarebbero sospette le sue dichiarazioni circa il fatto che NUCERA aveva descritto l'episodio dell'aggressione come effettivamente avvenuto (dove poi la Corte aveva interpretato la sua mancata reazione come consapevolezza che NUCERA mentiva e come accettazione tacita di un mendacio funzionale alla

calunnia che si sarebbe realizzata), rilasciate nello stesso contesto processuale in cui prendeva atto del filmato che lo ritraeva con in mano il sacchetto delle *molo-tov*, atteggiamento logicamente incompatibile con quello di chi avrebbe avuto tutto l'interesse di non menzionare l'agente NUCERA, per il pericolo di un collegamento fra i diversi episodi costituenti nell'ottica della Corte una generale opera di mistificazione.

VI.2) Con il secondo motivo, ripercorrendo i diversi punti già affrontati nel primo, secondo la loro scansione logico temporale, denuncia illogicità e contraddittorietà della motivazione per non aver la Corte d'appello considerato e confutato gli argomenti del tribunale e delle memorie depositate dalla difesa nel corso del procedimento di appello sui diversi punti rilevanti della vicenda:

- in generale sulle informazioni disponibili (sulla presenza dei "black bloc", sulla configurabilità di un'associazione per delinquere, sul valore informativo del precedente dell'operazione alla scuola "Paul Klee") per le decisioni in fatto e sul piano giuridico da assumere prima dell'intervento;

- sulla configurabilità dell'intervento quale spedizione punitiva;

- sui tempi dell'intervento, laddove LUPERI sarebbe intervenuto dopo che gli arresti erano già stati eseguiti, a fronte di atteggiamenti delle persone che si trovavano in via Cesare Battisti quella sera che avevano dato luogo a precedenti richieste di intervento degli abitanti al 113 ed un comportamento delle persone presenti alla scuola che si erano apprestate a barricarsi per resistere all'intervento della polizia;

- sulla posizione del ricorrente nel gruppo di dirigenti ed in particolare sul suo ruolo effettivo e su quello attribuitogli nella vicenda presso la scuola "Diaz";

- sul coinvolgimento negli episodi NUCERA e TROIANI, laddove un suo comportamento derivante da false rappresentazioni dei sottoposti sarebbe stato interpretato come predisposizione consapevole del falso, sia rivolto al diretto superiore che all'esterno, A.G. compresa;

- sulla sottovalutazione della circostanza che nel periodo successivo egli non si era mai occupato della redazione degli atti in cui si sarebbe dovuto concretizzare il piano consistente in una serie di falsi verbali;

- sul rilievo attribuito a sue pretese menzogne nel corso delle indagini, che sarebbero state viste, non come difettosi ricordi, quanto come tentativi di stornare da sé le responsabilità.

VI.3) Con il terzo motivo deduce mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante da altri atti del processo per travisamento della prova, laddove la Corte di merito aveva sostenuto la tesi secondo cui LUPERI era uno dei vertici della catena di comando operante sul posto, facendo riferimento alle testimonianze FRIERI, CALESINI e CREMONINI, secondo i quali LUPERI e

GRATTERI avrebbero diretto, comandato e dato disposizioni, con un travisamento dei relativi contributi testimoniali, atteso che dalla lettura integrale del verbale delle dichiarazioni del CALESINI (che vengono allegate) non si ricaverebbe la circostanza riferita dalla Corte in ordine al modo con il quale il teste avrebbe descritto il comportamento di LUPERI, e, quanto ai restanti testi, essi non si sarebbero riferiti ad alcuna condotta di LUPERI.

MEMORIA LUPERI

VI.4) Con una delle memorie depositate dalla difesa LUPERI viene ripercorso il ragionamento della sentenza di appello nella ricostruzione dei vari momenti della vicenda e dei suoi passaggi determinanti, dalla decisione di intervento, alla propria presenza presso la scuola nel momento dell'azione, alla fase della comparsa delle *molotov*, alla vicenda NUCERA ed a quella successiva della redazione degli atti, individuandosi, da parte della difesa, come elemento determinante, decisivo per la valutazione del ricorrere di tutti gli addebiti, quale fosse il grado di conoscenza, da parte dei presenti alla decisione in Questura, sul tipo di persone che sarebbero state trovate nella scuola "Diaz" (divenendo determinanti al proposito gli esiti dei contatti preliminari con la zona e la telefonata MORTOLA-KOVAC) e si lamenta che il postulato secondo cui LUPERI e gli altri dirigenti avevano consapevolezza, già dal momento in cui decidevano di intervenire, che alla "Diaz" non si trovavano i "black bloc" sarebbe frutto di vizi della motivazione rilevanti in sede di legittimità.

Si lamenta il rovesciamento delle conclusioni cui era giunto il tribunale al proposito, sulla base di mera rivalutazione di prove testimoniali, e soprattutto di quelle concernenti il contenuto della telefonata fra MORTOLA e KOVAC, laddove il tribunale non aveva ritenuto attendibile il secondo.

Poiché una tal operazione era dipesa dalla semplice rivalutazione delle verbalizzazioni, si sarebbe determinata un'interpretazione delle disposizioni di cui agli artt. 603 e 605 c.p.p. in contrasto con le più recenti interpretazioni dell'art. 6 CEDU proposte dalla Corte di Giustizia, secondo argomentazioni riprese e ampliate in altra memoria.

Si rileva poi che l'affermazione della Corte di merito si porrebbe in netta contraddizione con circostanze evidenziate in altra parte della sentenza. Infatti, la sentenza impugnata affermerebbe da un lato l'attendibilità delle dichiarazioni di ANDREASSI dalle quali risultava che gli imputati si erano, in buona fede, rappresentati una certa situazione di fatto presso quel plesso scolastico, e dall'altro l'esatto contrario, tramite il recupero dell'attendibilità di KOVAC, la cui informazione sarebbe stata che alla "Diaz" si trovavano per lo più ragazzi inermi.

Vien ribadito, infine, che altro momento di contraddizione della motivazione

della sentenza si rivelerebbe laddove, una volta ritenuto che l'organizzazione dell'intervento testimoniava che si volevano arrestare e ledere persone pacifiche, ed evidenziata la prevedibilità di eventi lesivi che non sarebbero stati scriminati e la consapevolezza che non sarebbero state trovate armi per giustificare gli arresti, accredita che l'opera di mistificazione era iniziata ed aveva trovato punti di rilievo nella vicenda delle *molotov* e dell'aggressione al NUCERA, proprio per rimediare ad una situazione, inesistenza di armi e di "black bloc", che non era stata prevista, in quanto inaspettata.

RICORSI CALDAROZZI e FERRI

VII) Gilberto CALDAROZZI e Filippo FERRI, assolti in primo grado dai reati di falso ideologico (capo C), di calunnia (capo D) e abuso d'ufficio (capo E), sono stati condannati per il falso e prosciolti per prescrizione dall'abuso d'ufficio, riqualificato ex art. 606 c.p., da parte del giudice d'appello che aveva poi omesso in dispositivo un qualsiasi specifico provvedimento, in ordine alla calunnia.

Hanno proposto unico ricorso per cassazione fondato su sette motivi.

VII.1) Con un primo articolato motivo deducono mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo impugnato e da atti del processo specificamente indicati quanto all'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di falso ideologico in atto pubblico (sub C), calunnia (sub D) e arresto illegale (sub E) sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

Rileva il ricorso la peculiarità di una sentenza del giudice d'appello che nel riformare integralmente la decisione assolutoria del primo giudice, non avrebbe rispettato i necessari canoni di completezza di motivazione, né avrebbe considerato i contributi delle difese, le quali, non avendo proposto motivi di impugnazione, avevano contrastato il gravame del Pubblico Ministero producendo memorie il cui contenuto la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare.

Il Giudice d'appello, ove aveva disatteso le conclusioni della sentenza di prime cure con riferimento alla ricostruzione degli accadimenti e, in particolare, con riferimento al fatto che i sottoscrittori dei verbali oggetto dell'imputazione di falso non potessero non essere consapevoli della non rispondenza al vero delle circostanze ivi riportate, non avrebbe correttamente applicato i criteri interpretativi delineati dalla giurisprudenza.

La sentenza d'appello, lungi dal dimostrare puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti contenuti nella sentenza di I grado e nei contributi offerti dalla difesa, si sarebbe limitata ad una diversa lettura di alcuni dati probatori ritenuti rilevanti, spesso avvinti da mere congetture, omettendo sia di censurare puntualmente le ragioni che avevano giustificato il provvedimento assolutorio riformato, sia di valutare gli ulteriori elementi di prova che si pre-

stavano a disarticolare l'impianto logico assunto come corretto, sia di giustificare la differente valutazione di elementi di prova, già valutati in primo grado, ma in termini tali da giustificare un provvedimento di segno opposto. Finendo anche per travisare il contenuto di alcuni elementi di prova.

Erroneamente, e non considerando le deduzioni difensive al proposito, la Corte d'appello aveva ritenuto che l'irruzione mattutina nella scuola "Paul Klee", dove erano stati operati arresti per i medesimi reati per i quali si sarebbe proceduto poi contro gli occupanti della scuola "Pertini", con gli arrestati rimessi subito in libertà, era stato un ineludibile precedente storico che avrebbe dovuto determinare la consapevolezza che le operazioni di perquisizione locale in un edificio pubblico come una scuola e l'eventuale sequestro di armi non avrebbero potuto condurre all'attribuzione generalizzata ed indistinta a tutti i presenti dell'illegittima detenzione delle armi; il giudice d'appello non aveva peraltro considerato che la scansione temporale degli avvenimenti (laddove i verbali relativi alla "Paul Klee" erano giunti all'A.G. ore dopo che si erano verificati i fatti presso il plesso scolastico "Diaz") escludeva che gli avvenimenti in questione potessero avere, ed aver avuto, una rilevanza nello sviluppo delle successive vicende.

La Corte territoriale, nel valutare la vicenda dell'aggressione alla pattuglia transitata in via Cesare Battisti nella sera del 21 luglio, avrebbe sminuito l'entità dell'assalto ai veicoli (così da delegittimare la scelta "interventistica" discussa ed adottata in Questura) valorizzando la testimonianza di una parte civile, il dott. COSTANTINI, non indifferente anche perché impegnato *in loco* per conto del "Genoa Social Forum", associazione pure costituita parte civile, ed avrebbe individuato conferma all'attendibilità di quel contributo nella testimonianza di una persona che si trovava su uno dei veicoli della polizia, le cui dichiarazioni non sarebbero state valutate e riportate nella loro integralità, laddove ne sarebbe emersa la scarsa efficacia confermativa delle dichiarazioni del COSTANTINI, ed inoltre avrebbe ignorato tutta una serie di elementi probatori (dichiarazione dei residenti nella via, degli occupanti dei veicoli della polizia e di chi ne aveva constatato i danni) esistenti in atti, e segnalati da memoria difensiva, da cui avrebbe dovuto trarre conclusioni opposte sull'entità dell'aggressione alla pattuglia.

La sentenza impugnata avrebbe poi ignorato che la vicenda occorsa alla pattuglia aveva formato oggetto di apposita riunione in Questura, a cui non aveva partecipato FERRI, con i vertici della Polizia presenti a Roma, finendo poi per non inquadrare correttamente la telefonata intervenuta fra MORTOLA e KOVAC, soprattutto quanto al valore dell'affermazione del secondo di non aver il controllo sugli occupanti delle scuole.

Avrebbe anche omesso di valutare elementi di prova segnalati da una memoria della difesa secondo i quali sarebbe stato manifestato dissenso o perples-

sità dagli imputati partecipanti alla riunione preventiva ed in particolare da GRATTERI sull'opportunità di un'azione notturna.

Ignorata sarebbe stata anche messa di elementi probatori concernenti le modalità della preparazione dell'operazione in termini di contributi personali e di mezzi.

La Corte d'appello, secondo cui i vertici della polizia sarebbero stati indifferenti alla possibilità che dopo l'operazione molti degli arrestati sarebbero stati scarcerati, non avrebbe considerato tutti gli elementi da cui emergeva che dell'intenzione di procedere ex art. 41 T.U.L.P.S. fosse stata avvertita preventivamente l'A.G.

Quanto alla vicenda del rinvenimento delle *molotov* il ricorso lamenta che la Corte d'appello abbia attribuito a CALDAROZZI la consapevolezza della provenienza dall'esterno delle stesse per la circostanza che egli, pur avendo effettuato un giro all'interno della scuola fino al primo piano ed essendosi reso conto che non vi si trovavano le bottiglie incendiarie, avrebbe in seguito attestato consapevolmente il falso rinvenimento delle stesse all'interno dell'edificio; in ciò il giudice d'appello non avrebbe tenuto in alcun conto una serie di elementi risultanti dal procedimento che attestavano sia il suo arrivo alla scuola con grande ritardo sull'inizio dell'operazione, sia che non aveva avuto contatti di alcun genere con il TROIANI, sia che DI BERNARDINI non gli aveva detto nulla circa il luogo in cui aveva ritrovato le bottiglie che portava in un sacchetto e che gli aveva mostrato mentre si trovava vicino ad altri funzionari in quello che la Corte d'appello aveva definito un *conciliabolo* per decidere cosa fare delle *molotov*, peraltro, ad avviso del ricorrente, attribuendo illogicamente a quell'incontro il significato di decisione determinante sull'utilizzo delle bottiglie per giustificare gli arresti, quando era risultato da più fonti dibattimentali che gli arresti erano stati ricollegati all'asserita resistenza opposta dagli occupanti della scuola.

Anche sulla posizione FERRI i giudici d'appello avrebbero ommesso ogni motivazione ed avrebbero pretermesso ogni considerazione dei contributi della difesa con le memorie depositate al proposito.

La Corte territoriale avrebbe ommesso di considerare tutti i contributi testimoniali sulle modalità di redazione dei verbali in Questura ed avrebbe ignorato che non v'era fonte alcuna a conferma che CALDAROZZI avesse dato indicazioni o direttive circa il contenuto dei verbali, al di là del proprio contributo alla mera qualificazione giuridica delle risultanze dell'operazione, che aveva condivisa sottoscrivendo il solo verbale di arresto, con ciò esprimendo una valutazione che non potrebbe essere sanzionata come falsa rappresentazione di realtà.

Il ricorso lamenta poi l'ulteriore vizio di motivazione della sentenza impugnata laddove, nel riformare quella di primo grado, aveva ommesso la considera-

zione di elementi di prova che avrebbero dimostrato l'estraneità del ricorrente sia alla redazione dei verbali, sia alla partecipazione ed organizzazione dei *pattuglioni* e del primo intervento alla scuola, dove era giunto con grande ritardo, come dimostrato anche da un contributo della parte civile ignorato dalla Corte di merito.

Quanto alla posizione del FERRI, errato sarebbe l'assunto dei giudici d'appello che non avrebbero considerato la mancata sua partecipazione alla prima riunione in Questura, in cui era stato proprio deciso l'intervento alla scuola "Diaz-Pertini".

Rileva il ricorrente che la Corte d'appello non avrebbe considerato le emergenze processuali individuate dal primo giudice e non avrebbe tenuto in conto gli spunti indicati dalle memorie difensive, finendo per affermare che egli aveva assistito a tutti gli episodi più significativi fra cui la prima aggressione avvenuta fuori della scuola, omettendo di valutare tutte le emergenze da cui risultava il suo arrivo in zona con ritardo, fino a concludere che la sua partecipazione alla decisione di operare gli arresti con l'ipotesi d'accusa di associazione per delinquere volta alla devastazione ed al saccheggio fosse scientemente basata sulla perfetta conoscenza dello svolgersi reale degli avvenimenti.

La Corte non avrebbe poi tenuto conto di tutti gli elementi che dimostravano come egli si fosse dedicato nelle ore successive ad altre attività e si trovasse a Bolzaneto, e come fosse erroneo che il verbale di perquisizione fosse stato redatto, sotto le indicazioni di FERRI, da personale da lui dipendente, personale che invece era stato destinato alle identificazioni presso gli ospedali, mentre proprio il redattore del verbale aveva indicato quali fossero le diverse persone da cui gli erano pervenuti i contributi per la stesura dell'atto.

Solo travisando la prova, la Corte di merito aveva potuto affermare la consapevolezza del FERRI nella redazione del verbale d'arresto sui diversi episodi verificatisi nella sera, mentre era risultato dal processo che diverse erano state le fonti che avevano riferito della resistenza operata dagli occupanti della scuola.

Si deduce poi, al motivo I bis, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione al falso ritenuto sussistere nell'attestazione, contenuta nel verbale di perquisizione e sequestro, che "gli occupanti erano stati resi edotti della facoltà di farsi assistere da altre persone di fiducia".

La Corte di merito non avrebbe considerato che in caso di perquisizione a seguito di flagranza di reato non è previsto un avviso del genere, mentre è previsto l'avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore, con la conseguenza che l'attestazione avrebbe avuto per oggetto un fatto privo di giuridico rilievo, né sarebbe stato possibile configurare nel caso il dolo per la evidente mancata rappre-

sentazione dell'interesse giuridicamente protetto.

VII.2) Con il secondo motivo deducono violazione di legge e mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta illegittimità della sottoscrizione del verbale di perquisizione e sequestro e del verbale d'arresto anche da chi avesse contribuito solo in parte all'attività documentata (FERRI), ovvero senza avervi partecipato (CALDAROZZI), ma con la lecita finalità di assumersi la responsabilità della parte dispositiva, in virtù della posizione gerarchica rivestita e dell'apporto intellettuale prestato.

Premettendo che il CALDAROZZI aveva sottoscritto unicamente il verbale di arresto, nel documento aveva dato personalmente atto dell'arresto di un certo numero di persone e di avere di ciò dato avviso al Pubblico Ministero e al Difensore, rinviando ad altri allegati per la descrizione dei fatti da cui sarebbero emersi i reati di associazione per delinquere finalizzata alla devastazione ed al saccheggio nonché, in concorso tra loro, del delitto di detenzione abusiva di materiali esplosivi (c.d. bombe *molotov*) che avevano determinato l'arresto.

Né si potrebbe dal tenore dell'atto – dove ogni evidenziazione di fatti concreti sarebbe corredata dall'indicazione della fonte – seriamente argomentare che il CALDAROZZI ed il FERRI nel sottoscriverlo avessero voluto offrire sé medesimi quali testimoni di fatti o circostanze diverse da quelle concernenti la propria partecipazione all'atto.

Mai il CALDAROZZI attesterebbe nel verbale di aver assistito ai fatti che vengono indicati nel capo di imputazione come false rappresentazioni della realtà, alcune delle quali neppure menzionate nel verbale.

Erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto infondato che, secondo il disposto dell'art. 120 disp. att. c.p.p., la redazione del verbale di arresto possa rientrare fra gli adempimenti a cui possono attendere anche ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria diversi da quelli che hanno eseguito l'arresto e il fermo, assunto che, al contrario, sarebbe confermato dalla possibilità per gli u.p.g. di utilizzare, per aiuto alla memoria nel testimoniare, anche atti redatti da altri operanti, seppure nel contesto di una complessa operazione cui abbiano partecipato, magari in posizione apicale.

Uguualmente, le norme in materia di perquisizione e sequestro, atti tipici dell'u.p.g., e nel caso sottoscritti dal FERRI, consentirebbero la sottoscrizione del verbale di operazioni, in ipotesi eseguite da più operanti, anche ad agenti di polizia giudiziaria, della cui sintesi l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile deve dare atto con la sottoscrizione, senza poter aver partecipato ad ogni singola azione di perquisizione, soprattutto se complessa come nel caso di specie, dove l'u.p.g. può essersi dedicato ad incombenze diverse lasciando anche quelle a cui aveva atteso in un primo momento.

Secondo i ricorrenti il dato letterale dell'art. 479 c.p. evidenzia come oggetto di falsa attestazione possa essere non solo quanto frutto di percezione diretta, ma anche "altri fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità" e come, pertanto, non possa ritenersi esatta la tesi che ravvisa la sussistenza del reato di falso per la sola sottoscrizione di verbali in cui vengono rappresentate circostanze di fatto senza avervi partecipato o assistito personalmente; la contraria interpretazione sarebbe avvalorata da norme come il combinato disposto dell'art. 386 c.p.p. e 120 disp. att. c.p.p., nonché l'art. 383 del codice di rito (per il verbale d'arresto) e, infine, l'art. 352 (per il verbale di perquisizione e sequestro), regolanti tutta la disciplina processuale in materia, che legittimerebbero la sottoscrizione dei verbali da parte di soggetti che non hanno partecipato in prima persona alle attività descritte, esegesi confermata dall'elaborazione giurisprudenziale sul combinato disposto degli artt. 499 e 514 c.p.p., da cui potrebbe ricavarsi la piena liceità della sottoscrizione del verbale d'arresto da parte del superiore gerarchico, anche se non abbia operato in prima persona, sottoscrizione finalizzata all'assunzione della paternità dell'operazione.

VII. 3) Con il terzo motivo deducono violazione dell'art. 513 c.p.p., norma processuale stabilita a pena di inutilizzabilità, essendosi riferita, la Corte di merito, per giustificare il proprio giudizio sulla "consapevolezza" del CALDAROZZI circa la provenienza esterna degli ordigni incendiari, alla motivazione dedicata all'affermazione di responsabilità del DI BERNARDINI, servendosi così di un tale accenno per sostenere la conclusione sfavorevole all'imputato, che altrimenti sarebbe stata priva di un qualsiasi supporto.

La Corte d'appello – nella contumacia degli imputati che non si erano sottoposti ad esame né avevano espresso consenso all'utilizzazione di dichiarazioni di altri – avrebbe illegittimamente acquisito e utilizzato le dichiarazioni rese in precedenza soprattutto dal DI BERNARDINI sulla consegna delle bottiglie, laddove aveva motivato affermando (testuale) *"anche per Caldarozzi valgono le osservazioni compiute per Di Bernardini. Egli aveva visionato sia il piano terreno sia il primo piano della scuola, per cui sapeva che le bottiglie viste – circa 40 minuti dopo l'ingresso nella scuola – in mano al Di Bernardini nel cortile non provenivano dall'interno"*.

VII.4) Con il quarto motivo deducono violazione di legge e mancanza di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. in tema di scriminante di cui all'art. 51 c.p. e con riferimento al principio *nemo tenetur se detegere*.

La Corte d'appello avrebbe liquidato le argomentazioni difensive al proposito con poche battute riferite all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, mentre ad avviso dei ricorrenti non si tratterebbe di orientamento costante, difforme essendo la sentenza n. 6458 del 2007 di questa sezione, che aveva man-

dato assolti alcuni carabinieri per avere falsamente descritto le circostanze in cui avevano provveduto al sequestro di taluni beni, onde coprire il fatto che non avevano proceduto all'identificazione e all'arresto degli autori del reato.

La Corte di merito non avrebbe affrontato il problema derivante da quel contrasto di giurisprudenza, né avrebbe affrontato la questione posta dalla citata giurisprudenza contraria che, diversamente dalle sentenze cui si era riferito il giudice d'appello, avrebbe affrontato analiticamente la questione criticando il contrario orientamento in modo puntuale e con corretta applicazione del principio costituzionale del diritto di difesa.

Ad avviso dei ricorrenti quindi, l'unica interpretazione possibile, in assonanza con la Carta costituzionale, sarebbe quella scelta dalla sentenza n. 6458 del 15 febbraio 2007, che riconosce l'applicabilità dell'esimente di cui all'art 51 c.p. in un'ipotesi sovrapponibile rispetto a quella di specie, laddove l'astenersi dal commettere un reato di falso ideologico avrebbe comportato necessariamente la formale confessione di altro reato già commesso.

VII.5) Con il quinto motivo deducono violazione di legge quanto all'individuazione dell'atto fidefaciente e violazione dell'art. 522, comma 2, c.p.p. per la mancata contestazione dell'aggravante di cui all'art. 476, comma 2, c.p. e la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

Si contesta innanzitutto che gli atti oggetto di imputazione possano qualificarsi come atti pubblici fidefacienti, rilevando che, perché un atto pubblico possa essere ritenuto tale, non sarebbe sufficiente che esso riporti accadimenti percepiti in prima persona, ovvero fatti compiuti direttamente dal pubblico ufficiale che lo redige o sottoscrive, ma sarebbe anche necessario che al soggetto che forma quell'atto sia attribuita, per espresso disposto normativo, "una speciale funzione certificatrice".

Né la connotazione di fidefacienza sarebbe mai stata attribuita ad atti che esplicano la loro funzione attestativa e, nello specifico, al verbale di perquisizione e sequestro ed al verbale d'arresto, in seno al procedimento penale nell'ambito del quale, per porre in dubbio l'esattezza di circostanze riportate nei verbali d'arresto o di perquisizione e sequestro non sarebbe necessario proporre querela di falso, essendo tali circostanze liberamente valutabili dall'organo giudicante nell'esercizio del suo potere di libero convincimento e, in quanto tali, liberamente contraddicibili.

Denunciano poi violazione del contraddittorio per la mancata contestazione dell'aggravante, né con un riferimento normativo, né con esplicita previsione nella narrativa del capo di imputazione, questione posta alla Corte nel giudizio di appello a cui non sarebbe stata data adeguata risposta, questione peraltro mai discussa in primo grado, ma solo nel giudizio di appello nell'ottica di una possibi-

le prescrizione del delitto come originariamente contestato.

Si lamenta anche che non si sia potuto in concreto sviluppare un'adeguata difesa sul punto, in quanto l'iter del processo era stato tale per cui gli imputati non avrebbero avuto modo di difendersi, sotto il profilo funzionale, né di effettuare valutazioni consapevoli in ordine all'eventuale scelta di riti deflattivi.

VII.6) Con il sesto motivo deducono violazione di legge per l'omessa pronuncia in ordine al reato di calunnia contestato sub D), come per altri imputati con riferimento sempre alla calunnia, e la conseguente nullità della sentenza ai sensi dell'art. 546, comma 3, c.p.p.

Evidenziano il contrasto tra il dispositivo, che assolve alcuni imputati per quel reato e la motivazione, che, al contrario, sostiene la tesi dell'errore materiale e ne afferma la penale responsabilità, rilevando l'erroneità della pretesa della Corte d'appello di porre riparo ad un preteso errore materiale con la motivazione, ciò in contrasto con la giurisprudenza consolidata sulla prevalenza del dispositivo sulla motivazione.

Inevitabile sarebbe l'annullamento della sentenza per mancanza di motivazione sul punto.

VII.7) Con il settimo motivo deducono mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge per la mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena, compresi gli aumenti per continuazione.

La Corte d'appello, per negare le attenuanti generiche, si sarebbe illogicamente riferita, negandoli, agli stessi elementi (*stress* ed incensuratezza) considerati in positivo dal primo giudice, senza valutare che il tribunale aveva sviluppato le proprie considerazioni in relazione a posizioni diverse – quelle delle persone che aveva ritenuto responsabili delle lesioni – mentre non aveva esaminato le posizioni degli imputati di falso e dei delitti collegati, per i quali altri elementi sarebbero stati da considerare, fra tutti non tanto l'incensuratezza quanto la storia personale e professionale, di assoluto rilievo sia per CALDAROZZI che per FERRI.

In punto di misura della pena osserva poi il ricorso che nel calcolo della pena per il falso si sarebbe verificata una illegittima duplicazione, in quanto il giudice d'appello aveva considerato congrua quale pena base per il fatto più grave, senza individuarlo precisamente, quella di anni tre di reclusione, ma aveva poi aumentato ex art. 81 cpv. c.p. la pena di mesi due di reclusione per ciascuno dei tre falsi, con la conclusione che, essendo i falsi solo tre, uno degli stessi veniva sanzionato sia come reato più grave sia come elemento della continuazione.

VII.8) I ricorrenti hanno depositato motivi aggiunti di cui si darà conto unitamente ad altri che propongono la medesima questione.

RICORSI MORTOLA e DI SARRO

VIII.1) Il difensore di Spartaco Mortola e Carlo Di Sarro, con due distinti atti pressoché completamente sovrapponibili, deduce, con il primo motivo, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. lamentando come dalla lettura della sentenza impugnata emerga il chiaro errore metodologico compiuto dal giudice di secondo grado, che, influenzando l'intero percorso motivazionale, si era inevitabilmente tradotto in un errore anche in termini di risultato.

Era infatti stato dimenticato il dato oggettivo costituito dal collocarsi la vicenda in argomento in un contesto immediatamente successivo ai gravissimi disordini che avevano devastato la città di Genova per oltre tre giorni, in ragione della presenza di numerosi manifestanti (c.d. "black-bloc") che nulla di pacifico avevano dimostrato ed era pertanto contraddittoria la prima premessa, posta dalla Corte genovese, secondo cui era impossibile definire gli appartenenti ai "black-bloc" e quindi incoerente il comportamento delle Forze dell'ordine e labile il loro sospetto della presenza di costoro all'interno dell'edificio.

Proprio l'inesistenza di un "quartier generale" degli appartenenti a gruppi di devastatori e l'impossibilità di identificarli in via preventiva, imponeva invece di ragionevolmente ritenere che gli autori dei gravissimi disordini dei giorni precedenti potessero trovarsi anche all'interno della scuola "Diaz" ed anzi proprio la presenza di numerose persone non più coordinate in quel luogo dagli appartenenti al "Genoa Social Forum" avrebbe potuto e dovuto indurre al sospetto della presenza dei pericolosi "black-bloc" in quel luogo.

Peraltro – prosegue il difensore dei ricorrenti – la stessa Corte di appello aveva riconosciuto che vi erano stati alcuni insulti e grida e persino il lancio di almeno una bottiglia all'indirizzo di quattro pattuglie di polizia che stavano transitando davanti alla scuola "Diaz" verso le ore 21, per cui che all'interno di quel plesso scolastico vi potessero essere unicamente pacifici appartenenti all'organizzazione "GSF", riconosciuta ed accreditata per partecipare alle legittime manifestazioni, poteva escludersi persino dalla lettura del testo della sentenza impugnata, la quale aveva riconosciuto che il KOVAC non aveva in concreto assunto la responsabilità del controllo degli occupanti la "Diaz" dal momento che, alla richiesta rivoltagli dal dirigente della Digos genovese, non aveva affatto indicato chi fossero gli occupanti della scuola, semplicemente perché a quell'ora egli non era più al suo interno.

Dalla stessa sentenza impugnata risultava anche, in modo contraddittorio con le sue iniziali premesse, come non potesse affatto escludersi in astratto che all'interno della scuola vi potessero essere armi e, dunque, soggetti appartenenti all'area antagonista violenta, per cui l'affermazione della labilità del sospetto – in realtà derivante anche dalla personale constatazione da parte del dott. MORTOLA

circa la presenza di giovani dall'aria pericolosa – era illogica e contraddittoria, poiché proprio in forza di tali premesse i giudici di appello avevano contraddetto drasticamente i giudici di primo grado, sulla scorta di ipotesi neppure espresse in termini di certezza che avevano però costituito la premessa tanto fattuale quanto logica per tutto il successivo percorso interpretativo dei fatti e, soprattutto, delle singole responsabilità.

Si era trattato – proseguono i ricorrenti – di una scelta criptica, e così manifestamente contraddittoria, laddove il giudice di appello, riformando drasticamente la prima sentenza, aveva esaltato la revoca della prima decisione del CANTERINI di procedere al lancio di lacrimogeni per far uscire tutti dall'edificio in quanto indicativa della volontà di procedere ad arresti altrimenti impossibili per la mancanza di prova circa la detenzione di armi da parte del singolo soggetto, non avvedendosi che con tale successiva decisione il CANTERINI – e con lui tutti coloro che avevano discusso le modalità dell'irruzione – avevano escluso proprio una modalità "troppo aggressiva" per optare in favore di un'azione che attraverso una prima messa in sicurezza garantisse un uso non indiscriminato della forza ed una maggiore possibilità di identificazione dei reali autori delle violenze.

Illogicamente, poi, il dispiegamento di forze era stato ricondotto ad una preventiva e teleologica volontà di colpire, piuttosto che a quella di isolare con maggiore efficacia e facilità i manifestanti violenti e sul punto il primo giudice aveva correttamente osservato come la percezione e l'aspettativa delle Forze dell'ordine fossero quelle derivanti dal presumere di dover affrontare, almeno in parte, soggetti autori di fatti di gravissima ed inaudita violenza che avevano sconvolto un'intera città e diffuso l'immagine di una Nazione inerme di fronte a tanta violenza.

La sentenza impugnata – secondo la difesa di MORTOLA e DI SARRO – aveva quindi sostituito le proprie convinzioni ai dubbi esternati e motivati dal primo giudice, così eludendo il dovere di confutare e di indicare ex art. 546 lett. e) c.p.p. le ragioni della loro esclusione, ma era stata la stessa Corte di merito ad individuare elementi fattuali di sicuro ed immediato valore probatorio circa la presunzione che aleggiava tra le Forze dell'ordine della presenza di autori di violenze all'interno della scuola, nella parte narrativa avendo riconosciuto che allorché la prima colonna era giunta dinanzi alla scuola, gli occupanti avevano chiuso tanto il cancello del cortile quanto il portone, innanzi ad esso ammassando delle panche, per cui – sottolinea la difesa – non si comprendeva in forza di quale logica, tanto della prova quanto della deduzione, la polizia avrebbe dovuto ritenere che all'interno dell'edificio si trovassero pacifici manifestanti che nulla avevano da temere dalle Forze dell'ordine.

La sentenza di primo grado, invece, non era fondata sulla negazione della

inaccettabilità degli avvenimenti successivi, ma sulla loro progressione frutto di stanchezza, paura, aspettativa derivante dal contegno comunque tenuto dagli occupanti e definitivamente dimostrato proprio dalle frasi riportate dal COVELL al momento della sua aggressione, laddove il teste aveva riferito che l'agente che lo aveva colpito aveva espresso in termini di assoluta certezza la convinzione di trovarsi di fronte ad un "black-bloc", mentre il teste FRIERI aveva a sua volta riferito dello stupore dell'agente di polizia che alla vista della tessera di consigliere comunale gli aveva chiesto cosa ci facesse in quel luogo.

Era rimasto inoltre acclarato come gli accadimenti occorsi nell'arco di pochissimi minuti avessero sorpreso i dirigenti che con il loro nucleo erano entrati nella scuola e la stessa Corte di appello aveva dovuto riconoscere, da un lato, l'immediato ordine impartito agli uomini di cessare ogni violenza e, dall'altro, come tali violenze fossero immediatamente cessate, per cui non era immaginario il dubbio esternato dal primo giudice circa un irrazionale, estemporaneo e progressivo uso della violenza in ragione del clima in cui le Forze dell'ordine avevano vissuto in quei giorni e comunque la sua esclusione da parte dei giudici di secondo grado, in virtù della propria opzione, si era rivelata del tutto immotivata in concreto.

In ogni caso – prosegue la difesa – era manifestamente assente l'indicazione delle ragioni per le quali MORTOLA e DI SARRO dovrebbero rispondere a titolo sia di concorso commissivo sia per omissione, rispetto a quanto accaduto all'interno della scuola dove né loro né i loro uomini erano entrati al momento della violenza oggetto di contestazione ed anche con riferimento all'aggressione subita dall'agente NUCERA la Corte di appello, invece di fornire la dimostrazione della irragionevolezza dei dubbi espressi dal primo giudice, aveva sostituito la propria convinzione al primo dubbio, eludendo così da un lato l'obbligo motivazionale e violando dall'altro in modo manifesto i criteri di valutazione della prova, difettando la sentenza della indicazione delle ragioni per cui i ricorrenti dovessero o potessero conoscere l'ipotizzata falsità dell'accadimento, avendo gli stessi giudici evidenziato come entrambi gli imputati fossero certamente estranei all'ingresso nella scuola e ai relativi e repentini accadimenti.

Miglior pregio non aveva – lamentano ancora i ricorrenti – neppure la parte motiva dedicata alla falsa attestazione e alla calunnia relativa alle bottiglie *molotov* oggetto di contestazione, in quanto la prova a carico del dott. MORTOLA era rappresentata dalla circostanza che egli avrebbe dovuto vedere le due *molotov* alle ore 00.41,29 in mano al LUPERI, ma la sentenza si limitava ad una mera indicazione oraria ed alla descrizione degli spostamenti del MORTOLA, senza alcuna indicazione delle ragioni per le quali l'eventuale visione delle due bottiglie incendiarie, prima della loro deposizione sul telo, poteva essere posta a fondamen-

to della prova della conoscenza delle ragioni e delle modalità dell'ingresso delle stesse all'interno della scuola, essendo stato appurato che il dott. MORTOLA era rimasto del tutto estraneo tanto al precedente ritrovamento quanto al trasporto delle *molotov* nella scuola "Diaz", per cui ancorché avesse l'imputato errato nel ricordo di quando effettivamente aveva potuto vedere il sacchetto che le due bottiglie conteneva, difettava nella parte motiva della sentenza impugnata l'indicazione prima della prova e poi del suo apprezzamento circa l'effettività della conoscenza del mendacio, laddove, con riferimento al dott. DI SARRO, risultava dallo stesso testo del provvedimento (pag.279) che questi non aveva mai affermato di aver visto le due *molotov* oggetto di sequestro, ma solo di averne appreso l'esistenza in epoca successiva alla perquisizione.

Quanto poi alle contestazioni relative alle falsità in atti, l'assunto della Corte genovese era stato che chiunque avesse firmato il verbale di arresto ovvero di perquisizione avrebbe dovuto necessariamente aver partecipato per intero e nella sua integralità ad ogni atto compiuto, laddove invece, per prassi ed oggettiva necessità, ciascuno degli operanti che sottoscrive l'atto complesso riferisce all'autorità giudiziaria solo per la parte di propria competenza e pertanto nella specie era evidente l'erronea interpretazione della norma con riferimento all'atto complesso e compiuto contestualmente da più pubblici ufficiali ciascuno per le proprie competenze, giacché dell'assenza di MORTOLA e DI SARRO - i quali, peraltro, non avevano sottoscritto il verbale di perquisizione - all'ingresso della scuola ed alle lesioni perpetrate ai piani superiori vi era la prova fornita dagli stessi ricorrenti che avevano dispiegato la propria difesa in merito a tali accadimenti attraverso la loro permanenza all'esterno dell'edificio fino al momento dell'uscita del VII° Reparto.

La falsità ideologica in atto pubblico, in caso di atto complesso e progressivo, redatto da più soggetti ciascuno per la porzione di condotta tenuta, osservazione o valutazione percepita quale segmento del più vasto fatto oggetto di complessiva osservazione, non può mai ravvisarsi - sostiene il difensore - in assenza di prova diretta ed immediata della falsità della porzione del fatto del quale l'agente si assume la personale ed inequivoca paternità ed allora, essendo pacifico che all'interno del plesso scolastico i ricorrenti erano entrati solo dopo che i disordini erano cessati, della origine delle lesioni patite dagli occupanti essi non avevano potuto conoscere alcunché così come delle azioni di resistenza all'attività degli agenti che avevano fatto irruzione nell'edificio poiché non erano caduti mai sotto la loro diretta percezione, tanto che del MORTOLA la sentenza aveva da un lato affermato il suo arrivo dinanzi alla scuola ed il suo permanere all'esterno fin dopo la cessazione delle violenze e dall'altro aveva attestato che egli si trovava nel luogo dove era stato percosso il COVELL alle ore 00.19, cioè

ben venti minuti dopo le percosse da quest'ultimo subite e ben oltre il suo trasporto presso il pronto soccorso, mentre il DI SARRO era stato ripreso nel luogo ove il COVELL aveva subito le lesioni a distanza di oltre venti minuti dal fatto, cosicché l'affermazione della sua responsabilità derivante dalla conoscenza del reale accadimento risultava il frutto di una vera e propria invenzione ed ancora illogica e frutto dell'erronea opzione interpretativa era l'affermazione del suo concorso nella falsità relativa al rinvenimento delle due bottiglie *molotov* in quanto proprio dal testo del provvedimento era risultato che il DI SARRO aveva sempre affermato di ignorare dove e da chi fossero stati rinvenuti i due ordigni e, soprattutto, di non averli mai visti, mentre MORTOLA sul punto non era stato mendace allorché aveva affermato di aver ricevuto comunicazione della presenza delle *molotov* da parte di due agenti da lui non conosciuti, in quanto, come risulta dalla prima sentenza, il TROIANI ed il MORTOLA non si conoscevano ed il primo, al momento dell'ingresso e del suo incontro con MORTOLA, non aveva i gradi visibili.

Si imponeva pertanto l'annullamento della sentenza impugnata anche con riferimento alla declaratoria di non luogo a procedere per il reato di cui al capo E) perché estinto per prescrizione (reato dal quale in primo grado erano stati assolti per insussistenza del fatto).

VIII.2) Con il secondo motivo, relativo al delitto di calunnia di cui al capo D), i ricorrenti lamentano come anche da tale reato fossero stati assolti dal tribunale per insussistenza del fatto, ma la Corte di appello non aveva previsto alcuna statuizione in ordine a tale capo d'imputazione che, quindi, era da intendersi assorbito nella parte della pronuncia che aveva confermato la sentenza (assolutoria) impugnata, con ineludibili riflessi anche per i reati di arresto illegale e di falso ideologico, così come statuito dalla prima sentenza, per cui la motivazione complessiva della sentenza correlata al dispositivo risultava manifestamente illogica.

Solo in sede di motivazione i giudici di secondo grado avevano mutato il proprio orientamento asserendo di aver effettuato nella stesura del dispositivo alcuni errori materiali che avrebbero inteso correggere nella motivazione, ma non poteva essersi trattato di un errore materiale in quanto l'errore aveva riguardato ben nove imputati ed un intero capo d'imputazione né era risultato essere stata attivata la procedura di cui all'art.130 c.p.p. per la correzione dell'errore materiale.

Si chiedeva pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento al reato sub D) e, conseguentemente, anche delle relative statuizioni civili.

VIII.3) Con il terzo motivo si lamenta la mancanza di motivazione in ordine

al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello risolto il giudizio nella mera statuizione di gravità del fatto, equiparando sostanzialmente ogni posizione, senza considerare la peculiarità dei ricorrenti i quali non solo non avevano partecipato ad alcuna irruzione, ma avevano avuto il solo compito di fungere da *scout* agli uomini incaricati dell'azione, per cui la negazione delle attenuanti generiche si era risolta nella negazione della personalità delle responsabilità e nella assenza di una compiuta illustrazione della scelta del trattamento sanzionatorio irrogato in concreto.

MEMORIE MORTOLA, DI SARRO

VIII.4) In data 25.5.12 i difensori di Spartaco MORTOLA e di Carlo DI SARRO hanno depositato due distinte note difensive – con allegate memorie difensive a suo tempo proposte alla Corte di appello di Genova nell'interesse del MORTOLA e del DI SARRO, nonché note di replica – con le quali, richiamando interamente quanto esposto nel ricorso principale in ordine ai rilevati manifesti vizi motivazionali della sentenza, hanno rappresentato, con particolare riferimento alla violazione del principio del contraddittorio, come il provvedimento di secondo grado appaia del tutto orfano di un qualsivoglia percorso motivazionale volto a confutare tanto gli elementi evidenziati dal primo giudice nell'articolato percorso argomentativo esposto a sostegno della tesi assolutoria, quanto le tesi proposte dalla difesa nella indicata memoria, nell'ambito della quale erano state riportate e riassunte le medesime argomentazioni già esposte al tribunale.

Tale lacuna motivazionale – secondo la difesa dei ricorrenti – aveva dato luogo ad una sentenza nulla anche sotto il profilo della erronea interpretazione ed applicazione della legge penale, avuto particolare riguardo al reato di falso contestato agli imputati, difettando nel corpo della sentenza qualsiasi considerazione argomentativa relativa all'elemento psicologico del reato, circostanza sulla quale il tribunale aveva invece incardinato le pronunce assolutorie.

La totale mancanza di confutazione degli elementi proposti dalla difesa, tanto in primo grado quanto in appello, e contenuti nelle memorie, nonché delle argomentazioni esposte dal giudice di primo grado, che a tali elementi aveva attribuito attendibilità e logicità, tanto da riproporli nell'ambito della motivazione quali circostanze da cui desumere l'assenza di dolo in capo agli imputati, era risultata – sottolinea ancora la difesa – eclatante, quanto meno per la posizione del dott. MORTOLA, in ordine alla circostanza relativa alla introduzione delle bottiglie *molotov* nell'istituto scolastico da parte del dott. TROIANI.

VIII.5) Con riferimento poi al delitto di calunnia, sebbene dovesse ritenersi – proseguono ancora i difensori – calato su di esso un giudizio assolutorio, per il principio di prevalenza del dispositivo sulla motivazione e per la mancata adozio-

ne dell'idoneo percorso giuridico previsto per la correzione di un eventuale errore materiale, considerata l'influenza che la prova in ordine al dolo del reato di calunnia rivestiva anche nell'ambito della valutazione dell'elemento psicologico del reato di falso, si ribadiva come l'intero percorso motivazionale della sentenza di appello si fosse snodato attraverso una diversa lettura del medesimo materiale probatorio, approdando alla sola enunciazione delle proprie intime convinzioni senza indicare in alcun modo le ragioni per le quali i dubbi reiteratamente espressi dal primo giudice fossero macroscopicamente illogici ovvero immaginari.

In particolare, la Corte genovese si era limitata alla mera visione, mediante lettura, delle testimonianze rese nel corso del giudizio di primo grado, senza disporre la rinnovazione del dibattimento onde acquisire direttamente, mediante l'esame e la percezione personale, le testimonianze sui punti giudicati essenziali nel percorso motivazionale: in particolare la testimonianza del KOVAC circa il colloquio intervenuto tra questi ed il MORTOLA su richiesta dei suoi superiori ovvero del CANTERINI sulle ragioni per le quali questi si era indotto ad escludere il lancio di lacrimogeni prima dell'ingresso nella scuola e la sua contestuale "messa in sicurezza".

Si era trattato – evidenzia la difesa – di una metodica nel percorso procedimentale del tutto contraria ai plurimi arresti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di processo equo ex art.6 § 1 della Convenzione, di portata cogente ai fini della corretta interpretazione delle norme interne, con la conseguenza che il vizio di legittimità deducibile con il ricorso per cassazione non può sottrarsi agli insegnamenti impartiti dalla Corte di Strasburgo nella visione di uno spazio giuridico europeo uniforme e rispettoso dei principi contenuti nella Convenzione.

Nella specie, pertanto, tale percorso imponeva di adeguare il caso concreto ai reiterati insegnamenti della Corte europea in materia di equo processo in ipotesi di ribaltamento del giudizio assolutorio di primo grado, avendo la Corte di Strasburgo statuito (proc. Botten c/ Norvegia) che le modalità di applicazione dell'art.6 ai procedimenti innanzi ai tribunale o alle Corti di appello dipende anche dalle caratteristiche specifiche del procedimento ed in via generale come nei casi in cui una Corte di appello sia chiamata ad esaminare i fatti ed il caso ed a compiere quindi una valutazione completa circa l'innocenza o la colpevolezza di un cittadino non possa – in ossequio al giusto processo – determinarsi senza una valutazione diretta delle prove (proc. Popovici c/ Moldavia, n.289/04; Costantinescu c/ Romania, n.28871/95; Marcos Barrios c/ Spagna, n.17122/07).

In particolare, la Corte Europea, nel caso Dan c/ Moldavia del 5.7.11, aveva affermato che <coloro che hanno responsabilità di decidere l'innocenza o la colpevolezza di un accusato, per poter esprimere un giudizio devono essere in gra-

do di sentire i testimoni in prima persona e valutarne la loro affidabilità. La valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che di solito non può essere raggiunto da una semplice lettura delle sue parole registrate>, mentre dalla lettura della sentenza impugnata, integrata da quella di primo grado, si apprezzava in via diretta ed immediata come l'intero percorso della sentenza di secondo grado si era limitato ad una diversa valutazione dei dati probatori derivanti dalle dichiarazioni rese dai vari attori-spettatori dei fatti, senza esplicitare quali elementi presenti in esse fossero così dirompenti del percorso logico seguito dal primo giudice e, quindi, frutto di un suo apprezzamento manifestamente illogico, tanto più in una vicenda in cui il giudice di appello aveva radicalmente riformato il giudizio assolutorio.

Si concludeva pertanto per l'annullamento della sentenza impugnata, anche in aderenza ai principi convenzionali contenuti nel par.1 dell'art.6 CEDU che non necessitavano, all'evidenza, neppure di un intervento della Corte di legittimità delle Leggi, trattandosi della corretta interpretazione delle regole di giudizio da osservarsi nel corso del "processo equo" imposto convenzionalmente e recepito nell'art.111 della Costituzione; in ciò distinguendosi dalle posizioni di altri ricorrenti al proposito, delle quali si darà conto più oltre.

RICORSI CERCHI e DI NOVI

IX) Renzo CERCHI e Davide DI NOVI sono stati imputati al capo C) del delitto di falso ideologico quali sottoscrittori dei verbali di arresto e/o perquisizione e sequestro, nonché dei delitti di calunnia sub D) e di abuso d'ufficio (capo E), riqualificato come arresto illegale, reati dai quali erano stati assolti in primo grado.

Ritenuti responsabili, sono stati condannati dalla Corte d'appello per il delitto di falso e prosciolti per prescrizione dal delitto di arresto arbitrario, ma senza particolari statuizioni in dispositivo in merito alla calunnia.

Ricorrono per cassazione i prevenuti sulla base di cinque motivi.

IX.1) Con il primo deducono mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante sia dal testo impugnato che da atti del processo specificamente indicati.

La Corte territoriale avrebbe travisato le risultanze processuali quanto alla loro partecipazione alle operazioni di perquisizione della scuola "Diaz-Pertini" e quando, in seguito, aveva riportato l'indicazione che i due erano impegnati in Questura dove avrebbero collaborato alla stesura dell'atto di perquisizione e sequestro.

Dal complesso dagli atti emergeva che vi erano state numerose telefonate del FERRI con funzionari diversi, che stavano provvedendo alla redazione dell'informativa, e non con i ricorrenti che si trovavano presso l'Ospedale Gallie-

ra, e non potevano "collaborare alla stesura" del verbale.

Quanto alla sottoscrizione da parte loro del verbale di perquisizione e sequestro, sarebbe in errore la Corte territoriale nell'ascrivere la decisione dei due di apporre la sottoscrizione all'atto ad un atteggiamento "fiduciario", omettendo di considerare come i due dipendenti avevano in realtà eseguito un ordine ritualmente impartito dal loro Dirigente, che non poteva loro apparire illegittimo o costituente manifestamente reato.

IX.2) Con il secondo deducono violazione di legge in relazione al falso.

Essi, avendo partecipato direttamente alle attività che l'atto documenta, in quanto presenti sul posto nella prima fase della perquisizione seguita all'ingresso del Reparto Mobile nella "Diaz"; non avrebbero sottoscritto "attività altrui", per la parte concernente il proprio intervento, e la Corte territoriale non avrebbe dedicato alcuna attenzione al profilo soggettivo del fatto, e non avrebbe considerato che la firma dei ricorrenti in calce ai verbali (richiesta dal superiore) avrebbe solo voluto attestare la partecipazione alle attività dagli stessi personalmente svolte, senza intenzione di asseverare quanto da altri verbalizzato in relazione, invece, ad accadimenti ed attività falsamente riportati nei verbali stessi.

Deducono poi che l'insussistenza dell'addebito di falso avrebbe comportato, ai sensi dell'art. 129 comma 2, c.p.p., la necessità di un proscioglimento nel merito dalla "conseguente" imputazione di arresto illegale (correlata alla consapevolezza della falsità delle circostanze che avevano portato alla misura restrittiva) in luogo dell'intervenuta dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.

IX.3) Con il terzo motivo deducono violazione di legge con riferimento alla ritenuta aggravante di cui al cpv. dell'art. 476 c.p. laddove il capo di imputazione non l'avrebbe contestata né esplicitamente, né implicitamente.

Dopo un processo, incentrato su un'ipotesi di falso non aggravato, che aveva portato ad un'assoluzione in primo grado, solo nella fase decisoria del giudizio di appello la Corte territoriale aveva ritenuta applicabile l'aggravante, peraltro ammettendo che tale circostanza ad effetto speciale non trovava specificazione, o impliciti riferimenti, in seno al capo descrittivo del falso documentale; considerando peraltro ritualmente contestata l'aggravante in relazione alla natura dei fatti che si assumevano mendacemente riportati nel verbale, con la conseguenza che sarebbero state ritenute talune attestazioni comprese nella previsione dell'art. 476, cpv. c.p., mentre altre sarebbero state escluse, ciò in contrasto sia con il disposto dell'art. 522 comma 2, c.p.p., sia con le possibilità di adeguata difesa da parte degli imputati, mai posti in condizione di sviluppare le proprie difese in riferimento alla natura percettivo-valutativa dell'evento descritto, piuttosto che alla sua presunta (a posteriori) connotazione oggettiva.

IX.4) Con il quarto motivo deducono violazione di legge in relazione

all'aggravante di cui all'art. 476 comma 2, c.p.

Secondo i ricorrenti, formandosi la prova nell'oralità del dibattimento, i verbali di perquisizione e sequestro "destinati" al processo penale non costituirebbero atti fidefacienti.

Dovrebbe quindi essere rimeditato l'orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. V, 4 novembre 1993, n. 11497), per il quale le "relazioni di servizio" sottoscritte dagli ufficiali e dagli agenti di P.S. sono atti pubblici fidefacienti, in quanto, pur attestando l'attività svolta dal p.u. e le circostanze cadute sotto la sua diretta percezione, le "relazioni di servizio" e "verbali" vari non genererebbero affatto, nel processo penale, il necessario "affidamento dei terzi" (Giudice, p.m., imputato e difesa) destinatari.

IX.5) Con il quinto motivo deducono violazione della legge processuale e vizio logico della motivazione per intrinseca contraddittorietà tra dispositivo e motivazione, con riferimento al reato di calunnia di cui al capo D), laddove nel dispositivo risulterebbe la conferma dell'assoluzione e nella motivazione, al contrario, vi sarebbe affermazione di responsabilità, sostenendosi la tesi dell'errore materiale per l'omissione della declaratoria di prescrizione.

Con la conferma di tutte le residue statuizioni del primo grado il dispositivo della sentenza, letto nell'immediatezza della sua deliberazione, confermava la pronunzia liberatoria con formula ampia per il delitto di calunnia; né sarebbe stato possibile alla Corte di merito modificare la statuizione del dispositivo con il meccanismo di correzione dell'errore materiale, peraltro non attivato, essendosi limitato il giudice d'appello ad evidenziare l'errore in motivazione, ritenendo che nel caso la stessa dovesse prevalere sul dispositivo.

Non si potrebbe trarre dalla situazione altra conseguenza che quella dell'intervenuta conferma dell'assoluzione degli imputati dalla relativa accusa.

IX.6) I ricorrenti hanno depositato motivi aggiunti di cui si darà conto unitamente ad altri che propongono la medesima questione.

RICORSO CICCIMARRA

X) Fabio CICCIMARRA, imputato al capo C) del delitto di falso ideologico nonché dei delitti di calunnia sub D) e di abuso d'ufficio (capo E), riqualificato come arresto illegale, è stato assolto in primo grado.

Ritenuto responsabile, è stato poi condannato dalla Corte d'appello per il delitto di falso e prosciolto per prescrizione dal delitto di arresto arbitrario, ma senza particolari statuizioni nel dispositivo in merito alla calunnia.

Propone ricorso per cassazione articolato su tre motivi.

X.1) Con il primo motivo deduce violazione di legge, mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento di prova con riferi-

mento alla legittimità della sottoscrizione del verbale d'arresto anche da chi non abbia partecipato, o abbia partecipato solo in parte, all'attività documentata.

In particolare rileva come la Corte di merito abbia errato nel ritenere infondato che secondo il disposto dell'art. 120 disp. att. c.p.p. la redazione del verbale di arresto rientra fra gli adempimenti a cui possono attendere anche ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria diversi da quelli che hanno eseguito l'arresto ed il fermo e come tale assunto fosse confermato dalla possibilità per gli u.p.g. di utilizzare per aiuto alla memoria nel testimoniare anche atti redatti da altri operanti, seppure nel contesto di una complessa operazione cui abbiano partecipato.

La Corte di merito non avrebbe considerato il complesso di attività svolte dal ricorrente in quell'occasione, che l'avrebbe in ogni caso legittimato a sottoscrivere i verbali delle operazioni.

Rileva poi che lo stesso art. 479 c.p., sanzionando la falsa attestazione di fatti diversi rispetto a quelli compiuti dal pubblico ufficiale o cui il pubblico ufficiale ha personalmente assistito, ammetterebbe espressamente la possibilità che a sottoscrivere l'atto pubblico possa essere soggetto che non ha personalmente compiuto o percepito quanto attestato.

X.2) Con il secondo motivo deduce violazione di legge ed in particolare nullità della sentenza di secondo grado per difetto di contestazione ex art. 522, comma 2, c.p.p. con riferimento alla qualifica di atto pubblico fidefaciente ed al ritenuto ricorrere dell'aggravante ex art. 476 cpv. c.p., senza espressa contestazione.

Non ricorrerebbe nella specie la caratteristica di atto fidefaciente del verbale oggetto di imputazione anche perché rappresentativo di valutazioni o della percezione da parte del p.u. in modo occasionale di accadimenti svoltisi così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento.

Inoltre, i verbali in questione, in quanto destinati al processo penale, sarebbero contrastabili con gli usuali mezzi del procedimento, né avrebbero valore di prova legale.

In più, la mancata menzione degli estremi dell'aggravante nel capo di imputazione avrebbe impedito agli imputati di predisporre e svolgere un'adeguata difesa anche in assenza di contestazioni suppletive, mentre l'argomento avrebbe avuto la sua esplicitazione solo nel corso del giudizio di secondo grado, in situazione in cui le possibilità di adeguata difesa erano più ridotte.

X.3) Con il terzo motivo deduce violazione di legge con riferimento all'omessa pronuncia in ordine al reato di calunnia contestato sub D).

Il dispositivo della sentenza impugnata aveva omesso di dichiarare l'estinzione per prescrizione del reato di calunnia ascritto al ricorrente, mentre un

tal provvedimento su analoga imputazione era stato adottato per gli imputati LUPERI e GRATTERI. All'errore in questione si era assommato quello commesso dalla Corte quando aveva ritenuto di poter ovviare alla mancata previsione del dispositivo con un apposito passaggio motivazionale in cui si dava atto della prescrizione del reato e della necessità di conferma delle disposizioni civili, provvedimento illegittimo come sarebbe stato anche quello emesso in sede di un procedimento formale di correzione ex art. 130 c.p.p.

Sul punto la sentenza, nella parte dispositiva, si presenta come confermativa dell'assoluzione pronunciata dal primo giudice ed in ogni caso si presenta come priva nel dispositivo di un provvedimento che sia possibile riferire a quell'imputazione.

RICORSO DI BERNARDINI

XI) Massimiliano DI BERNARDINI, assolto dal tribunale di Genova dai reati lui ascritti, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ha riformato la sentenza del primo giudice, dichiarando non doversi procedere per prescrizione in relazione al reato di arresto illegale, così riqualficato l'addebito sub 3), e dichiarando la sua responsabilità per il delitto di falso in atto pubblico rubricato sub 1), oltre al risarcimento dei danni conseguenti ai reati di falso, di calunnia, di arresto illegale, con le provvisori indicate in dispositivo; e confermando nel resto la sentenza di primo grado.

L'impugnazione si articola su sette motivi.

XI.1) Con il primo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in punto di responsabilità.

La motivazione della sentenza impugnata non avrebbe assolto al proprio compito che, essendo intervenuta radicale riforma della sentenza assolutoria del tribunale, non si sarebbe dovuto circoscrivere all'esplicitazione del percorso logico-giuridico seguito e dei criteri adottati nella valutazione della prova, ma avrebbe dovuto soprattutto indicare le ragioni del superamento dei dubbi avanzati dal primo giudice e non seguire un proprio filo conduttore, esaminando gli avvenimenti dalla decisione di intervento, alla preparazione ed all'esecuzione – che il ricorrente considera arbitrario – tale da portare alla conclusione di una generale colpevolezza di tutti gli imputati.

La sentenza non indicherebbe quali elementi probatori consentirebbero di pervenire alla conclusione – arrivandovi con un vero e proprio salto logico – che tutta operazione era stata decisa per seguire le indicazioni del Capo della polizia sulla necessità di procedere ad arresti (attività peraltro non illecita) e che per tale motivo sarebbe stato predisposto un vero e proprio apparato bellico, con dotazione al personale di strumenti necessariamente finalizzati all'uso della forza (in

assenza di precise direttive o di penetrante controllo sul posto per impedirne l'abuso), personale al quale sarebbero state fornite erronee informazioni sulle finalità (occorreva arrestare i "black bloc" presenti all'interno della scuola) dell'operazione, decisa in una situazione in cui la presenza di armi all'interno della scuola doveva apparire scarsamente probabile.

Rileva inoltre che il fatto che non fosse più possibile individuare soggetti del "black bloc" al di fuori di un'attività di devastazione in atto, non avrebbe reso, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, assolutamente improponibile l'ipotesi di una presenza di armi nella scuola, giustificatrice di un intervento realizzato secondo le norme che prevedono quella finalità anche sulla base di elementi di sospetto. Norme che, peraltro, non avrebbero garantito la possibilità di realizzare quegli arresti che, secondo la Corte di merito, sarebbero stati l'obiettivo dei vertici della Polizia.

La Corte poi non spiegherebbe da quali elementi fattuali deriverebbe la convinzione che tutta l'operazione era strutturata per consentire un uso indiscriminato della forza.

I vizi della motivazione della sentenza si rifletterebbero anche sulla posizione del DI BERNARDINI, laddove verrebbe assunta come provata la strumentalità del falso, rispetto agli arresti di tutti i presenti nella scuola.

XI.2) Con il secondo motivo deduce mancanza di motivazione in relazione ai rilievi difensivi contenuti in una memoria prodotta a confutazione delle argomentazioni degli appelli dei Pubblici Ministeri e delle parti civili, con particolare riferimento alla gestione da parte sua del sacchetto contenente le due bottiglie *molotov*, che aveva immediatamente affermato di aver ricevuto dal TROIANI senza conoscere i particolari sul loro rinvenimento, come sarebbe stato evidenziato nella memoria di replica alle argomentazioni degli appelli, i cui rilievi, sulla propria partecipazione agli avvenimenti di quella notte, la Corte di merito non avrebbe mostrato di considerare.

In particolare, la Corte di merito avrebbe erroneamente rilevato che il DI BERNARDINI sarebbe stato costretto ad ammettere la ricezione delle *molotov* dal TROIANI, dopo l'interrogatorio di quest'ultimo (traendo da ciò conforto dell'impostazione accusatoria sulla sua consapevolezza che gli ordigni non fossero stati trovati in quel luogo, ma altrove), ma non avrebbe tuttavia considerato che proprio il ricorrente aveva, in epoca antecedente all'interrogatorio di TROIANI, dichiarato di aver ricevuto le *molotov* da quello, che aveva contribuito ad identificare in una iniziale fase delle indagini.

Oltre all'errore di valutazione delle dichiarazioni del prevenuto, la Corte di merito, anche con la totale omissione di valutazione sull'elemento soggettivo, non avrebbe chiarito da quali elementi avesse ritenuto provato che, ricevendo la

consegna degli ordigni dal TROIANI, egli dovesse ritenere certo che quello, e le bottiglie incendiarie, provenissero da luogo esterno alla scuola.

XI.3) Con il terzo motivo deduce violazione di legge, nonché illogicità manifesta della motivazione laddove la Corte di merito aveva ritenuto che nella formazione di atti complessi, quali quelli in questione, che avrebbero dovuto riferire delle attività di un elevato numero di operanti, non fosse consentito ai dirigenti dei reparti provvedere alla redazione di verbali anche sulla base di indicazioni ottenute dai soggetti che direttamente avevano partecipato alle singole azioni, sulla scorta del principio secondo il quale ben sarebbe possibile la redazione dei verbali da parte di persone che non abbiano partecipato alle singole attività (come si dovrebbe ritenere anche con riferimento alla norma che consente la testimonianza dibattimentale su atti redatti da soggetti diversi), né costoro avrebbero, come invece ritenuto dalla Corte territoriale, dovuto astenersi dalla redazione di atti attestanti fatti a cui non avevano preso parte, o puntualizzare quali specifiche percezioni avesse avuto ciascuno dei firmatari, nell'impossibilità di aver contezza di ogni avvenimento che si verificasse all'interno.

La sentenza impugnata sarebbe in ogni caso priva di motivazione nella parte in cui aveva scelto di ribaltare la valutazione di dubbio espressa dal primo giudice, con particolare riferimento alla posizione del ricorrente per il quale non verrebbero indicati gli elementi che dovrebbero provare la conoscenza, o conoscibilità, delle circostanze di fatto considerate oggetto della sua cosciente e volontaria attività di falsificazione.

XI.4) Con il quarto motivo deduce mancanza e/o illogicità manifesta della motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza della continuazione interna nell'imputazione di falso in atto pubblico.

Il capo di imputazione prevede tre addebiti di falso, quanto al verbale di perquisizione e sequestro, al verbale di arresto, ed alla comunicazione di notizia di reato; la Corte d'appello in sede di trattamento sanzionatorio aveva applicato uno specifico aumento di pena ex art. 81 cpv. c.p. di mesi due di reclusione per ciascuno dei falsi sopra indicati, provvedendo all'aumento di pena a carico del ricorrente anche per il falso nella notizia di reato, mentre era pacifico che egli non aveva sottoscritto quell'atto, né il giudice d'appello avrebbe sviluppato in sentenza argomenti atti a giustificare un'affermazione di responsabilità anche per quel fatto specifico.

XI.5) Con il quinto motivo deduce violazione di legge nonché mancanza della motivazione quanto l'applicabilità dell'aggravante di cui al cpv. dell'art. 476 c.p.

La sentenza, nel soffermarsi sulla natura fidefaciente o meno delle singole attestazioni, aveva concluso che, al di fuori di un caso, tutte avessero natura fi-

deficiente, ed aveva condannato il DI BERNARDINI in relazione all'ipotesi aggravata, non considerando che, trattandosi di una serie di atti complessi, o a formazione progressiva, la circostanza aggravante, pur se ricorrente dal punto di vista oggettivo, si sarebbe dovuta poter addebitare all'agente co-estensore o co-redattore o sottoscrittore dell'atto, anche sul piano soggettivo, secondo i criteri di imputazione ordinari delle circostanze aggravanti.

L'omissione di ogni considerazione delle diverse posizioni soggettive quanto alle circostanze della sottoscrizione e redazione di ciascun atto, in una situazione come quella, e la generalizzata applicazione dell'aggravante comporterebbero nullità del provvedimento.

XI.6) Con il sesto motivo deduce violazione di legge e mancanza della motivazione, lamentando l'adozione nei suoi riguardi del medesimo ed indifferenziato trattamento sanzionatorio adottato nei riguardi di tutti gli imputati per il delitto di falso ideologico. Sia nella misura della pena che nella valutazione di non applicabilità delle attenuanti generiche, non avendo considerato la Corte di merito il suo apporto conoscitivo all'indagine nei primi tempi ed avendo sottovalutato i motivi della sua mancata comparizione in giudizio, un grave incidente, alla base anche della separazione del procedimento da quello principale.

XI.7) Con il settimo motivo deduce violazione della legge processuale, ed in particolare dell'art. 546 c.p.p. in relazione al delitto di calunnia rubricato sub 2).

La Corte d'appello, a fronte di sentenza assolutoria, non ha adottato in dispositivo alcuna statuizione espressa, così che con riguardo a quell'imputazione la "conferma nel resto" avrebbe esplicitato l'unica statuizione del giudice d'appello nel senso della conferma dell'assoluzione. Illegittimamente poi la motivazione avrebbe rilevato un errore materiale nell'omissione della statuizione di estinzione del delitto per prescrizione, non essendo possibile una correzione di errore materiale al di fuori del procedimento previsto dall'art. 130 c.p.p., peraltro non attivabile nella specie, comportando modificazione essenziale del provvedimento.

RICORSO DOMINICI

XII) Nando DOMINICI, assolto dal tribunale di Genova dai reati lui ascritti, ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello che ha riformato totalmente la decisione del primo giudice condannandolo, senza attenuanti generiche, per il delitto di falso in atto pubblico, e dichiarando la prescrizione del delitto di arresto illegale e, solo in motivazione, di quello di calunnia.

Il ricorso è articolato su cinque motivi.

XII.1) Con il primo deduce nullità della sentenza per omessa motivazione rispetto all'eccezione di inammissibilità degli appelli proposti dal Pubblico Ministero e dal Procuratore generale per totale genericità dei medesimi, privi di qualsiasi

censura specifica rispetto alla posizione del ricorrente, sulla quale la sentenza impugnata aveva omissis ogni rilievo.

Deduce anche violazione di legge e difetto di motivazione sull'individuazione del DOMINICI come presente alla scuola "Diaz" sia prima, sia durante, sia subito dopo l'irruzione nella scuola, nonché nelle fasi decisive del cd. "conciliabolo", ivi inclusa quella del cd. "direttorio", svoltasi intorno al sacchetto delle *molotov* poi risultate esterne alla scuola; sarebbe stato indicato presente solo sulla base di valutazioni di probabilità e senza considerazione delle osservazioni sottoposte alla Corte di merito con apposita memoria, con cui aveva dimostrato di esser giunto alla scuola "Pertini" in ritardo a perquisizione conclusa per aver sbagliato strada ed essere entrato nell'antistante scuola "Pascoli".

XII.2) Con il secondo motivo deduce motivazione apparente e contraddittoria, con travisamento delle risultanze istruttorie ed in specie, oltre che di un verbale di sequestro di materiale riferibile al "black bloc", del contenuto dell'interrogatorio da lui reso al P.M., al cui testo la Corte di merito ha fatto riferimento per trarne decisive conferme di responsabilità, omettendo però l'indicazione da cui si doveva trarre la conclusione che lui dal CANTERINI avrebbe appreso che gli uomini da quello comandati avrebbero agito alla cieca, non nel senso che avessero colpito indiscriminatamente, ma che avevano operato al buio, con mero riferimento alle condizioni di luce in cui si era sviluppata l'azione.

XII.3) Con il terzo motivo deduce omissis motivazione sull'aspetto rilevante dell'inoffensività in concreto dell'ipotizzato contributo ai due falsi lui ascritti, considerato che rispetto alla comunicazione della notizia di reato, la sua firma, per quanto doverosa, non era condizione necessaria per l'eventuale falso, configurabile ugualmente per la sottoscrizione del solo MORTOLA, e questo in assenza di ogni specificazione in sentenza circa il contributo del proprio concorso morale; con riferimento invece al verbale di arresto, la sua sottoscrizione, necessaria per aver egli provveduto all'identificazione degli arrestati, era avvenuta dopo quella di altri funzionari partecipanti alle diverse attività e in ogni caso sarebbe scriminata ex art. 120 disp att c.p.p.; si tratterebbe poi di atti non falsi, ma imprecisi anche a causa della fretta con cui era stato necessario redigerli.

XII.4) Con il quarto motivo deduce violazione di legge con riferimento all'art. 120 disp. att. c.p.p. secondo il quale, per consentire un più sollecito esaurirsi degli adempimenti connessi all'arresto, anche il verbale di arresto potrebbe essere redatto da soggetti che non vi abbiano partecipato, configurandosi così la norma come vera e propria causa di giustificazione, di cui non si sarebbe tenuto conto e che dovrebbe imporre l'annullamento senza rinvio della sentenza sia quanto al falso, sia quanto ai restanti reati di cui era stata dichiarata l'estinzione per prescrizione.

XII.5) Con il quinto motivo deduce violazione di legge per la mancata applicazione delle attenuanti generiche a fronte della sua incensuratezza, rilevante in quanto i fatti sarebbero avvenuti in data anteriore all'entrata in vigore della modifica al testo dell'art. 62 bis c.p.

Memorie DOMINICI

XII.6) La difesa DOMINICI ha depositato due memorie con motivi aggiunti.

Della prima si darà conto unitamente ad altre che affrontano la medesima questione.

Con altra memoria e motivi aggiunti la difesa DOMINICI deduce violazione di legge per l'errata applicazione dell'art. 476, comma 2, c.p. ed il difetto di contestazione ex art. 522, comma 2, c.p.p.

Osserva che i pubblici ufficiali redattori del verbale di perquisizione e sequestro e del verbale d'arresto, dotati di potere attestativo in ordine alle circostanze riportate in tali atti, non si potrebbero però ritenere dotati dell'ulteriore connotazione necessaria perché tale potere attestativo possa essere vinto solo con querela di falso, non essendo dato rinvenire quell'espresso disposto normativo che conferirebbe loro "la speciale funzione certificatrice" (cioè la facoltà di attribuire all'atto pubblica fede nel luogo dove lo stesso è formato) richiesta dalla giurisprudenza affinché possa dirsi configurata l'aggravante di cui all'art. 476, comma 2, c.p.

Peraltro, la stessa giurisprudenza che attribuisce tale connotazione alla relazioni di servizio, parrebbe rifarsi costantemente a relazioni di servizio inerenti infrazioni del codice della strada e, quindi, destinate ed esplicare i propri effetti in seno ad un procedimento amministrativo e non penale, mentre, nell'ambito del procedimento penale, per porre in dubbio l'esattezza di circostanze riportate nei verbali d'arresto o di perquisizione e sequestro non sarebbe necessario proporre querela di falso, essendo tali circostanze valutabili dall'organo giudicante nell'esercizio del suo potere di libero convincimento e, in quanto tali, liberamente contraddicibili.

Deduce in ogni caso la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza che si sarebbe realizzata avendo il Giudice di II grado considerato ritualmente contestata l'aggravante in questione, non contestata nel capo d'imputazione né attraverso l'indicazione del dato normativo né attraverso la precisazione, in narrativa, della natura fidefaciente degli atti di cui si assume la falsità.

Rilevate le oscillazioni della giurisprudenza sulla natura fidefaciente degli atti pubblici in questione, sarebbe stato onere della Pubblica Accusa di contestarlo o nella narrativa del capo d'imputazione o indicando la disposizione normativa, né

parrebbe possibile riportarsi all'orientamento giurisprudenziale secondo cui affinché possa ritenersi contestata l'aggravante è sufficiente individuare con esattezza l'atto oggetto della falsità, poiché tale orientamento ha ragione d'essere in tanto e in quanto la natura fidefaciente di quell'atto sia fuori discussione: non già quando essa sia controversa o addirittura da escludere.

RICORSO MAZZONI

XIII) Massimo MAZZONI è stato imputato, al capo C), del delitto di falso ideologico quale sottoscrittore dei verbali di arresto e/o perquisizione e sequestro, nonché dei delitti di calunnia sub D) e di abuso d'ufficio (capo E) riqualificato come arresto illegale.

Assolto in primo grado, l'imputato è stato ritenuto responsabile e condannato dalla Corte d'appello per il delitto di falso e prosciolti per prescrizione dai restanti delitti lui ascritti, ferma restando, quanto alla calunnia, la particolarità già rilevata di un'affermazione di prescrizione contenuta nella sola motivazione.

Ricorre per cassazione sulla base di tre motivi.

XIII.1) Con il primo articolato motivo deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione intrinseca ed extratestuale, nonché violazione di legge.

La Corte d'appello avrebbe seguito, nel riformare la sentenza del tribunale, un'impostazione politica che attribuiva, ma senza concreti elementi di prova, ai vertici della Polizia un complesso piano nel cui contesto si sarebbero inserite le varie fasi delle operazioni di quella sera, e fra queste la gestione in maniera surrettizia della formazione di tutti i documenti rappresentativi di quella realtà, così da giustificare arresti, perquisizioni e sequestri.

La Corte di Appello, peraltro, sarebbe caduta in evidente ed irrisolvibile contraddizione interna, laddove, da un lato aveva affermato che le condotte lesive erano state previste e volute (in quanto funzionali agli arresti) da tutti e che tutti ne dovevano rispondere poiché partecipi del c.d. "complotto" e da un altro lato, ma in modo del tutto incompatibile con la prima prospettazione, che gli esiti lesivi dell'operazione non erano stati previsti né voluti, ma avrebbero indotto i dirigenti, dovendo in qualche modo coprire l'operato della polizia nella vicenda, a organizzare ed avallare, con la partecipazione di subalterni scelti per la sottoscrizione degli atti, una successiva operazione di falsificazione della realtà a costo di arrestare ed accusare ingiustamente i presenti nella scuola.

Il ricorrente evidenzia poi tutti gli elementi di contraddizione della motivazione, interni ed esterni, in relazione alle diverse fasi degli avvenimenti di quella sera che inficerebbero la tenuta dell'intera motivazione della sentenza, in via generale, ed in riferimento alla posizione del MAZZONI nei cui riguardi la sentenza,

comportante affermazione di responsabilità successiva ad una pronuncia assolutoria, non avrebbe adempiuto all'onere di una maggiore pregnanza del sindacato da parte dal giudice d'appello, il quale non avrebbe considerato la sua particolare attività, limitata alla descrizione e catalogazione del materiale sequestrato, in una bozza di verbale, quando poi i verbali sarebbero stati completati in momenti diversi in sua assenza.

I verbali sarebbero stati quindi frutto di un successivo lavoro di raccordo ed inserimento, situazione di cui la Corte d'appello non ha tenuto conto avendo ritenuto tutti i sottoscrittori dei verbali e delle annotazioni di servizio responsabili indistintamente del delitto di falso ideologico in atto pubblico di fede privilegiata, a prescindere dalla riferibilità a ciascuno dei medesimi di singole articolazioni dei verbali stessi.

Ribadisce quindi la legittimità, non riconosciuta dalla Corte territoriale, della sottoscrizione dei verbali anche da parte di chi non abbia partecipato direttamente alle attività procedurali che l'atto stesso documenta, o per aver compiuto altre attività successive, utili alla redazione dell'atto, ovvero per essersi fidati di quanto affermato da altri colleghi, ovvero ancora per aver redatto solo in parte l'atto, lasciando che altri lo completassero nella parte poi risultata falsa.

Lamenta poi la carenza di indagine del giudice d'appello sull'elemento intenzionale non accertato con indagine rigorosa, ma solo ritenuto a fronte di un fatto considerato non vero, sia pure nell'ambito di un atto complesso a formazione plurima, che pare attribuire a tutti i sottoscrittori la conoscenza diretta delle diverse circostanze, mentre il MAZZONI, con la sottoscrizione del verbale di perquisizione e sequestro e di quello di arresto, non aveva fatto altro che attestare l'attività da lui svolta, rispondendo, solo ed esclusivamente, dell'attività di reperazione, non potendo specificatamente riferire sulle altre circostanze, da lui conosciute (seppure in maniera parziale o marginale), che in ogni caso erano state percepite da altri soggetti, relatori di annotazioni di servizio.

Deduce poi violazione di legge per la mancata esplicita contestazione della ritenuta aggravante di cui al cpv. dell'art. 476 c.p. in quanto il livello delle percezioni direttamente acquisite dal MAZZONI sarebbe certamente connotato da quel requisito di repentinà che secondo le S.U. Civili n. 17355/09 da solo varrebbe quanto meno ad escludere a quel verbale il carattere di atto fidefaciente.

Censura infine la decisione della Corte d'appello nella parte in cui aveva ritenuto che l'operazione di perquisizione doveva essere necessariamente preceduta dall'avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia ai sensi degli artt. 249 e 250 c.p.p. con la conseguente valutazione come falso penalmente rilevante dell'attestazione contenuta nel verbale di perquisizione e sequestro che "gli occupanti erano stati resi edotti della facoltà di farsi assistere da altre perso-

ne di fiducia"; obbligo invece previsto soltanto per le perquisizioni effettuate dall'Autorità Giudiziaria, non per quelle operate *motu proprio* dalla polizia giudiziaria nella flagranza di reato come nel caso in esame. L'avvenuto inserimento dell'avviso nel verbale di perquisizione e sequestro si sarebbe configurato quindi come ipotesi di falso innocuo, inidoneo ad incidere sulla responsabilità penale dei sottoscrittori dell'atto in quanto non produttivo di alcun effetto sull'atto.

XIII.2) Con il secondo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione per aver, la Corte di merito, ritenuto la possibilità di integrazione del dispositivo carente attraverso una motivazione con cui si finiva per affermare la responsabilità del MAZZONI per i restanti reati di calunnia e arresto illegale dai quali era stato assolto in primo grado, con la conclusione di un proscioglimento per prescrizione, mentre il testo del dispositivo, privo di indicazioni relativamente ai delitti di cui sopra, aveva finito per mantenere inalterata la decisione assolutoria del primo giudice, né il giudice d'appello avrebbe potuto *ex post*, in sede di motivazione, giustificare una diversa soluzione.

XIII.3) Con un terzo subordinato motivo deduce mancanza, contraddittorietà ed illogicità della sentenza in rapporto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, per la misura della pena e per gli aumenti di pena ex art. 81 c.p.

MEMORIA MAZZONI

XIII.4) Con memoria depositata dal difensore, il MAZZONI deduce l'inammissibilità per carenza di interesse dell'impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica di Genova laddove censura un contrasto di statuizioni fra dispositivo e motivazione in relazione all'omessa dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione del reato di calunnia, di cui al capo D), mentre già era stato assolto dal Giudice di prime cure per insussistenza del fatto.

Si contesta l'affermazione del Procuratore ricorrente circa la sussistenza del proprio interesse all'impugnazione, in considerazione delle presenza di statuizioni civili sul risarcimento del danno nei confronti delle numerose parti civili, affermazione erronea perché l'estraneità del Pubblico Ministero al rapporto di natura civilistico di danno non lo legittima ad impugnare un provvedimento all'esclusivo fine di tutelare gli interessi civili della parte privata, né a surrogarsi all'eventuale inerzia di quest'ultima.

Seppure si possa ritenere il Pubblico Ministero titolare di un interesse ad impugnare ogni qual volta ravvisi la violazione o l'erronea applicazione di una norma giuridica, tuttavia occorre che tale interesse presenti i caratteri della concretezza e dell'attualità, e cioè che con il proposto gravame si intenda perseguire un risultato non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole,

situazione improponibile nella specie, posto che il delitto dal quale il MAZZONI era stato assolto si era in ogni caso prescritto in un momento anteriore alla pronuncia della sentenza della Corte d'appello.

RICORSI CENNI, ZACCARIA, LEDOTI

XIV.1) Angelo CENNI, Emiliano ZACCARIA e Fabrizio LEDOTI deducono, a mezzo del loro comune difensore, con il primo motivo violazione dell'art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. per essere la sentenza del tutto carente di un adeguato sostegno argomentativo, in essa gli imputati perdendo la loro individualità, il loro preciso ruolo e mansione e finanche la precisa posizione sul teatro degli accadimenti, per divenire un unico organismo, il VII Nucleo, responsabile di tutte le violenze commesse all'interno della scuola "Diaz".

Grossolano – lamentano i ricorrenti – era il criterio di giudizio adottato dalla Corte di appello, che non aveva tenuto conto come all'interno della scuola non vi fossero solo gli imputati, ma – come la stessa Corte genovese aveva ammesso – una "macedonia di reparti" costituita da circa 500 uomini ed allora si sarebbe dovuto indicare per ciascun ricorrente quale era stato l'evento di lesione cagionato e la condotta tenuta, se commissiva od omissiva, non ritenere <il pieno concorso fra tutti i capi squadra, nonché fra gli stessi e i rispettivi sottoposti> in quanto <la maggior parte delle gravi lesioni è stata inferta dal VII nucleo, o dai suoi capi reparto direttamente, o dagli uomini alle loro dipendenze>.

La formula della "contestazione multipla" aveva rappresentato, per l'incertezza degli addebiti, una sorta di 'peccato originale' del processo sui fatti del G8 e ne era prova l'indeterminatezza dell'accusa contenuta nel capo H), mentre per individuare i responsabili si era fatto affidamento sulle testimonianze ondivaghe ed incerte delle persone offese le quali non avevano potuto che fare generico riferimento ora alle Forze dell'ordine, ora alla Polizia ed il vuoto dell'accertamento era stato colmato dal primo giudice con una "responsabilità di presenza" che aveva reso responsabili gli uomini del VII nucleo, sicuramente presenti sui luoghi, per concorso morale, per avere determinato o istigato gli ignoti autori delle violenze alla loro perpetrazione, mentre il giudice di appello aveva ribaltato la decisione di primo grado e senza rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale aveva ritenuto di poter ricavare dalle stesse fonti cognitive – che già avevano portato all'archiviazione del procedimento contro gli aggressori – addirittura ciò che dal 2001 la Pubblica accusa stava cercando: gli autori materiali delle violenze.

Se CENNI, ZACCARIA e LEDOTI erano stati i responsabili materiali di qualcuna delle lesioni si sarebbe dovuto leggere in sentenza – prosegue la difesa – quali tra le persone offese erano state attinte dai ricorrenti e quali invece erano

al loro cospetto mentre la loro inerzia aveva consentito ad altri di commettere le lesioni, ma nulla di tutto questo risultava dalla sentenza impugnata, avendo anche i giudici di secondo grado ritenuto i ricorrenti responsabili sol perché presenti all'interno della scuola, avendo i giudici raccolto fonti testimoniali che erano già valse a decretare l'archiviazione del procedimento nei confronti dei presunti aggressori.

Per superare il *dictum* contenuto nel decreto di archiviazione – evidenzia la difesa dei ricorrenti – i giudici avevano affermato che <in questo processo il materiale probatorio è di gran lunga più completo e ricco di quanto fosse all'epoca dell'archiviazione>, derivando la ricostruzione più appagante dal materiale audio-video e da testimonianze inedite, sennonché i giudici non avevano indicato a quali testimoni avessero fatto riferimento, né selezionato tra le varie testimonianze raccolte in primo grado quelle idonee a scalzare il risultato processuale che il decreto di archiviazione recava con sé, per cui l'affermazione di nuove prove testimoniali, in assenza di qualsivoglia riferimento finanche al nome del teste, costituiva una mera illazione, mentre il materiale audio-video riguardava riprese fatte all'esterno, come ritenuto dalla stessa sentenza, ed in quanto tali di assoluta inefficacia probatoria rispetto agli eventi svoltisi all'interno della scuola "Diaz".

Inoltre, pur essendo i ricorrenti ufficiali e dirigenti degli agenti, risultava dalla sentenza che gli episodi delittuosi erano stati consumati dai singoli agenti, ma gli stessi giudici, nell'espone le premesse del loro ragionamento, non erano riusciti a prendere posizione circa l'esistenza o meno di ordini, avendo affermato (pag.216) che non era <dato sapere quali direttive operative siano state date al personale se non quella, del tutto gratuita ed ingiustificata, che all'interno della scuola vi fossero i pericolosi "black bloc">.

Pur tuttavia era stata ritenuta la responsabilità commissiva diretta per condotta concorsuale con quella degli autori materiali delle lesioni, che però erano rimasti ignoti, ritenendo provata la responsabilità del VII nucleo perché <come concordemente riferito da tutti i presenti, l'ondata più feroce di aggressione fisica andò immediatamente scemando>, senza però considerare – e quindi incorrendo nel vizio di travisamento della prova – che costituiva fatto pacifico che le persone offese non erano riuscite a riconoscere i reparti ai quali appartenevano gli aggressori, mentre costituiva criterio di giudizio inaffidabile il tentativo di provare condotte violente mediante l'interpretazione delle parole degli imputati, essendo più plausibile che il grido <Basta! Basta!> rivolto dall'imputato FOURNIER fosse dettato da circostanze contingenti, dal caos e dalla "macedonia di reparti" che lo aveva spinto ad interrompere l'azione violenta che in quei convulsi momenti compariva dinanzi ai suoi occhi.

XIV.2) Con il secondo motivo si censura l'attribuzione della responsabilità

“per omissione di tempestivo intervento”, basata sul fatto che la mancata attivazione del laringofono di cui erano dotati gli uomini del VII nucleo avrebbe costituito la prova della volontaria omissione di intervento tempestivo, utile a scongiurare l'altrui consumazione di crimini, decisione incompleta in quanto la sentenza non indicava né che i singoli capi squadra si trovavano al cospetto dei propri agenti mentre questi colpivano i manifestanti, né che questi atti esorbitavano dall'uso legittimo delle armi, né, soprattutto, che le violenze erano state sicuramente inferte dagli uomini del VII nucleo.

XIV.3) Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, con riferimento all'art. 110 c.p., la vicenda del concorso morale essendo del tutto singolare in quanto enunciata in via di premessa ma non più ripresa nella conclusione sul “titolo di responsabilità” (pag.224) e comunque una responsabilità che esorbiterebbe i limiti tracciati dall'accusa che mai aveva fatto riferimento ad ipotesi di concorso morale, con conseguente violazione dell'art. 521 c.p.p., atteso inoltre che nella sentenza di primo grado si dava atto di violenze iniziate spontaneamente ed anche il giudice di appello aveva parlato di intento di ritorsione violenta.

XIV.4) Con il quarto motivo si lamenta violazione dell'art. 40 cpv. c.p. per essere la colpevolezza dei ricorrenti stata ritenuta per “omissione di tempestivo intervento”, conclusione corretta solo se le lesioni ai danni delle parti lese del capo H) fossero state commesse dagli appartenenti al VII nucleo, ma la circostanza era rimasta tutt'altro che provata, tanto che l'incertezza sugli autori aveva spinto il giudice ad immaginare un criterio di imputazione omnicomprensivo; non avendo infatti l'istruttoria fatto chiarezza sul luogo esatto e sugli autori delle lesioni, si era attribuita la responsabilità omissiva a tutti i capi-squadra per effetto soltanto della loro presenza sul posto, superandosi anche la regola della “esigibilità” della condotta nel richiedere un controllo totale su tutti gli uomini, anche quelli non appartenenti al proprio reparto e su tutte le condotte indistintamente consumate in ogni dove.

L'inattività – conclude sul punto la difesa dei ricorrenti – avrebbe potuto essere censurata solo se fosse stato verificato, oltre ogni ragionevole dubbio, che taluno degli uomini sotto la direzione degli imputati avesse dolosamente ecceduto nell'utilizzo delle armi, richiedendo inoltre l'affermazione di responsabilità la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, che la loro inerzia fosse dipesa non da semplice negligenza – come sembrava aver accreditato il collegio di secondo grado allorché aveva parlato di mancanza di regole d'ingaggio ben definite – ma da una precisa previsione e volizione dell'evento lesioni e dalla consapevolezza che tale omissione avrebbe determinato l'altrui condotta criminosa e, dunque, l'evento, in assenza della ricorrenza di cause di giustificazione, fattibilità di una tale previsione esclusa peraltro dalla convulsa situazione descritta dal giudice in

sentenza.

XIV.5) Con il quinto motivo si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, negate sulla asserita estrema gravità dei fatti in grado di obliterare il giudizio positivo derivante dall'assenza di altri precedenti penali, senza però che venisse spiegato come anche comportamenti omissivi, caratterizzati da indubbia pericolosità ridotta rispetto ai fatti commissivi, avrebbero potuto giustificare il trattamento deteriore derivante dalla mancata concessione delle attenuanti ex art.62-bis c.p.

XIV.6) Con il sesto ed ultimo motivo si censura la mancata declaratoria di prescrizione del reato, il cui termine andava fissato in anni 7, aumentati di $\frac{1}{4}$ (essendo quella dell'arma una aggravante comune e non ad effetto speciale), per complessivi anni 8 e mesi 9 e pertanto, al momento della redazione della sentenza, il reato sub H) era estinto in applicazione dell'art. 157 c.p.

RICORSO FAZIO

XV.1) Il difensore di Luigi FAZIO deduce, con il primo motivo, violazione dell'art. 606, comma 1, lett.e) c.p.p. per essere la Corte di merito incorsa in un errore sulla valutazione complessiva dei risultati acquisiti nel corso delle indagini, in violazione dell'art.192 c.p.p., senza fornire una plausibile spiegazione del perché la prova – nella specie rappresentata dalle sole dichiarazioni della parte lesa Andreas HUTH in un caotico succedersi di avvenimenti – fosse stata ritenuta tale da eliminare ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'agente FAZIO.

Questi, secondo i giudici, era stato riconosciuto con sicurezza da Andreas HUTH nel corso dell'incidente probatorio, ma la precedente dettagliata descrizione delle sembianze dell'agente di polizia, resa dall'HUTH nell'immediatezza del fatto, non coincideva con quella di cui alle fotografie utilizzate per il riconoscimento, tanto che i giudici di appello avevano dovuto trovare supporto alla loro tesi nelle conferme da parte dei testi PLUMECKE e MOSER, ma era stato lo stesso HUTH – evidenza la difesa – a riferire di essersi incontrato con tali suoi amici subito dopo le presunte percosse cagionategli dal FAZIO, raccontando loro l'accaduto, con la conseguenza che costoro avevano riportato quanto detto dall'HUTH e non ciò che realmente era accaduto in loro presenza, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale.

XV.2) Con il secondo motivo si deduce contraddittorietà della motivazione in ordine alla dichiarazione di equivalenza tra le attenuanti generiche e la contestata aggravante, non avendo i giudici di appello tenuto conto in concreto della posizione rivestita dall'imputato e della aggressione premeditata che proprio i tutori dell'ordine avevano subito da parte di gruppi organizzati di facinorosi, rendendo così necessaria una reazione a tutela della legalità, con la conseguenza che le at-

tenuanti generiche avrebbero dovuto essere dichiarate prevalenti, in considerazione della incensuratezza dell'imputato, con irrogazione della sola pena pecuniaria.

RICORSI NUCERA e PANZIERI

XVI) I difensori di Massimo NUCERA e Maurizio PANZIERI, rispettivamente agente ed ispettore di polizia, hanno articolato tredici motivi a sostegno del ricorso presentato in favore dei loro assistiti.

XVI.1) Premessa la prevalenza della formula assolutoria anche in presenza di cause estintive del reato, con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in ordine alla relazione di servizio redatta dall'agente NUCERA, riportata solo in parte, con l'effetto che la Corte di appello aveva ricostruito il fatto storico in modo non rispettoso delle evidenze processuali, traendone conclusioni palesemente illogiche e/o contraddittorie circa l'esistenza di una prima e di una seconda versione rese dallo stesso NUCERA il quale, così come l'ispettore PANZIERI, era stato assolto dal tribunale in relazione ai reati di falso e calunnia poiché il tribunale, pur non ritenendo di poter concludere nel senso che vi fosse la prova che l'evento descritto si era effettivamente verificato, aveva escluso che le risultanze processuali fossero tali da poter ritenere provata la condotta falsificatrice contestata in giudizio.

L'affermazione della Corte genovese dell'esistenza di una prima e di una seconda versione dei fatti oggetto del processo derivava – secondo i difensori – da un palese travisamento della prova, in quanto dal contenuto della intera relazione di servizio (riportata invece solo per stralcio dai giudici di primo grado, con omissione della parte finale) risultava che il NUCERA aveva subito riferito di aver constatato la presenza di due incisioni sul corpetto protettivo, circostanza che quindi non era stata riferita dal predetto – come invece erroneamente ritenuto dai giudici di appello – solo dopo le conclusioni della consulenza del P.M., per avere inizialmente l'agente affermato invece di aver subito una sola coltellata, ma nella parte finale della propria relazione allorché, dopo aver affermato di aver notato <un evidente taglio sulla giubba>, aveva aggiunto che, apertala, <constatavo sul corpetto due incisioni, una della lunghezza di circa 7-8 cm. e l'altra, molto più piccola, di circa 1 cm.>, per poi concludere nel senso che <mi rendevo conto solo in quell'istante di essere stato colpito con la punta del coltello con il quale ero stato minacciato e che poi avevo rinvenuto sul pavimento>.

Non vi era pertanto alcuna contraddizione da risolvere, perché nella menzionata relazione era scritto che sul corpetto c'erano due incisioni e l'agente NUCERA aveva riferito, in sede di interrogatorio, di essere stato attinto due volte dalla punta del coltello.

Al riguardo – prosegue la difesa – dalla perizia elaborata dal prof. TORRE era risultato non che sul giubbotto erano stati rinvenuti due tagli, come erroneamente affermato dalla Corte di appello, bensì uno a forma di "Y", ovvero <a forma di forca a due rebbi asimmetrici rivolti in alto>, determinato da due coltellate, per cui l'affermazione dei giudici di secondo grado circa l'esistenza di una prima (una coltellata e immediata presa di coscienza dell'accaduto) e di una seconda versione (due coltellate e presa di coscienza "postuma") era l'effetto di un palese travisamento della prova, tale da travolgere l'intero impianto motivazionale.

XVI.2) Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in relazione all'art. 359 c.p.p., nella parte in cui erano state utilizzate le conclusioni della consulenza tecnica disposta dal P.M. nel corso delle indagini preliminari quale argomento per sostenere che l'agente NUCERA aveva modificato la propria versione del fatto, dal momento che tale consulenza non era stata acquisita agli atti.

XVI.3) Con il terzo motivo si deduce ancora violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in relazione al punto della sentenza in cui era stata erroneamente ricostruita la dinamica dell'aggressione all'agente NUCERA, avendo la Corte di merito travisato palesemente le dichiarazioni dallo stesso rese in sede di interrogatorio, in quanto NUCERA aveva riferito di aver affrontato l'avversario <colpendolo al torace col corpo proteso in avanti e impugnando il tonfa all'impugnatura con la mano destra e nella parte lunga con il braccio sinistro. Ho avuto però la sensazione di essere stato colpito anch'io, forse proprio perché mi ero proteso troppo con il corpo in avanti>, non quindi – come invece ritenuto dalla Corte genovese nel reputare inverosimile la versione dell'imputato – di aver impugnato il "tonfa" a una mano e di avere il braccio teso dinanzi a sé, per cui non era possibile che il NUCERA venisse colpito dall'antagonista <essendo avvantaggiato – secondo i giudici di appello – dalla lunghezza maggiore del braccio e da tutta la lunghezza del manganello>.

XVI.4) Con il quarto motivo si censura l'assunto della Corte territoriale secondo cui non vi sarebbero nella perizia del prof. TORRE elementi tali da convincere in merito al fatto che la dinamica dell'aggressione fosse verosimile, perché ritenuta contrastare <con le più elementari e note leggi della fisica>, senza però tenere conto proprio della particolare dinamica narrata dall'agente NUCERA, corrispondente alla assoluta particolarità dei segni rinvenuti sul giubbotto e sul corpetto, avendo il perito sostanzialmente affermato che la lacerazione sulla giubba presentava quella forma particolare proprio perché era stata prodotta dall'estrazione della lama mentre il soggetto stava cadendo, concludendo non solo nel senso della compatibilità della versione del NUCERA con i rilievi effettuati sul giubbotto e sul corpetto, ma altresì che, con elevato grado di probabilità,

l'episodio si era realmente verificato, come precisato dal prof. TORRE nel corso del suo esame svoltosi in sede di incidente probatorio, escludendo inoltre che i segni rinvenuti sul giubbotto e sul corpetto potessero essere compatibili con altre ricostruzioni del fatto e che quindi potessero essere frutto di attività simulatoria, come prospettato nell'ipotesi accusatoria, con ogni conseguenza anche in merito alle altre ipotesi di falso contestate agli estensori dei vari atti di polizia giudiziaria.

XVI.5) Con il quinto motivo si censura l'assunto della Corte genovese secondo cui andava <escluso che NUCERA abbia avuto bisogno di farsi colpire effettivamente rischiando la propria incolumità>, essendovi <tutto il tempo e la possibilità in una delle numerose aule e utilizzando uno dei numerosi banchi o cattedre scolastiche, per stendere gli indumenti uno dentro l'altro come risultano quando sono indossati, e procurare i tagli con un coltello affilato>.

Tale assunto – osservano i ricorrenti – era illogico e si poneva in contrasto con le risultanze peritali secondo cui andava escluso che la lacerazione sul giubbotto e le incisioni sul corpetto protettivo potessero essere state prodotte quando tali indumenti non erano indossati e si trovavano, ad esempio, stesi su un piano, quale un banco o una cattedra, avendo il perito precisato sul punto che <anche i consulenti riconoscono che c'è una buona coerenza tra i due rebbi della forca, come li ho definiti, e le impuntature sulla giacca che erano indossati o da un uomo o da un manichino, da quello che si vuole, comunque erano indossati in modo fisiologico, quindi lesività da punta e da taglio>.

XVI.6) Con il sesto motivo si deduce violazione, ex art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., dell'art. 526, comma 1-bis, c.p.p., in relazione alle dichiarazioni rese dal coimputato Giovanni LUPERI nel suo interrogatorio del 7.7.03, secondo cui il NUCERA gli aveva riferito che l'aggressore era riuscito a fuggire e a dileguarsi, dichiarazioni inutilizzabili nei confronti di NUCERA e PANZIERI in quanto il LUPERI non si era mai sottoposto ad esame dibattimentale .

XVI.7) Con il settimo motivo si deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. in relazione al punto della sentenza in cui, in base a varie ipotesi prive di riscontro, la Corte di appello aveva ritenuto dimostrata la propria tesi circa la simulazione dell'intero episodio da parte dell'agente NUCERA e dell'ispettore PANZIERI , osservandosi che:

1) era manifestamente illogico l'assunto della Corte di merito che non aveva condiviso le conclusioni del tribunale in ordine alla circostanza che la relazione dell'agente NUCERA potesse essere incompleta o comunque imprecisa in ragione della giovane età dello stesso e della mancanza di una preparazione professionale specifica, atteso che la stessa relazione conteneva nella sostanza l'intera descrizione del fatto, ma riportata in modo confuso e poco preciso, avendo l'agente

sostenuto di essere stato accoltellato nel corso della colluttazione, senza spiegare di non essersene accorto, se non nella parte finale del suo scritto, nella quale il lettore comprendeva la reale dinamica dell'accaduto, senza che potesse attribuirsi ogni possibile svista al dolo di falso sol perché il funzionario di polizia GALLO, presente in Questura al momento della stesura della relazione, aveva detto al NUCERA di porre particolare attenzione alla redazione dell'atto;

2) quanto all'affermazione della Corte di appello secondo cui il mancato arresto dell'aggressore avrebbe rappresentato la prova dell'inesistenza dell'aggressione, tale considerazione si basava sul travisamento della prova consistente nella mancata valutazione dell'ultima parte della relazione di servizio, nella quale fin da subito l'imputato aveva spiegato di essersi reso conto solo successivamente di essere stato aggredito con un coltello, quando cioè stava scendendo le scale per inquadrarsi, con tutto il reparto, all'esterno dell'edificio, allorché ormai non aveva più alcun contatto con l'aggressore, che era già stato portato nella palestra assieme agli altri occupanti la scuola, laddove del tutto illogicamente i giudici di secondo grado, nel ritenere contrario a qualsiasi massima di esperienza ed a elementare regola di comportamento della polizia giudiziaria che non fosse stata eseguita un'indagine sulle impronte digitali per identificare quale tra gli arrestati fosse l'aggressore, non avevano considerato che una volta consegnato dal NUCERA il coltello ai suoi superiori, esulava dal suo compito quello di svolgere rilievi dattiloscopici ed inoltre che ove il predetto avesse voluto simulare l'aggressione non avrebbe avuto alcuna necessità di simulare anche il rinvenimento del coltello oppure nulla avrebbe impedito a NUCERA e PANZIERI di usare, per la supposta simulazione, uno dei numerosi coltelli rinvenuti all'interno della scuola, anche dentro gli zaini degli occupanti, sui quali ci sarebbero state le impronte digitali di una delle persone offese;

3) illogica e contraddittoria era l'affermazione secondo cui il movente di NUCERA e PANZIERI sarebbe consistito <(come di coloro che hanno portato le false *molotov*) nella necessità di attribuire agli arrestati una serie coerente di fatti di reato tali da giustificare l'operazione e gli arresti stessi, una volta verificato l'esito infelice dell'irruzione> , in quanto la stessa Corte di appello aveva assolto il dott. TROIANI e l'assistente BURGIO (ovvero "coloro i quali hanno portato le *molotov*") dal reato di calunnia proprio per mancanza di prova della loro consapevolezza circa la falsificazione delle prove in corso da parte degli altri funzionari ed ulteriore logica conseguenza che avrebbe dovuto trarre la Corte di appello era che non avrebbe avuto alcun senso ipotizzare che un giovane agente del Reparto Mobile ed un ispettore neppure appartenente a tale reparto, al quale era stato aggregato solo in occasione del G8, si ponessero, soli tra tutti ed indipendentemente dagli altri, il problema del fallimento dell'operazione, ancora in corso, a-

doperandosi per salvare il proprio reparto, tutti gli altri reparti intervenuti e tutti i massimi esponenti della Polizia di Stato, inventando di sana pianta un tentato omicidio, senza considerare che all'indicazione nei capi di imputazione sub I) e M), riferiti a NUCERA e PANZIERI, di aver agito in concorso con il dott. CANTE-
RINI e gli altri funzionari, sottoscrittori dei verbali e/o supposti istigatori (LUPERI e GRATTERI), non corrispondeva, nei capi d'imputazione riferiti al dott. CANTE-
RINI e ai suddetti funzionari, la contestazione di aver agito in concorso con NU-
CERA e PANZIERI né era stato loro attribuito ad alcun titolo, sub specie di con-
corso morale, il supposto falso accoltellamento;

4) manifestamente illogica era anche la parte della motivazione in cui la Corte di appello aveva preteso di trarre elementi di riscontro alla tesi accusatoria dal contenuto della relazione di servizio dell'ispettore PANZIERI e dall'interrogatorio del medesimo, dal momento che ambedue collimavano, nei tratti fondamentali, con quanto esposto dal NUCERA, segnatamente nella circo-
stanza secondo la quale non era stato immediatamente percepito che l'aggressore avesse un coltello in mano.

XVI.8) Con l'ottavo ed il nono motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p. per inosservanza dell'art. 521 c.p.p., in ragione della mancata corrispondenza tra l'imputazione contestata, limitata alle asseri-
tamene false attestazioni contenute nelle relazioni di servizio, e la sentenza, in cui la contestazione era stata estesa anche ai verbali di arresto e perquisizione, nonché manifesta illogicità della motivazione con cui NUCERA e PANZIERI erano stati ritenuti responsabili della condotta di falso ideologico anche in relazione a tali atti, dal momento che sarebbe manifestamente illogico sostenere che - ove risultasse che l'aggressione fosse effettivamente avvenuta e che i due ricorrenti avessero detto il vero - gli stessi avessero inteso consapevolmente sottoscrivere i predetti atti di p.g. dal contenuto, in ipotesi accusatoria, falso e ciò anche ove si dovesse concludere nel senso della mancanza di prova circa la simulazione dell'aggressione.

XVI.9) Manifestamente illogica era anche la motivazione nella parte in cui aveva apoditticamente escluso - qualificandola mero assunto difensivo - qualsia-
si rilevanza alla circostanza che NUCERA avesse tentato di opporsi alla richiesta dei funzionari, in Questura, di sottoscrivere il verbale di arresto, perché non di sua pertinenza, essendo invece rimasto provato dalla stessa relazione di servizio 2.8.02 redatta dal NUCERA che questi aveva sottoscritto i verbali di arresto e se-
questro, dopo aver manifestato le sue perplessità trattandosi di atti alla cui ste-
sura non aveva partecipato, sol perché il dott. MORTOLA, capo della Digos di Genova, era intervenuto ordinandogli di apporre anche la propria sottoscrizione.

Peraltro - osserva conclusivamente sul punto la difesa - , sia NUCERA che

PANZIERI avevano svolto un ruolo in parte dell'azione descritta nei menzionati atti e non poteva quindi sostenersi che non avessero titolo a sottoscriverli; inoltre, al verbale di arresto erano state allegare le relazioni di servizio dei due ricorrenti, nelle quali era descritto espressamente il ruolo da loro svolto.

XVI.10/11) Con il decimo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. per inosservanza degli artt. 547 e 130 c.p.p., in relazione all'asserita correzione dell'errore materiale in merito all'omissione, nel dispositivo letto in udienza, di statuizioni ai fini penali circa il delitto di calunnia, osservandosi come nel dispositivo letto in udienza non era stata riportata alcuna statuizione circa la condanna per il reato di calunnia, di cui ai capi L) e N), dovendosi così ritenere al riguardo confermata la pronuncia assolutoria di primo grado, con ogni conseguenza anche in merito alle correlate statuizioni civili, non potendo il dispositivo essere modificato con la motivazione, ma ove non si fosse ritenuto di confermare la sentenza assolutoria di primo grado – si deduce con l'undicesimo motivo – andavano richiamate le argomentazioni svolte in relazione alle imputazioni di falso ideologico.

XVI.12) Con il dodicesimo motivo si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, mai avendo i due ricorrenti avuto alcuna parte né nell'ideazione né nell'organizzazione e direzione dell'operazione e comunque la condotta dei prevenuti andava pur sempre inserita nel contesto ambientale in cui era stata posta in essere e nella finalizzazione ad assicurare alla giustizia i colpevoli di gravi reati.

XVI.13) Con il tredicesimo ed ultimo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in relazione al contrasto tra parte motiva e dispositivo della sentenza, nella prima essendo stata indicata la pena di anni tre e mesi cinque di reclusione, nel secondo quella di anni tre e mesi otto, entrambe errate essendo la pena corretta quella di anni tre e mesi quattro di reclusione, dal momento che tre erano gli ipotizzati reati di falso e la pena base di anni tre di reclusione, aumentata di un mese per gli altri due episodi di falso, comportava un aumento di pena di due mesi che, sommato a quello di altri due mesi per l'aggravante del nesso teleologico, conduceva ad una pena complessiva finale di anni tre e mesi quattro di reclusione.

MEMORIA NUCERA, PANZIERI

XVI.14) Con due motivi nuovi, depositati il 26.5.12, i difensori di NUCERA e PANZIERI, nell'allegare il supporto DVD concernente la registrazione video eseguita nel corso dell'interrogatorio del 7.10.02 dall'agente NUCERA, hanno evidenziato come la Corte di appello, pur avendo dato atto che i due imputati, assolti in primo grado "con formula dubitativa, chiedono l'assoluzione piena" e che

l'appello era ritenuto ammissibile dagli stessi imputati, secondo la decisione delle Sezioni unite della Cassazione n.20 del 20 ottobre 2003 che avevano statuito che quando <l'accertamento del fatto compiuto in sede penale potrebbe pregiudicare le situazioni giuridiche in altri giudizi civili e amministrativi diversi da quelli di danno e disciplinari, sussiste interesse per l'imputato prosciolto a proporre appello>, nella parte motiva non vi era traccia del benché minimo riferimento all'appello formulato dai predetti imputati e delle ragioni di fatto e di diritto in esso esposte, per cui le stesse non potevano neppure essere state considerate implicitamente infondate ovvero inammissibili, neppure nel dispositivo della sentenza di secondo grado essendovi alcun riferimento all'atto di appello formulato da NUCERA e PANZIERI.

La Corte di appello – lamentano i ricorrenti – aveva argomentato solo per confutare le motivazioni del tribunale, basandosi sull'erroneo assunto secondo il quale l'agente NUCERA avrebbe mutato la propria originaria versione, senza però considerare tutte le argomentazioni difensive – esposte con l'atto di appello – volte a comprovare l'infondatezza della tesi di un mutamento di versione e, dunque, dell'esistenza di due differenti versioni del fatto fornite dal NUCERA, dal momento che era stato evidenziato come il predetto agente, in entrambi i resoconti – nonostante la giovane età, le condizioni ambientali di scarsa visibilità e l'estemporaneità dell'azione – fosse riuscito ad individuare i principali elementi costitutivi dell'episodio, incardinando sequenze temporali coerenti tra loro.

L'aver omesso la confutazione delle circostanze rappresentate – sostengono i difensori – aveva comportato la nullità della sentenza di appello su un punto determinante ai fini della tenuta dell'iter logico-argomentativo che aveva portato erroneamente all'affermazione della responsabilità degli imputati, avendo il giudice di appello omesso anche di dare risposta circa la valutazione di una prova "in tesi risolutiva", ovvero la seconda parte della relazione di servizio dell'agente NUCERA, nella quale era scritto sia che vi erano due incisioni sul corpetto protettivo (quindi due coltellate), sia che la presa di coscienza di aver subito un'aggressione con il coltello era avvenuta solo in un secondo momento, una volta constatate la lacerazione sul giubbotto e le due incisioni sul corpetto, allorché ormai l'aggressore era però stato condotto, con tutti gli altri occupanti la scuola, al piano terra dell'edificio e non ne era più possibile l'identificazione.

La Corte genovese –lamentano i difensori –aveva immaginato pertanto un intervento del NUCERA " a mo' di spadaccino", che tenendo il manganello tipo "tonfa" a una mano, si era proteso in avanti compiendo un "affondo", per concludere che, a fronte di tale dinamica riferita dallo stesso agente, non era logicamente possibile che l'aggressore – più basso e armato di un coltello ben più corto del "tonfa" – fosse stato in grado di attingere l'imputato al momento in cui

i due erano entrati in contatto, senza però tenere conto che la versione fornita dal NUCERA era del tutto diversa da quella attribuitagli dai giudici di appello e tale diversità era agevolmente riscontrabile non solo dalla lettura del verbale di interrogatorio, ma anche dalla ripresa video, effettuata dal P.M. nel corso dell'interrogatorio stesso, dell'agente NUCERA che mimava il fatto per far comprendere agli inquirenti la dinamica dello scontro.

Anche con riferimento al ritenuto contrasto tra le versioni del NUCERA e quelle del PANZIERI, il quale ultimo – secondo la Corte di appello – avrebbe modificato la propria versione al fine di prendere le distanze dall'episodio, i giudici di secondo grado – lamentano i ricorrenti – non si erano confrontati con le circostanze di fatto esposte nell'atto di appello, comprovanti l'insussistenza di tale supposto contrasto ed infine – si deduce con il secondo dei motivi – in merito al reato di calunnia andavano richiamate tutte le argomentazioni esposte in ricorso in relazione alle imputazioni di falso ideologico in quanto l'ipotetica condotta calunniosa si era realizzata proprio attraverso la redazione delle ritenute false relazioni di servizio e la simulazione delle tracce di reato sugli indumenti (giubbotto e paraspalle) dell'agente NUCERA.

RICORSI CANTERINI, FOURNIER, BASILI, TUCCI, LUCARONI, COMPAGNONE e STRANIERI

XVII) I difensori di Vincenzo CANTERINI – comandante del I° Reparto Mobile di Roma – , Michelangelo FOURNIER – comandante del VII Nucleo – , Fabrizio BASILI, Ciro TUCCI, Carlo LUCARONI, Vincenzo COMPAGNONE e Pietro STRANIERI, capi squadra, premessa la prevalenza della formula assolutoria anche in presenza di cause estintive del reato, hanno articolato, nel loro comune atto di ricorso, undici motivi a sostegno del gravame.

XVII.1) Con il primo motivo, relativo all'affermazione di responsabilità per il reato di concorso in lesioni personali aggravate, di cui al capo H), si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. per inosservanza dell'art. 521 c.p.p., mancando la corrispondenza tra l'imputazione e la sentenza, doglianza già prospettata in sede di appello, ma ritenuta infondata dalla Corte genovese che aveva elaborato una terza ricostruzione del fatto, delineando una differente condotta degli imputati ed un diverso contributo causale al verificarsi del reato di lesioni.

Secondo l'originaria impostazione accusatoria, infatti, i capi squadra, avendo il comando degli uomini alle loro dipendenze, avrebbero ricoperto nei confronti di questi quella posizione di garanzia idonea a far sorgere in capo al garante l'obbligo giuridico di impedire l'evento e la cui inosservanza determina, ai sensi del comma 2 dell'art. 40 c.p., la responsabilità penale.

Preso atto, però, dell'impossibilità di ritenere responsabili gli imputati senza avere prima accertato che la singola specifica condotta lesiva, commessa in danno dell'occupante, era stata posta in essere da un appartenente alla squadra e che il capo squadra aveva effettivamente assistito alla condotta del suo sottoposto, rendendosi altresì conto dell'uso eccessivo della forza impiegata rispetto alla resistenza eventualmente posta in essere e che quindi volontariamente non fosse intervenuto per far cessare l'azione, pur essendo in condizione di intervenire, si era registrata – evidenziano i ricorrenti – da parte della pubblica accusa, nel corso della requisitoria e nella memoria depositata all'esito del dibattimento di primo grado, una "virata" circa la configurabilità di una responsabilità degli imputati a titolo di concorso ex art.110 c.p., sull'assunto che a venire in rilievo non fosse più la posizione di capo squadra, quanto quella di ufficiale di polizia giudiziaria il quale, in quanto tale, aveva l'obbligo di intervenire nei confronti di chiunque potesse in essere condotte antigiuridiche.

Poiché però, secondo tale impostazione, l'accusa avrebbe dovuto dimostrare che non solo l'imputato si era trovato al cospetto della singola persona offesa, ma altresì che il soggetto agente, nel porre in essere la condotta lesiva si fosse reso conto della presenza dell'imputato, avesse percepito l'intenzione dello stesso di non intervenire e dunque fosse stato istigato, determinato o comunque rafforzato nel proprio proposito criminoso, nulla di tutto ciò essendo stato dimostrato, il tribunale aveva introdotto in motivazione un elemento di assoluta novità, l'esistenza cioè di "una sorta di accordo" tra gli appartenenti al VII Nucleo, al quale avrebbero istantaneamente e unanimemente aderito tutti gli altri agenti di polizia che avevano preso parte all'operazione, secondo cui i superiori non avrebbero, in ogni caso, denunciato eventuali eccessi e violenze commesse dai loro sottoposti e tutti gli appartenenti al VII Nucleo e gli altri numerosissimi appartenenti ai più svariati reparti, forti di tale senso di impunità, avrebbero commesso le violenze di cui al capo d'imputazione.

Era stato sottolineato al riguardo – evidenziano i difensori – nell'atto di appello che tutti gli appartenenti al VII Nucleo Sperimentale (ad eccezione di NUCERA e PANZIERI) erano stati indagati per i reati di lesioni in danno degli occupanti la scuola, ma il P.M. aveva chiesto nei loro confronti l'archiviazione, accolta dal G.I.P. con ordinanza 15.6.05, proprio perché – come risultava dalle motivazioni espresse sia nella richiesta che nell'ordinanza – preso atto che i singoli autori delle condotte erano rimasti ignoti, non sarebbe stato possibile sostenere in giudizio l'accusa se non nei confronti di chi avesse rivestito funzioni di comando (ovvero i capi squadra ed i dott. CANTERINI e FOURNIER), ma il tribunale era pervenuto ad una conclusione opposta, affermando il principio secondo il quale, in forza del supposto e non meglio precisato accordo istantaneo sorto nel corso

dell'azione, chiunque si fosse trovato all'interno della scuola nel corso dell'operazione avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile di tutti i singoli reati di lesione commessi in danno di ciascun occupante.

Sulla base di tali considerazioni era stato ritenuto – proseguono i ricorrenti – il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, ma la Corte di appello aveva ricostruito la vicenda in termini ancora differenti, sostenendo l'esistenza di un "previo accordo" tra tutti i vertici della polizia i quali – ritenendo di dover riscattare l'immagine del Corpo della Polizia, compromesso a seguito dei gravi fatti di devastazione avvenuti nel corso del vertice del G8, rimasti sostanzialmente privi dell'individuazione dei responsabili – avevano ideato e organizzato l'operazione, finalizzata all'uso indiscriminato della violenza, affermazione di evidente illogicità e costituente un fatto del tutto nuovo attribuito agli imputati, avendo in tal modo i giudici di appello ricondotto ogni evento lesivo ad ogni supposto partecipe dell'ipotizzato accordo, in applicazione della teoria monistica del reato recepita nel nostro ordinamento, ma violando il diritto di difesa degli imputati che mai avevano potuto prendere posizione in relazione all'accusa di aver fatto parte di un "complotto" ordito dai massimi vertici della Polizia di Stato in danno degli occupanti della scuola "Diaz", del quale uno dei contenuti sarebbe stato quello di usare indiscriminatamente la violenza nei confronti degli stessi occupanti, la cui attuazione sarebbe stata a loro affidata, e l'altro quello di procedere ad un numero indiscriminato di arresti a prescindere da ogni effettiva responsabilità dei soggetti sottoposti alla misura precautelare, senza che inoltre in nessuno dei passaggi argomentativi attraverso i quali si era snodata la motivazione della sentenza impugnata fosse stato individuato il contenuto della partecipazione attiva del singolo imputato, né in quali condizioni di tempo e di luogo si fosse concretata la condotta omissiva del singolo imputato ed a quale reato di lesioni questa fosse causalmente ricollegabile.

XVII.2) Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in relazione al punto della sentenza in cui era stato erroneamente ritenuto sussistente un accordo tra gli imputati e tutti gli altri funzionari di polizia che avevano partecipato alle due riunioni tenutesi presso la Questura di Genova, volto all'uso indiscriminato della forza e finalizzato all'esecuzione del maggior numero di arresti possibile, accordo in forza del quale sarebbero stati commessi i reati di lesione in danno delle 78 parti lese di cui all'imputazione ed in dipendenza del quale gli stessi imputati erano stati ritenuti responsabili delle predette condotte ai sensi dell'art.110 c.p.

La Corte di appello aveva affermato chiaramente che ciò che era accaduto alla scuola "Diaz" non era stato il frutto di un'errata organizzazione

dell'operazione, né la conseguenza di un comportamento non previsto e non voluto dagli operatori di polizia, bensì l'esito voluto e perseguito fin dall'inizio dai dirigenti che avevano ideato, pianificato e diretto l'operazione.

Nessuna genesi spontanea della violenza, dunque, nessuno sfogo di istinti eccitati ed amplificati dalle devastazioni che avevano percorso Genova nei giorni precedenti, bensì il risultato previsto, voluto e auspicato fin dall'origine, cui gli operatori di polizia si erano dedicati secondo i desiderata dei loro dirigenti, con freddezza e con metodo, affermazione dai giudici di secondo grado ripresa anche in sede di valutazione circa la negazione delle attenuanti generiche.

Senonché – rilevano i ricorrenti – la Corte di appello non si era preoccupata di spiegare per quale ragione per arrestare indiscriminatamente gli occupanti della scuola "Diaz" sarebbe stato necessario usare nei loro confronti la violenza nei termini in cui ciò era avvenuto e avrebbe dovuto dare conto del perché, secondo la sua prudente valutazione, sarebbe stato necessario percuotere Mark COVELL fino a ridurlo quasi in fin di vita per poterlo arrestare quale partecipe di un'associazione a delinquere finalizzata al saccheggio e alla devastazione, spiegazione che avrebbe dovuto fornire anche rispetto alle altre parti offese, fatte segno di condotte lesive anche gravi e poi sottoposte ad arresto.

Se i dirigenti della polizia erano infatti consapevoli di dover eseguire una perquisizione in un luogo nel quale con scarsa probabilità si trovavano armi, occupato in gran parte da persone note al "GSF", che vi si trovavano legittimamente ed erano del pari consapevoli di dover procedere comunque alla contestazione di reati associativi ed in materia di armi – dalla stessa polizia poste *in loco* –, avrebbero dovuto considerare l'elevata probabilità che il loro operato potesse essere oggetto di successive contestazioni sì da indurli ad operare, almeno da un punto di vista formale, in un modo quanto più possibile corrispondente al modello legale tipico dello strumento impiegato, ovvero la perquisizione, senza procurare lesioni ai presenti, come era avvenuto nel corso della perquisizione eseguita la mattina dello stesso giorno presso la scuola "Paul Klee", allorché la polizia aveva comunque tratto in arresto gli occupanti, contestando loro l'associazione a delinquere finalizzata al saccheggio e alla devastazione, e se pure gli arresti non erano poi stati convalidati non era derivato alcun procedimento penale a carico dei dirigenti e degli operatori di polizia che avevano ideato, organizzato e preso parte all'esecuzione della perquisizione.

Una tale argomentazione – del binomio necessario violenze/arresti – avrebbe dovuto precludere inoltre, da un punto di vista logico, ancora prima che alla certezza in merito alla generale accettazione e alla cosciente pianificazione delle lesioni causate alle persone offese, alla certezza in merito alla predisposizione di prove false e alla consapevolezza, fin dall'inizio, da parte di tutti gli imputati, che

sarebbero stati elaborati vari atti di p.g. (perquisizione, sequestro, arresto, comunicazione di notizia di reato), contenenti affermazioni non corrispondenti al vero, viziati quindi da falsità ideologica, sennonché – sottolinea la difesa – con riferimento alle condotte di falso la Corte di appello aveva sostenuto una tesi incompatibile con quella illustrata nella parte riguardante l'imputazione sub H), non risultando conciliabile l'affermazione per cui i dott. LUPERI e GRATTERI avevano dovuto prendere "atto del fallimentare esito della operazione" con quella secondo cui la violenza era prevista e voluta dagli operatori, organizzatori e direttori sul campo dell'operazione, posto che i predetti funzionari rientravano, sempre secondo la rappresentazione dei giudici di appello, a pieno titolo e con funzioni apicali in tutte e tre le categorie enunciate e quindi era incomprensibile la loro sorpresa pur avendo avuto anche loro – come affermato nell'impugnata sentenza – sin dall'inizio <la certa consapevolezza che tale massa di agenti, come un sol uomo, avrebbe quanto meno aggredito fisicamente ed indistintamente le persone che si trovavano all'interno, come in effetti è accaduto>.

Pertanto – concludono sul punto i ricorrenti – o le condotte lesive erano state previste e volute e quindi non vi era stata alcuna presa d'atto dell'esito fallimentare dell'operazione, oppure non erano state né previste, né volute e poteva darsi ingresso alla tesi della Corte in merito al sorgere, in loco e successivamente alla "messa in sicurezza", della necessità di creare un impianto accusatorio falso per coprire ciò che non si sarebbe voluto accadesse: affermare entrambi gli enunciati era logicamente impossibile, poiché uno era la negazione dell'altro ed inoltre l'ipotesi del "complotto" era stata abbandonata dal P.M. che aveva richiesto ed ottenuto l'archiviazione delle posizioni dei funzionari di vertice della polizia, in relazione ai reati di lesioni, per cui la Corte di appello, nel sostenere che l'archiviazione delle imputazioni di lesioni nei confronti dei vertici della polizia non influiva sul processo <nel quale il materiale a disposizione è di gran lunga più completo e ricco di quanto fosse all'epoca della archiviazione... alla luce del numeroso materiale audio video e delle deposizioni in allora non disponibili>, aveva reso una affermazione non solo non corrispondente al vero – dal momento che l'archiviazione era intervenuta il 15.6.05, dopo la conclusione dell'udienza preliminare, prima della quale erano già state assunte tutte le dichiarazioni delle parti lese; quelle delle persone informate sui fatti; le informative degli ufficiali di p.g. incaricati delle indagini; tutti i filmati e le registrazioni audio che erano state successivamente prodotte nel corso del giudizio di primo grado – , ma del tutto sprovvista di motivazione che ne consentisse la verifica di congruità e correttezza in quanto avrebbe dovuto indicare a quali prove e quindi a quali dichiarazioni testimoniali e/o filmati e/o registrazioni video avesse inteso riferirsi allorché aveva apoditticamente sostenuto che le stesse erano state acquisite solo successi-

vamente alla menzionata ordinanza di archiviazione.

XVII.3) Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in quanto, elaborando la del tutto illogica teoria del previo accordo, la Corte di merito si era accorta come non fosse sufficiente a ricomprendere tutte le azioni lesive poste in essere, dovendo essere chiarito il problema del come potesse essere giunta la volontà dei dirigenti a tutti i reparti impiegati e a tutti gli agenti facenti parte di tali reparti, per cui era ricorsa alla illogica e contraddittoria affermazione – del tutto sovrapponibile a quella usata dal tribunale, la cui ricostruzione era pur stata formalmente contestata e respinta dai giudici di appello – secondo cui la condotta del VII Nucleo aveva istigato le azioni poste in essere da tutti gli altri, laddove invece era certamente vero, come già affermato dal tribunale, che gli agenti si erano abbandonati a violenze ingiustificate nella convinzione che non sarebbero stati puniti, come però era altrettanto vero – secondo i ricorrenti – che tale convinzione derivava, banalmente quanto giustamente, dalle circostanze dell'azione e non dalla presunta connivenza dei superiori, senza alcuna necessità di cogliere nella condotta del VII Nucleo alcuna implicita autorizzazione a dare libero sfogo alla violenza.

Il personale impiegato – prosegue la difesa – non era neppure a conoscenza di quali altri reparti fossero sul posto e tanto meno quale provenienza geografica avessero: sapevano solo, perché era evidente a tutti, che c'era "una macedonia di polizia", secondo la definizione del dott. CANTERINI, e se poi l'operatore scorto a commettere reati fosse stato in abiti borghesi non sarebbe stato neppure possibile individuare il tipo di reparto di appartenenza, posto che era presente personale in borghese della Digos, delle Squadre Mobili, dello SCO e delle varie Questure, né era stato possibile accertare quali reparti – ad eccezione del VII Nucleo – fossero entrati nella scuola o meno e cosa avessero fatto all'interno di essa, la gran parte dei poliziotti avendo agito travisata per cui non era stato possibile alcun riconoscimento personale da parte delle vittime e gli autori delle violenze erano rimasti tutti ignoti.

Coloro i quali avevano inteso dare libero sfogo alle frustrazioni accumulate nei giorni precedenti, ritenendo di avere a che fare con i pericolosi terroristi appartenenti ai "black bloc", erano certamente convinti che le loro azioni sarebbero rimaste impunte, ma ciò – sostengono i ricorrenti – non in ragione della "sorta di accordo" sorto istantaneamente sul posto con i superiori, come ritenuto dal tribunale, ovvero in forza del previo accordo affermato dai giudici di appello, il cui contenuto era quello di usare scientemente violenza sugli occupanti la scuola, bensì sulla certezza dell'assoluto anonimato che il contesto ambientale forniva e dopo che gli animi erano stati "eccitati" dal comportamento degli occupanti la scuola, i quali avevano serrato il cancello di accesso al cortile, chiuso il portone

d'ingresso, gettato oggetti dall'edificio, senza che in alcun modo le supposte violenze esercitate dagli appartenenti al VII Nucleo avessero potuto istigare o determinare gli appartenenti agli altri reparti.

XVII.4) Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni del Prefetto ANDREASSI ritenute fondanti dell'assunto per cui, su precisa direttiva del Capo della Polizia, ad un certo punto vi era stato un cambio di strategia nella gestione del G8 nel senso che si sarebbe dovuto procedere in modo più "incisivo" operando arresti, al fine di riscattare l'immagine della Polizia.

In realtà – osservano i ricorrenti – il Prefetto ANDREASSI non aveva mai affermato che gli arresti dovessero essere eseguiti in difetto dei presupposti di legge e che si dovesse deviare dai compiti istituzionali per riscattare l'immagine della Polizia, con la creazione anche di prove false, dal momento che se la direttiva avesse avuto il contenuto che aveva preteso di attribuirle la Corte di appello, o se solo fosse stata così intesa, lo stesso ANDREASSI non avrebbe potuto che scegliere tra l'opporsi all'esecuzione della stessa e divenire, per la sola mancata ferma opposizione, concorrente in tutti i reati posti in essere in esecuzione di essa, non potendo sostenersi che l'arrivo del Prefetto LA BARBERA e l'affidamento al dott. GRATTERI della direzione delle operazioni avrebbero potuto consentire ad ANDREASSI di farsi semplicemente da parte ove gli fosse stato chiaro o avesse avuto anche il solo sospetto, che di lì a poco sarebbe stato posto in essere, da tutti gli altri dirigenti, il piano criminale ipotizzato nella sentenza impugnata.

Manifestamente illogica era anche la motivazione nella parte in cui aveva esaminato le informazioni in possesso della polizia e la valutazione delle stesse, sostituendo le proprie valutazioni, fatte peraltro ex post, a quelle effettuate dai dirigenti della polizia, per concludere che le modalità, asseritamente "militari" con cui era stata organizzata la perquisizione non sarebbero state coerenti con le premesse realmente ipotizzate e che quindi il vero scopo che aveva animato gli agenti di polizia non poteva che essere ben diverso da quello dichiarato ed altresì consapevolmente illecito, cioè percuotere ed arrestare tutti gli occupanti.

La Corte genovese – prosegue la difesa – aveva affermato che la stessa polizia avrebbe dovuto prima spiegare, usando il megafono, che si trattava di una perquisizione e poi tentare di parlamentare, così confondendo però le finalità e le modalità di esecuzione di un atto di p.g. a sorpresa, con quelle proprie della gestione dell'ordine pubblico, laddove invece era necessario assumere il controllo di tutti gli spazi nel minor tempo possibile, sia per ragioni di sicurezza, sia soprattutto per ovviare, per quanto possibile, proprio al problema della riferibilità di quanto fosse stato rinvenuto ai singoli presenti, ed anche la c.d. "manovra a tenaglia", per isolare il luogo della perquisizione, era finalizzata ad evitare che le

persone da porre in stato di arresto potessero darsi alla fuga o che le prove, o nello specifico le armi, potessero essere fatte uscire dal luogo perquisito.

Anche in relazione all'episodio che aveva riguardato il giornalista Mark COVELL vi era stato travisamento della prova, avendo il predetto dichiarato di essere stato fatto segno di violenza da parte dei carabinieri e non della polizia, tale essendo la scritta che appariva sugli scudi dei militari che lo stavano percuotendo, mentre la Corte di appello aveva ritenuto che COVELL sul punto avesse errato perché non conosceva bene le divise dei due corpi, nonostante inoltre che la giornalista Concita DE GREGORIO avesse affermato, con assoluta certezza, di essere giunta sul posto quando il portone della scuola non era stato ancora sfondato e di essere stata fermata in strada due volte, una prima dai carabinieri, sulla via perpendicolare a via Battisti, ed una seconda su via Battisti, a pochi metri di distanza dal cancello.

Le violenze – proseguono i ricorrenti – erano state commesse indipendentemente dall'attività degli operatori del VII Nucleo, come era comprovato anche dall'episodio dell'agente ripreso mentre riponeva una mazza da baseball nel bagagliaio di una vettura senza colori di istituto: tale agente era in abiti borghesi ed indossava una pettorina con la scritta "polizia" ed era quindi contraddittorio affermare – come aveva fatto la Corte genovese – che gli operatori di polizia incaricati di compiere le violenze erano gli appartenenti al VII Nucleo, in quanto proprio il comportamento dell'agente in borghese, che secondo la stessa sentenza non era parte fin dall'inizio del complotto, non poteva essere portato a conferma della tesi dell'esistenza di un piano preordinato.

Altrettanto illogico era stato attribuire piena e incondizionata attendibilità alle dichiarazioni delle parti lese onde escludere che all'interno della scuola vi fosse stato anche un solo episodio di resistenza da parte degli occupanti, essendo sufficiente considerare che – come appariva nitidamente dai filmati – il cancello di accesso al cortile della scuola era stato chiuso con una catena allorché era stata vista sopraggiungere la polizia ed era subito dopo stato chiuso anche il portone della scuola e dietro di esso accatastate panche per impedire l'ingresso degli agenti, condotte che, unitamente al lancio di oggetti, non avevano reso necessario alcun accordo, né preventivo né istantaneo perché si scatenassero le violenze nei confronti degli occupanti la scuola, ben potendo essere state percepite dagli operanti come conferma del fatto che all'interno dell'istituto si trovassero appartenenti ai c.d. "black bloc".

Quanto poi all'identità degli autori delle violenze, la Corte di merito non aveva indicato a quali persone offese si era riferita allorché aveva sostenuto che erano stati riconosciuti negli appartenenti al VII Nucleo, essendo chiaramente emerso dal dibattimento che la maggior parte degli autori delle violenze non era

stata identificata in alcun modo e quindi non era riconducibile ad alcun reparto, laddove inoltre, quanto all'ingresso nei locali dell'istituto – evidenziano i ricorrenti – , secondo la dinamica di accesso emersa incontestabilmente al dibattimento, tre delle sette squadre in cui era suddiviso il VII Nucleo, quelle al comando di COMPAGNONE, LUCARONI e CENNI, oltre all'ispettore BASILI, avevano fatto accesso dal portone centrale, che si era aperto per primo, ogni squadra essendo composta da nove uomini, per un totale di 28 appartenenti al VII Nucleo; trascorsi 47 secondi, come emergeva dalla visione del filmato n. 239 RIS, dal momento in cui il primo agente aveva fatto ingresso dal portone centrale, ed era entrata tutta la massa degli agenti, vi erano ancora 21 agenti del VII Nucleo in chiusura di fila e pertanto, come aveva riportato il dott. FOURNIER nella sua relazione di servizio, ad eccezione di 6-7 agenti che erano entrati assieme agli altri reparti, tutto il VII Nucleo Sperimentale era stato scalzato ed era entrato per ultimo.

Quanto al portone laterale sinistro, il primo accesso era avvenuto 28 secondi dopo il primo accesso al portone centrale e dai filmati si vedeva chiaramente – secondo i ricorrenti – che nelle posizioni di testa si accalcavano operatori in borghese indossanti la pettorina con la scritta "polizia", agenti del Reparto Mobile con cintura bianca e tutti ben visibili con caschi lucidi e tutti entrati prima dei rimanenti componenti del VII Nucleo i quali avevano fatto ingresso dal portone centrale; pertanto, a chi era entrato con un ritardo di 30/40 secondi, la scuola si era presentata avvolta in una confusione inestricabile nell'ambito della quale, se poteva apparire evidente esservi state o essere ancora in corso colluttazioni, non altrettanto evidente era che l'uso della forza da parte della polizia non fosse rimasto nell'ambito della legalità, non essendo sostenibile potersi percepire che alcuni atti di impiego della forza fossero ingiustificati o sproporzionati rispetto ad un'ipotetica resistenza posta in essere dal supposto pericoloso "black bloc", che occupava la scuola, né che ci si potesse rendere conto nemmeno successivamente del numero e delle condizioni di alcuni feriti, anche perché appena terminato il servizio il VII Nucleo era ripartito di prima mattina per Roma, la gravità dei fatti essendo emersa solo successivamente in quanto soltanto la ricostruzione delle singole testimonianze ed i referti medici del Pronto soccorso avevano, unitamente considerati, descritto l'effettiva modalità complessiva dell'azione.

Anche nella valutazione di tale profilo, però – lamentano i ricorrenti – la Corte di appello aveva considerato i capi squadra come un'unica persona ed un unico imputato, senza preoccuparsi di verificare le singole posizioni e la tenuta dell'iter logico-argomentativo qualora effettivamente riferito al singolo individuo, omettendo di valutare adeguatamente che i comportamenti, incontestati nel processo, posti in essere da alcuni appartenenti al VII Nucleo, volti a far cessare le

violenze e/o a soccorrere gli occupanti, erano logicamente incompatibili con l'adesione all'accordo che la Corte di merito aveva preteso essere intervenuto prima dell'esecuzione dell'operazione, considerato inoltre che il dott. FOURNIER aveva fatto cessare le violenze, aveva ordinato a tutti i suoi uomini di uscire immediatamente dalla scuola e si era adoperato per prestare soccorso alle vittime, oltre a scusarsi con una di esse, Jeannette DREIER, per il comportamento della polizia.

XVII.5) Con il quinto motivo si deduce ancora violazione dell'art. 606, comma 1, lett.e) c.p.p. in relazione al punto della sentenza in cui era stato erroneamente equiparato il ruolo e la posizione dell'ispettore BASILI a quella dei capi squadra, benché detto imputato fosse privo di una squadra alle sue dipendenze e di qualunque funzione di comando equiparabile a quella dei capi squadra, per cui appariva del tutto incomprensibile ed apodittica l'affermazione della Corte genovese secondo cui il BASILI avrebbe comunque operato "allo stesso modo" e con "gli stessi effetti" dei capi squadra; il nesso in base al quale nella sentenza impugnata era stato individuato il concorso tra l'ispettore BASILI e gli altri appartenenti al VII Nucleo - di relazione gerarchica - era quindi del tutto inesistente.

XVII.6) Con il sesto motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in relazione al punto della sentenza in cui era stata ritenuta sussistente la responsabilità del dott. FOURNIER, comandante del VII Nucleo, quale supposto partecipe all'ipotizzato accordo criminoso asseritamente sorto tra tutti i partecipanti alle due riunioni tenutesi in Questura, volto all'indiscriminato uso della forza al fine di procedere al maggior numero di arresti possibile, malgrado fosse rimasto accertato che il prevenuto era intervenuto per fermare le violenze, adoperandosi attivamente per prestare soccorso alle persone ferite.

Era manifestamente illogico - secondo la difesa - e palesemente in contrasto con le risultanze probatorie affermare che poiché il dott. FOURNIER non aveva dato specifici ordini in merito alle modalità d'intervento, ciò era indice del fatto che fosse noto che l'uso della forza fosse connaturato al tipo d'intervento, in quanto la mancanza di ordini specifici derivava dal non aver avuto il prevenuto a sua volta alcuna informazione sulla base della quale poter impartire ordini specifici, ignorando addirittura dove sarebbe stato condotto il suo reparto, se in città o fuori Genova, ed inoltre egli era giunto alla scuola - come aveva ricostruito la stessa Corte di appello - con la seconda colonna, quando il cancello era già stato sfondato ed era in atto l'azione di sfondamento dell'edificio, per cui non aveva potuto dare ordini in merito alle modalità dell'operazione ed era manifestamente illogico stigmatizzare una pretesa condotta omissiva senza indicare quale sarebbe stata la condotta doverosa che, in tesi, era stata omessa.

Il dott. FOURNIER - evidenzia la difesa - era stato l'unico, tra i 300 agenti di

polizia intervenuti nella fase della "messa in sicurezza" dell'edificio, durante la quale erano presenti, secondo la Corte genovese, anche altri funzionari ben più alti in grado del prevenuto, ad essere intervenuto energicamente per far cessare condotte lesive ingiustificate ed aver portato soccorso ai feriti, scusandosi addirittura con una delle persone offese, Jeannette DREIER, la quale aveva sul punto riferito che il FOURNIER - da lei riconosciuto attraverso la fotografia mostratale in dibattimento - <mi sembrava scioccato per quello che aveva visto...ha cercato di scusarsi, in inglese> , circostanza significativa per cui nulla aveva da nascondere, tanto che, dopo essere arrivato di corsa dalle scale urlando subito <Basta ! Basta !>, come avevano dichiarato i testi Michael Roland GIESER e Tobias HUBNER, si era reso riconoscibile togliendosi il casco immediatamente dopo la cessazione delle violenze, comportamento al quale aveva fatto seguito l'ordine dato agli agenti di polizia di uscire dall'edificio avendo constatato che alcuni di essi, approfittando della grossa confusione ingenerata dall'elevato numero di persone presenti all'interno della scuola, avevano dato libero sfogo ad istinti violenti, dopo di che le violenze erano cessate al primo piano dell'edificio, ma non vi era alcun dato, neppure indiziario, per ritenere che la cessazione delle violenze - come invece ritenuto dalla Corte di appello - fosse immediatamente avvenuta anche nelle altre parti dell'edificio.

Non corrispondeva poi al vero che solo in dibattimento il dott. FOURNIER avesse definito quelle che aveva visto come <scene da macelleria messicana> dicendo, con riferimento agli uomini del VII Nucleo, al dott. CANTERINI: <Io con quei macellai non ci lavoro più>, poiché - sostengono i difensori - già allorché era stato sentito a s.i.t. dal Procuratore capo della Repubblica, ad appena una settimana dai fatti, aveva usato l'espressione "macelleria messicana", laddove il dott. CANTERINI, nel corso del suo esame dibattimentale, si era limitato ad affermare che effettivamente il FOURNIER aveva detto la frase riferita, senza essere in grado di precisare cosa intendesse, perché in quel frangente non c'era stato tempo di discutere della questione.

XVII.7) Con il settimo motivo si deduce ancora violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in relazione al punto della sentenza in cui era stata ritenuta sussistente la responsabilità del dott. CANTERINI, quale supposto partecipe all'ipotizzato accordo criminoso tra tutti i partecipanti alle due riunioni tenutesi in Questura volto all'uso indiscriminato della forza, nonostante lo stesso avesse proposto modalità operative diverse da quelle poi disposte ed incompatibili con l'ipotizzata finalità di procurare lesioni, fosse entrato solo successivamente nella scuola e non avesse preso parte direttamente ad alcuna azione.

La Corte genovese aveva dedicato poche righe alla posizione del CANTERINI, attribuendogli di non aver dato disposizioni in merito alle modalità di esecu-

zione della perquisizione; di aver lasciato agire gli operatori liberamente, malgrado potesse direttamente intervenire; di non aver manifestato alcuna contrarietà e stupore malgrado, transitando verso il primo piano, ove era giunto quando l'azione era già cessata, avesse visto quello che accadeva in palestra, senza considerare però – lamenta la difesa – che CANTERINI (così come FOURNIER) non disponeva di informazioni che gli consentissero di dare disposizioni e proprio per evitare di agire in un contesto del tutto ignoto aveva proposto, ma inutilmente, durante la seconda riunione in Questura, di utilizzare i lacrimogeni che avrebbero evitato la creazione del contesto in cui si erano poi manifestate le violenze.

Null'altro – conclude la difesa sul punto – avrebbe potuto fare CANTERINI, né i giudici di appello avevano spiegato quali disposizioni avrebbe egli dovuto/potuto dare e come avrebbe potuto agire sul posto per evitare il compiersi di condotte lesive, essendo entrato (senza cinturone, senza pistola, senza il "tonfa" né il casco) praticamente per ultimo dal portone di sinistra, allorché tutti erano già dentro la scuola e l'azione era iniziata da tempo, mai andando oltre il primo piano (come peraltro il FOURNIER, di cui aveva udito l'esclamazione "Basta! Basta!") e nulla potendo quindi vedere di ciò che era accaduto negli altri luoghi né percepire neppure un unico gesto ingiustificato compiuto da un agente di polizia nei confronti di un occupante, mai essendo stato inoltre chiarito – osserva da ultimo la difesa – chi avesse di fatto diretto le operazioni.

XVII.8) In ordine al reato di cui agli artt. 110, 61 n. 2 e 479 c.p., attribuito al CANTERINI al capo F), la difesa lamenta, con l'ottavo motivo, mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione ai punti della sentenza in cui erano stati ritenuti sussistenti l'elemento oggettivo e quello soggettivo del reato di falso ideologico, per avere attestato l'esistenza di una resistenza all'interno dell'edificio scolastico "Diaz-Pertini".

Già il tribunale – osserva la difesa – aveva accertato che la maggior parte delle affermazioni riportate nel capo d'imputazione come contenute nella relazione, in realtà non erano mai state scritte nella stessa, dove non figurava né che era stata incontrata "violenta" resistenza, definita in realtà "vigorosa"; né che vi era stato un "fittissimo lancio di pietre e bottiglie", ma solo che "piovevano oggetti ed in particolar modo bottiglie di vetro"; né che erano state ingaggiate "violente colluttazioni", ma solo che da parte di alcuni vi era stata "ugualmente resistenza".

Inoltre, il tribunale non aveva escluso che vi fossero stati episodi di resistenza all'interno della scuola né che il tentato accoltellamento dell'agente NUCERA fosse effettivamente avvenuto, ma aveva individuato la falsità nel tenore complessivo della relazione laddove non aveva riferito anche degli eccessi della poli-

zia, mentre la Corte di appello aveva avuto un approccio "più radicale", escludendo che si fossero verificati episodi di resistenza, per cui le relazioni sul punto dei capi squadra erano false, ed affermando essere falso il tentato omicidio dell'agente NUCERA e che il contenuto della relazione del dott. CANTERINI era dovuta alla sollecitazione del dott. GRATTERI, laddove CANTERINI non aveva avuto alcuna percezione diretta delle resistenze, che lui stesso aveva affermato di aver dedotto da quanto direttamente constatato, dovendosi invece escludere che da quanto aveva potuto vedere potesse aver elaborato tale deduzione.

Senonché – evidenzia la difesa – la Corte aveva escluso episodi di resistenza all'interno dell'edificio scolastico sol perché nessuno degli occupanti aveva riferito di tali episodi; l'episodio relativo all'agente NUCERA non era stato da questi inventato e comunque al dott. CANTERINI non era stata contestato la condotta di falso in concorso con il NUCERA e con l'ispettore PANZIERI (capi F e G), mentre dalla chiusura del cancello, dalla chiusura dei portoni di accesso alla scuola e dalle barricate erette per ostacolare l'accesso alla polizia, oltre che dalla presenza di occupanti ed agenti feriti, appariva giustificabile parlare di <vigorosa resistenza da parte di alcuni degli occupanti>, il tutto contenuto non in un atto di p.g., ma – come ribadito dall'imputato nel corso del suo esame dibattimentale – in "due righe al Questore", su richiesta del dott. GRATTERI, per metterlo al corrente dell'accaduto, senza alcuna pretesa di completezza ed esaustività, non essendo egli consapevole che la sua relazione sarebbe stata allegata al verbale di arresto per il successivo inoltro alla Procura della Repubblica.

XVII.9) Con il nono motivo, relativo al delitto di concorso in calunnia aggravata continuata, si deduce mancanza della motivazione per avere la Corte di appello affermato che la responsabilità conseguiva automaticamente alla redazione della ritenuta falsa relazione di servizio, senza considerare che il Questore, destinatario della relazione del dott. CANTERINI, nessuna informativa aveva elaborato da inoltrare all'Autorità giudiziaria, spettando tale compito agli ufficiali di p.g. che avevano preso parte all'operazione e che il giorno successivo – in cui era maturata la decisione di arrestare tutti gli occupanti contestando loro il reato associativo, le resistenze generalizzate e il compossesso delle bottiglie molotov – si erano occupati della redazione degli atti oggetto di processo, per cui nel comportamento di CANTERINI esulava quanto meno il dolo della calunnia e peraltro il prevenuto, in quanto dirigente di Reparto Mobile, non aveva alcuna competenza in ordine al compimento di attività di p.g., ma se altri – sostiene la difesa – aveva usato il contenuto generico, ma non inventario della relazione (destinata alla Questura e non alla Procura), per configurare ipotesi di reato enfatizzando ogni circostanza rappresentata nell'atto ed associando l'inventario rinvenimento delle bottiglie *molotov* all'interno della scuola (ritrovamento del quale CANTERINI non

era neppure a conoscenza), per questo non poteva ritenersi il prevenuto responsabile di calunnia.

XVII.10) Con il decimo motivo si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, riconosciute al solo FOURNIER con il criterio della equivalenza, CANTERINI essendo stato l'unico, nel corso della riunione organizzativa, a rappresentare il suo dissenso in ordine alle modalità di esecuzione della perquisizione, mentre per gli altri ricorrenti, capi squadra, avrebbero dovuto essere riconosciute quanto meno con il criterio della equivalenza e al FOURNIER con quello della prevalenza, trattandosi di soggetti tutti incensurati, sottoposti allo stress derivante dalle numerose ore di servizio e convinti di avere a che fare con pericolosi "black bloc".

XVII.11) Con l'undicesimo ed ultimo motivo si censura, per inosservanza del combinato disposto di cui agli artt.420-quater e 178 lett. c) c.p.p., l'ordinanza istruttoria 26.3.08 con cui il tribunale aveva rigettato l'istanza degli imputati BASILI, LUCARONI, COMPAGNONE, TUCCI e STRANIERI di essere sottoposti ad esame, impugnata con l'atto di appello, nonché l'ordinanza istruttoria 17.2.10 con cui la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p., osservando che sul punto i giudici di appello avevano omesso ogni motivazione, limitandosi ad enunciare i noti principi in base ai quali deve essere effettuata tale valutazione, senza indicare in base a quali concrete circostanze di fatto potesse ritenersi che i dati probatori acquisiti fossero certi e l'incombente richiesto non rivestisse il carattere della decisività.

RICORSO TROIANI

XVIII) Pietro TROIANI ricorre per cassazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, a conferma della sentenza del tribunale, per i reati di cui ai capi P) - detenzione e porto di materie esplosive - e di concorso nel falso ideologico ascritto agli altri sub B), contestato nel diverso procedimento riunito al principale, con le conseguenti statuizioni in tema di spese e danni.

Il ricorso si articola su quattro motivi.

XVIII.1) Con il primo deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo ai delitti in tema di materie esplosive e di falso ideologico.

Rileva illogicità ed incoerenza della sentenza laddove l'aveva assolto dal delitto di calunnia e ne aveva poi ritenuto la responsabilità per il falso, in ciò ponendosi in contrasto con la sentenza di questa Corte che, annullando il proscioglimento preliminare per il falso, aveva ritenuto la stretta connessione fra i due addebiti, rinvenendo il presupposto per il rinvio a giudizio per il delitto di falso nel rinvio a giudizio per la calunnia.

Vi sarebbe, inoltre, carenza di motivazione rispetto alle doglianze di ordine generale mosse alla sentenza di I grado che avrebbe trascurato i contributi difensivi soprattutto con riferimento alle diverse valutazioni delle posizioni processuali del ricorrente e degli altri soggetti che quel giorno avevano avuto contatto con le *molotov*, perché portate su di un veicolo, che solo in serata era stato utilizzato anche dal TROIANI; illogica ed insufficiente sarebbe la motivazione che ometterebbe di considerare tutti i precedenti spostamenti delle bottiglie attribuendo al solo ricorrente il possesso illecito delle medesime.

In più, non sarebbe stato considerato che, in mancanza di elementi che dimostrassero la consapevolezza da parte sua della presenza delle bottiglie sul veicolo prima che giungesse alla scuola "Diaz", in una situazione in cui non avrebbe potuto formare un verbale di sequestro, non potrebbe esser ritenuto illecito l'ordine da lui dato a BURGIO di consegnare le bottiglie a DI BERNARDINI, perché si trattava solo della consegna di un reperto ad un superiore affinché ne fosse attestato il sequestro e non la proditoria consegna per altri illeciti fini.

Quanto al falso, rileva il ricorrente che sarebbe illogico ed illegittimo ritenere una falsità attribuibile ad un soggetto che non ebbe a sottoscrivere, o concorso a redigere, alcun verbale e che nel verbale oggetto di procedimento non verrebbe mai citato come "fonte" della consegna dei reperti.

Sarebbe poi infondato affermare che TROIANI non poteva non rappresentarsi il fatto che tali sue affermazioni sarebbero state ricomprese in un verbale di sequestro relativo alla perquisizione effettuata all'interno della scuola.

La Corte di appello, che aveva assolto l'imputato dal delitto di calunnia, avrebbe quindi errato nell'attribuirgli la responsabilità per il delitto di falso ("falso per induzione", attesa la sua mancata partecipazione alla redazione degli atti, il mancato contatto con i futuri redattori del verbale e la sua mancata sottoscrizione degli stessi) che doveva essere lo strumento della calunnia, con una motivazione che finisce per essere contraddittoria, sia internamente, che in relazione al principio affermato dalla sentenza di questa Corte n. 34966/07.

XVIII.2) Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento al ritenuto ricorrere dell'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 476 c.p., in difetto di specifica contestazione da parte del Pubblico Ministero, basata sull'intrinseca natura degli atti oggetto di imputazione.

La stessa Corte evidenzia nella sua argomentazione come l'orientamento della giurisprudenza di legittimità non fosse costante con diverse oscillazioni sulla "natura" dell'atto falso, succedutesi con notevole frequenza.

Nel caso del ricorrente, non gli sarebbe stato possibile ragionevolmente sapere quale tipo di atto sarebbe stato redatto e come lo stesso sarebbe stato impostato a seguito della consegna delle bottiglie, e questo avrebbe comportato la

necessità di una chiara, completa ed inequivocabile contestazione diretta dell'aggravante, di ancor maggiore rilevanza per lui che, a fronte di contestazione contenente tutte le norme che si presume fossero state violate, avrebbe potuto effettuare altra scelta processuale in relazione al reato di falso, contestato in un modo in cui non si rinveniva alcun riferimento alla fidefacienza dell'atto, a parte la citazione dell'atto in sé.

XVIII.3) Con il terzo motivo deduce violazione di legge ed illogicità della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non avendo tenuto conto, i giudici del merito, del contesto specifico in cui si erano verificate le condotte lui ascritte, non attagliandosi poi alla sua specifica posizione il rilievo della motivazione, che aveva negato in generale le attenuanti generiche sostenendo che, in relazione ai falsi, alle calunnie e agli altri reati conseguenti, si sarebbe trattato della consapevole preordinazione di un falso quadro accusatorio ai danni degli arrestati, realizzato nel lungo arco di tempo intercorso tra la cessazione delle operazioni ed il deposito degli atti in Procura, avvenuto nella sera del giorno successivo.

La motivazione non considera che il TROIANI era stato assolto dal reato di calunnia ed era estraneo ai falsi contestati ad altri imputati.

XVIII.4) Con il quarto motivo deduce violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in punto di statuizioni civili; la sentenza non solo avrebbe ommesso di considerare un'oggettiva differenza tra la posizione del TROIANI e quella di altri coimputati, ma l'avrebbe anche erroneamente condannato a risarcire e rifondere danni e spese in assenza di apposita costituzione di parte civile in tal senso da parte degli interessati.

La Corte d'appello s'era pronunciata nel senso della condanna al risarcimento in favore delle parti civili costituite in relazione alle imputazioni, di falso, calunnia e arresto illegale, con una disposizione che sarebbe erronea, illogica e contraddittoria, in relazione alla posizione del ricorrente, per la particolarità del processo che l'aveva riguardato con riferimento al falso ideologico, a causa dell'iniziale richiesta di archiviazione formulata dai Pubblici Ministeri e disattesa dal G.I.P.

Una volta rinviato a giudizio a seguito di intervento della Cassazione, nel processo autonomamente instauratosi e prima della sua riunione con quello principale, era intervenuta la costituzione di parte civile di sole otto persone offese/danneggiati dal reato di falso, nessuna delle parti civili già costituite nel procedimento principale nei confronti di altri imputati avendo esteso l'azione anche nei suoi confronti per i fatti a lui specificamente e soggettivamente contestati.

Evidenza in conclusione che, considerata l'intervenuta assoluzione dal reato di calunnia sempre contestato nel processo principale, il diritto al risarcimento

dei danni ed alla rifusione delle spese si sarebbe potuto riconoscere solo a Benjamin COELLE ed agli altri sette (Rafael POLIOK, Guillermina ZAPATERO, Guillermo MASSÒ PAZ, Sara BARTESAGHI GALLO, Anna Julia KUTSCHKAU, Dolores HERRERO VILLAMOR e Laura JAEGER) soggetti che, unici, avevano esercitato la loro facoltà anche nei procedimenti "satellite", disposizioni che la Corte di appello immotivatamente ed erroneamente aveva esteso a favore di tutte le parti civili costituite nel processo "Diaz", ponendo il TROIANI in posizione di solidarietà con gli altri imputati senza considerarne la diversa situazione processuale.

MEMORIA TROIANI

XVIII.5) Ha depositato memoria la difesa di TROIANI affrontando, in primo luogo, l'impugnazione da parte del Pubblico Ministero della sua assoluzione dal delitto di calunnia per non aver commesso il fatto.

Rileva preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione per mancanza di interesse in quanto, essendo il delitto in questione prescritto già prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, l'impugnazione del Pubblico Ministero non potrebbe che ottenere l'annullamento senza rinvio della sentenza per una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, declaratoria alla quale il Pubblico Ministero non avrebbe interesse, mancando la pubblica accusa di un concreto interesse alla sostituzione di una formula di proscioglimento con un'altra.

In ogni caso, ad avviso della difesa TROIANI, il ricorso del Pubblico Ministero sarebbe privo di fondamento in quanto la motivazione della sentenza della Corte territoriale non sarebbe illogica, come preteso dal ricorrente, poiché avrebbe, in aderenza alle emergenze processuali, scisso correttamente i momenti della vicenda, escludendo che TROIANI si potesse considerare certo che la presenza di quelle bottiglie, in quel luogo, sarebbe stata utilizzata per costruire un'accusa a carico di persone che già al momento del suo arrivo venivano comunque trattate in arresto.

Quanto alla detenzione e porto di materie esplosive rileva che erroneamente la Corte d'appello aveva attribuito a lui una detenzione ed un porto illeciti, posto che non sarebbe mai stata dimostrata l'esistenza di un qualche tipo di accordo tra coloro che avevano avuto contatto con quelle bottiglie in precedenza - dal rinvenimento al deposito sul veicolo, senza redigere un verbale di sequestro - e il TROIANI che avrebbe appreso dell'esistenza delle bottiglie a bordo mentre si stava recando alla scuola "Diaz" per il servizio cui era destinato, così che sarebbe illogico ritenere che avrebbe potuto svolgere il servizio particolare dei "pattuglioni misti" con a bordo degli ordigni in nessun modo cautelati o messi in sicurezza. Di conseguenza né di detenzione illecita né di porto illecito si potrebbe parlare

avendo fatto portare alla scuola le bottiglie da BURGIO al solo scopo di consegnarle ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria che avrebbe dovuto verbalizzare la consegna del reperto.

Osserva poi il difensore che TROIANI sarebbe stato condannato per una falsità relativamente ad atti che non aveva redatto né sottoscritto e nei quali non veniva indicato come colui che aveva trovato le bombe e lamenta che la Corte d'appello non abbia affrontato il problema del motivo della sua esclusione dal novero delle persone che avevano provveduto alla redazione e sottoscrizione del verbale e non abbia tratto le logiche conseguenze dall'averlo escluso dai correi di una calunnia ordita ai danni degli occupanti la "Diaz".

L'assoluzione avrebbe dovuto determinare il suo proscioglimento anche dallo strumentale reato di falso ideologico, considerato che la connessione fra i due reati già era stata individuata dalla sentenza di questa Corte n. 34966 del 9 luglio 2007 secondo la quale i reati di falso ideologico e di calunnia sarebbero necessariamente ed indissolubilmente collegati, all'epoca quanto alla necessità del rinvio a giudizio per entrambi. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale nel proscioglierlo dal reato di calunnia, abbia evitato, in contraddizione col principio formulato dalla cassazione, di "estendere" l'assoluzione anche al reato presupposto.

Ribadisce poi l'insussistenza dell'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 476 c.p., peraltro insufficientemente contestata in fatto, soprattutto ad una persona come TROIANI che non poteva essere al corrente di quale atto sarebbe stato redatto, per di più un atto "complesso" di quelli redatti e/o sottoscritti da una pluralità di pubblici ufficiali.

Mancherebbe l'esposizione, anche se in fatto, dell'accusa mossa all'imputato, completa e inequivocabile, posto che non vengono fatti accenni alla "natura" dell'atto di cui si sostiene la falsità.

Dall'esclusione dell'aggravante dovrebbe discendere una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Lamenta infine illogicità della sentenza che, pur avendolo assolto dal delitto di calunnia, aveva escluso le circostanze attenuanti generiche, che erano state concesse invece dal tribunale, con un trattamento sanzionatorio deteriore a fronte di un quadro generale più leggero per l'intervenuta assoluzione.

RICORSO GAVA

XIX) Salvatore GAVA ricorre per cassazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il delitto di falso ideologico lui ascritto, nonché quanto alla declaratoria di non doversi procedere per i reati di cui ai capi S), T) ed U) poiché estinti per prescrizione; con le conseguenti statuizioni in tema di spese e danni.

Il ricorso si articola su cinque motivi.

XIX.1) Con il primo deduce violazione della legge penale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui afferma la sua responsabilità per il delitto di cui agli artt. 476 cpv. e 479 c.p. sotto il particolare profilo di aver attestato in modo non conforme al vero di aver proceduto alla perquisizione ex art. 41 T.U.L.P.S. dei locali della scuola "Diaz" ed al conseguente sequestro di armi, strumenti di offesa ed altro materiale.

I giudici d'appello, nel riformare integralmente la decisione assolutoria del tribunale, non avrebbero affrontato alcuno degli argomenti considerati dal primo giudice (sulla necessità per il GAVA di sottoscrivere il verbale di perquisizione della scuola "Diaz-Pertini", avendo proceduto all'identificazione delle persone arrestate, attività considerata fondamentale per la redazione del verbale di perquisizione e sequestro) e, con motivazione manifestamente illogica, avrebbero travisato il senso del principio di diritto affermato da questa Corte nella sentenza che aveva annullato con rinvio la sentenza del G.U.P. di non luogo a procedere nei suoi confronti per il delitto in questione.

Si denuncia difetto di motivazione anche in quanto la Corte d'appello non avrebbe preso in adeguata considerazione le indicazioni espresse dalla difesa nelle note d'udienza, di replica a memoria del P.G., con le quali si evidenziava che non poteva non essere ritenuto pienamente partecipe dell'atto il GAVA, nella misura in cui venivano indicati i presupposti storici e giuridici che avrebbero giustificato l'operazione di perquisizione, in particolare la riunione tenutasi nella Questura di Genova nella quale era stata decisa la perquisizione ex art. 41 T.U.L.P.S., alla quale egli aveva partecipato.

Così che, quanto meno sotto il profilo soggettivo, la partecipazione del prevenuto ad alcune delle attività che avevano formato oggetto di attestazione nel verbale in questione ne dovrebbe escludere la responsabilità per consapevole volontà di immutare il vero.

Si deduce poi violazione della norma penale nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto condotta di falso quella di chi, sottoscrivendo l'atto, si appropria solo di alcuni dei suoi contenuti, come nella specie il GAVA, che aveva giustificato l'apposizione della sottoscrizione al verbale di perquisizione e di arresto, con la propria attività di identificazione, quale riportata nella parte introduttiva dell'atto.

Sostiene il ricorrente che la sottoscrizione del verbale non comporta automaticamente ed inderogabilmente l'attribuzione della qualifica di testimone dell'intero contenuto del verbale in capo a ciascun sottoscrittore, dovendosi individuare, volta per volta, la porzione di condotta riferibile ai singoli operatori che, nel momento in cui asseriscono di "aver proceduto" alla perquisizione ai sensi